

Prot.n. 339/04

TARANTO, 22 GEN. 2004

Spett./le I . N. P. S.
UFFICIO U.D.P. F.S. INV. CIV.
Via Leonida 119
74100 TARANTO

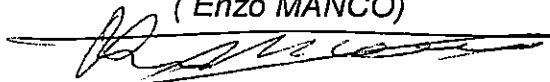
alla c.a.della Sig.ra Palmieri

OGGETTO : Invio modello ET/02

Si fa seguito alla Vs/ richiesta dei dati retributivi del ns. dipendente Albano Michele, si trasmette in allegato il mod. ET02 relativo al periodo dal 01/05/1996 al 31/05/2002.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)



Quadro 5					
Sviluppo di carriera dall'assunzione alla data di esonero dal servizio					
Decorrenza	Qualifica	Categoria, classe o livello economico	Decorrenza	Qualifica	Categoria, classe o livello economico

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. del

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico anteriore a quello goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. del

Data di conferimento della reggenza attribuita ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato A al regio decreto 8-1-1931, n. 148: Delibera n. del

DODICI MESI E 2.447,81

36 MESI 8.505,75 X 40% = E.3.402,30

Quadro 6							
RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A CONTRIBUTO A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 NEI 36 MESI PRECEDENTI QUELLO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E NELL'ANNO IN CUI E' STATO DISPOSTO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA							
Periodo		lett. a) e b)	lett. c)	lett. d)	lett. f)	lett. e)	Totale (col. 13 del mod. ET 9)
dal	al	Retribuzione di tabella, aumenti periodi di anzianità conting., assegni ad personam	13° - 14° e mensilità eccedenti la 12° esclusi access.	Elementi accessori dello stipendio	Altri emolumenti non pensionabili	Compenso lav. straord. anche se forfettario	
		(col. 7, 8 mod. ET 9)	(col. 9 mod. ET 9)	(col. 10 mod. ET 9)	(col. 11 mod. ET 9)	(col. 12 mod. ET 9)	
1-5-1996	31-12-1996	6.995,93	2.662,81	1.829,85		912,47	12.400,65
1-1-1997	31-12-1997	9.993,06	2.700,88	2637,24		1.221,43	16.495,63
1-1-1998	31-12-1998	11.316,67	2.825,11	2979,29		2.736,70	19.857,77
1-1-1999	31-12-1999	12437,06	2825,11	2990,52		2508,36	20761,05
1-1-2000	31-12-2000	12756,48	2825,11	3127,61		3065,66	21774,86

1.1.01/131.12.01 11627,77 2964,93 2846,05

1494,56 18933,31

1.1.02 31.5.02 3785,80 1189,50 787,62

204,58 5967,50

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA A)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente ALBANO MICHELE

1) La retribuzione pensionale riferita al periodo dal 1.1.01 al 31.5.02 (ultimi 12 mesi di servizio) è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d) della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita:

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....E. 16.486,32
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....E. 641,88
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali.....E. 2.854,70
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....E. 2.447,81
- e) _____ E. _____
- T O T A L E E. 22.430,71

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 158 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge n.889/71, percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, ammontano complessivamente a.....E. 2.447,81

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge n.889/71, percepiti nel periodo dal 1.6.99 al 31.5.02 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a E. 8.505,75 x 0,40 =.....E. 3.402,30

5) l'importo indicato al precedente punto 1), lettera d), è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dallo art.5 lettera d), della legge n.889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma, e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della stessa legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce(mod.ET9 e mod.O1/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termine di legge.

7) Nell'Azienda vi sono/non vi sono posti disponibili cui adibire l'agente qualora sia riconosciuto inabile permanentemente soltanto alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

_____ li _____

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

ERZO MANCO

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente ALBANO MICHELE

- 1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 1.5.96 al 31.12.96 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita:
- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....£. 9.407,18
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....£. 510,56
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....£. 1.642,63'
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....£. 1.829,85
- e) _____ £. _____
- T O T A L E £. 13.990,22
- 2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 6 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.
- 3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 1996 per il periodo dal 1.5.96 al 31.12.96, ammontano complessivamente a..... £. 1.829,85
- 4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 1.6.99 al 31.5.02 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a:
- £. 8.505,75 x 0,40 = £. 3.402,30 x 240 = £. 2.268,00
360
- 5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.
- 6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (modd.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.

_____ li _____

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO



RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente ALBANO MICHELE

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 1.1.97 al 31.12.97 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita:

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....f. 14.339,13
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....f. 765,84
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....f. 2.621,33
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....f. 2.637,24
- e) _____ f. _____

T O T A L E f. 20.363,54

- 2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 6 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.
- 3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 1997 per il periodo dal 1.1.97 al 31.12.97, ammontano complessivamente a..... f. 2.637,24
- 4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 1.6.99 al 31.5.02 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a:

$$\text{f. } 8.505,75 \times 0,40 = \text{f. } \frac{\quad}{360} = \text{f. } 3.402,30$$

- 5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

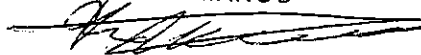
- 6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (modd.ET9 e mod.01/* annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.

_____ li _____

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO



RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B1

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente ALBANO MICHELE

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 1.1.1998 al 31.12.98 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita :

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....f. 15.351,51
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....f. 765,84
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....f. 2.714,87
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....f. 2.979,29
- e) _____ f. _____
- T O T A L E f. 21.811,51

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 6 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 1998 per il periodo dal 1.1.98 al 31.12.98, ammontano complessivamente a..... f. 2.979,29

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 1.1.1999 al 31.5.02 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a :

$$\text{f. } 8.505,75 \times 0,40 = \text{f. } \frac{\quad}{360} = \text{f. } 3.402,30$$

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

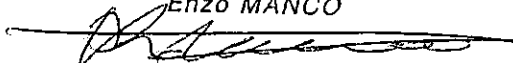
6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (modd.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.

li _____

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO



RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente ALBANO MICHELE

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 1.1.99 al 31.12.99 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita :

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....£.15.585,36
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....£. 765,84
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....£. 2.714,87
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....£. 2.990,52
- e) _____ £. _____
- T O T A L E £.22.056,59

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 6 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 1999 per il periodo dall'1.1.1999 al 31.12.99, ammontano complessivamente a..... £. 2.290,52

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dall'1.6.99 al 31.5.02 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a :

$$\text{£. } 8.505,75 \times 0,40 = \text{£. } \frac{\quad}{360} = \text{£. } 3.402,30$$

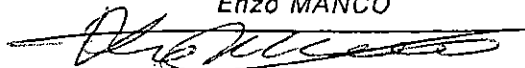
5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (modd.ET9 e mod.01/* annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.

_____ li _____

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE
Enzo MANCO



RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B1

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente ALBANO MICHELE

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 1.11.2000 al 31.12.2000 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita:

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....£ 5153,585,36
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....£ 765,84
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....£ 2.714,87
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....£ 3.127,61
- e) _____ £ _____
- T O T A L E £ 21.653,68

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 6 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 2000 per il periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2000, ammontano complessivamente a..... £ 3.127,61

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 1.6.99 al 31.5.02 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a:

$$\text{£ } 8.505,75 \times 0,40 = \text{£ } \frac{\quad}{360} = \text{£ } 3.402,30$$

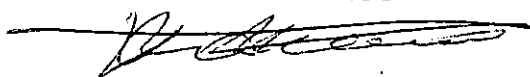
5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (mod. ET9 e mod. 01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.

_____ li _____

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE
Enzo MANCO



RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente ALBANO MICHELE

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 1.1.2001 al 31.12.2001 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita:

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....f. 16.486,32
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....f. 641,88
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....f. 2.854,70
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....f. 2.846,05
- e) _____ f. _____
- T O T A L E f. 22.828,95

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 158 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 2001 per il periodo dal 1.1.2001 al 31.12.2001, ammontano complessivamente a..... f. 2.846,05

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 1.6.99 al 31.5.02 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a:

$$\text{f. } \underline{8.505,75} \times 0,40 = \text{f. } \underline{\quad\quad\quad} \times \frac{\quad\quad\quad}{360} = \text{f. } \underline{3.402,30}$$

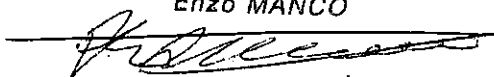
5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

~~6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (modd.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.~~

_____ li _____

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE
Enzo MANCO



RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'agente ALBANO MICHELE

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 1.1.02 al 31.5.02 è conforme alle disposizioni di cui all'art.5 lett.a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, n.889 ed è così costituita:

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza.....£. 6.869,30
- b) assegno ad personam, di cui all'art.5 lettera b).....£. 267,45
- c) mensilità eccedenti la dodicesima, prevista da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi....£. 1.189,50
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lettera d) dell'art.5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero.....£. 787,62
- e) _____ £.

T O T A L E £.9.113,87

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1) lettera a), è quella riferita al livello economico 158 ed è comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianità.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett.d) dell'art.5 della legge n.889/71 percepiti nell'anno 2002 per il periodo dal 1.1.02 al 31.5.02, ammontano complessivamente a..... £. 787,62

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'art.5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 1.6.99 al 31.5.02 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a:

$$\text{£. } 8.505,75 \times 0,40 = \text{£. } 3.402,30 \times \frac{1}{360} = \text{£. } 1.417,50$$

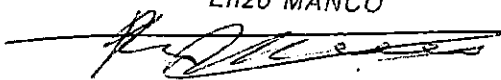
5) L'importo indicato al precedente punto 1), lettera d) è costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'art.5 lettera d) della legge 889/71, debitamente notificati all'I.N.P.S. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10, 4 comma e 18 della stessa legge n.889/71 e, per i quali è stata adottata da parte dell'I.N.P.S. determinazione in conformità all'art.16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente modello ET02/P sono conformi alle denunce (modd.ET9 e mod.01/M annuali), già inviate all'I.N.P.S. a termini di legge.

li _____

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL PRESIDENTE
Enzo MANCO



AZIENDA A.M.A.T.- S.p.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

ESTRATTO DEL FOGLIO MATRICOLARE

Agente ALBANO MICHELE nato il 09/01/1958
 a TARANTO abitante a LEPORANO- TA via LE DELLE PERNICI, 3
 N. 74020 C.A.P. 74020 Codice Fiscale LBN MHL 58A09 L049P

Quadro 1

STATO DI SERVIZIO

Assunto avventizi il Qualifica all'atto dell'assunzione CONDUCENTE DI LINEA
 in servizio ordinari o effettivi il 16/12/1982 Passato nella categoria ordinari il
 nella categoria di ruolo il 16/12/1982 Passato nella categoria di ruolo il
 Iscritto al fondo di previdenza il Ultimo giorno lavorativo effettivo
 Esonerato il per
 (data di cessazione del rapporto di lavoro)

Quadro 2

ASSENZE SENZA PAGA

verificatesi dalla data di assunzione a quella di esonero
 (analiticamente per gli ultimi 4 anni di servizio)

Periodo	Motivo
dal al	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	
» »	

Quadro 3

RAPPORTO DI LAVORO

A PART TIME

— Di tipo verticale

Dal al

Mesi Settimane

Giorni

— Di tipo orizzontale

Dal al

..... %

Quadro 4

NOTIZIE RELATIVE ALLA CESSIONE DEL QUINTO O DELEGA EDILIZIA
 IN CORSO DI SCOMPUTO ALLA DATA DI ESONERO DAL SERVIZIO

Ente bancario cessionario	Ente assicuratore garante	Importo residuo del debito da recuperare sulla pensione	Quota mensile ceduta	Indicare se trattasi di cessione del quinto o delegazione edilizia
1				
2				
3				

Pr. *fun. Eli*
 10-4-2005

Alla Direzione A.M.A.T.

S E D E

Oggetto: Accodamento ferie.

Il sottoscritto ALBANO MIELLE, dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di _____, con la
presente istanza chiede alla S.V. l' accodamento di n° 10 giorni di ferie
della spettanza dell'anno 2003, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 2004.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere
distinti saluti.

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° <u>1723</u>	
del <u>29 GEN. 2004</u>	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

Il dipendente

[Handwritten signature]

Taranto, li **07 NOV. 2003**

Prot. n°: DIR/5501/03



Spett.le I.N.P.S.
Sede periferica di Taranto
Ufficio ex Fondi Speciali
Ufficio Sanitario
Via Leonida, n° 109
74100 TARANTO

e p.c. All'agente
Albano Michele
S E D E

OGGETTO: Istanza di riconoscimento pensione d'invalidità ai sensi dell'art. 12, lett. a) della L. n° 830/1961

Il sottoscritto, Sig. Enzo Manco, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (A.M.A.T. S.p.A.), con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n° 657, ivi domiciliato per la carica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, lett. a) della L. n° 830/1961 (che disciplina i pensionamenti d'invalidità specifica dei lavoratori autoferrotranvieri il cui rapporto di lavoro è regolato dal R.D. n° 148/931), chiede a codesto Spett.le Istituto di avviare la procedura per il collocamento in quiescenza per la causa de qua dell'agente sottoindicato:

- Albano Michele, nato a Taranto il 09/01/1958 e residente a Leporano, Viale delle Pernici 3, assunto alle ns. dipendenze il 16 dicembre 1982 e attualmente in possesso del profilo professionale di "operatore d'esercizio", in applicazione del CCNL 27/11/2000.

Come risulta dall'allegato certificato medico del 23/01/2003, prot. az. N° 1217, rilasciato dai medici del Centro Sanitario delle FF.SS. di Bari, con cui l'A.M.A.T. è convenzionata per l'espletamento delle visite d'idoneità al proprio personale ai sensi dell'art. 29 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31,

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

12000420162 2

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario ALBANO DIENESE

Via DE LE PERNICI N° 3

C.A.P. 41020 Località LEPORANO

12.11.03

[Signature] [Signature] [Signature]

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

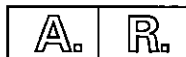
☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata



Ref. n° 5504/03
5504

Posteitaliane

Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/O Cod. W8401E



Da restituire a _____



AMAT s.p.a.
Via C.Battisti 657
74100 Taranto

Località

Provincia

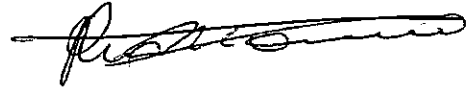
l'agente é stato dichiarato inidoneo in via definitiva all'esercizio delle mansioni della qualifica originariamente rivestita di "operatore d'esercizio", ex CCNL 27/11/2000.

Considerato che non vi sono posti disponibili per la riqualificazione, questa Società intende ricorrere al suo prepensionamento ex art. 12 lett. a) della L. 830/61, tuttora vigente in quanto richiamato dal D. Leg.vo n°414/1996.

A tal fine si allega apposita dichiarazione in merito, con cui si attesta l'impossibilità di procedere alla riqualificazione del dipendente e, quindi, di attribuire allo stesso un profilo professionale diverso da quello attualmente rivestito.

In attesa di vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



Taranto, li **07 NOV. 2003**

Prot. n°: DIR/.....

5508/03

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Ing. Giovanni Matichecchia, Direttore dell'A.M.A.T. S.p.A., al fine di avviare la procedura di prepensionamento dell'agente Albano Michele, per invalidità specifica di cui all'art. 12, lett. a) della L. n. 830/1961

DICHIARA

- che il rapporto di lavoro dei dipendenti di quest'Azienda é regolato dal R.D. n° 148/1931;
- che l'agente Albano Michele, nato a Taranto il 09/01/1958 e assunto alle dipendenze di questa Azienda in data 16/12/1982, é stato giudicato inidoneo in via definitiva all'espletamento delle mansioni di guida inerenti alla qualifica originariamente rivestita di "operatore d'esercizio";
- che non esistono posti disponibili compatibili con lo stato di salute dell'agente, sicché, stante l'impossibilità di riqualificarlo ulteriormente, deriva l'obbligo per l'Azienda di procedere al suo esonero dal servizio;
- che l'agente Albano Michele alla data odierna possiede il requisito dei 10 anni di servizio, previsto dalla normativa citata per beneficiare del diritto alla liquidazione della pensione d'invalidità specifica.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
DIVISIONE INFRASTRUTTURA
DIREZIONE SANITA'
UNITA' SANITARIA TERRITORIALE DI BARI

MOD. SAN.6/A

BARI, 23-01-2003

DI/DS.UBA/CT/

AZIENDA MOBILITA' AREA DI TA
VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

CERTIFICATO DI IDONEITA' FISICA

Si certifica che ALBANO MICHELE OPERATORE D'ESERCIZIO
qui visitato in data 23-01-2003 per REVISIONE
in esito agli accertamenti praticati
/non e' risultato in possesso dei requisiti di cui al
D.M. 88 del 23/02/99
Egli pertanto e' stato giudicato NON IDONEO

ANNOTAZIONI:

N.B. Qualora il dipendente abbia l'obbligo dell'uso di lenti
durante il servizio, il Capo Impianto e' interessato per la
notifica e l'annotazione anche sulla tessera ferroviaria
dell'interessato specificando - al caso - l'obbligo di tenere
sempre di riserva un altro identico paio di occhiali.-

BARI, 23 01 03 (data definizione visita medica)

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 1217
del 24 GEN. 2003

Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Regioneria	☐

98/1

IL MEDICO VISITATORE
D. SSA G. DE VIVO



*cancellare la parte che non interessa

portella

STUDIO LEGALE DE FRANCO

VIA PIO XII, 15 - TARANTO - TEL. 099.338007 - TELEFAX 099.338077 - E-mail: salvatoredefranco@libero.it

Avv. SALVATORE DE FRANCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
COD. FISC.: DFR SVT 41L24 L049Z

Avv. ALESSANDRO D'AMBROSIO
COD. FISC.: DMB LSN 68L02 L049U

Avv. ADRIANO DE FRANCO
COD. FISC.: DFR DRN 71E18 L049Y

TARANTO, 21/10/2003

castello

Spett.le Società
Amat Spa
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 15131	del 27 OTT. 2003
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☒
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

Oggetto : Amat/Cappellano + a - Chiloiro + a - Di Mauro + a - Delli
Santi + a - Erario + a - Vallone + a - Talò + a - Pignatelli + a - Megna + a - Friuli + a - Abena + a - Albano + a
- Bisci + a - Castellano + a.

Ns. rif.: 19910019

Facendo seguito a precedente corrispondenza relativa alle controversie in oggetto, invio in allegato alla presente copia di n. 14 dispositivi di sentenza con i quali il Giudice Monocratico del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro ha rigettato, in data 14/10/2003, le domande dei lavoratori, con la compensazione delle spese.

Vi farò tenere la parte motiva delle sentenze subito dopo il deposito.

Vi invio altresì la mia parcella analitica, per la quale, nella voce onorario ho ricavato gli ammontari come se si trattasse di una sola controversia, e non di quattordici cause non riunite.

Resto in attesa di cortese riscontro ed invio cordiali saluti.

Avv. Salvatore De Franco

DISPOSITIVO DI SENTENZA

N. 103 S.

Repubblica Italiana

N. 1 R

In nome del popolo italiano

N. 103 C

IL TRIBUNALE DI TARANTO

NELLA CAUSA TRA Albano Di Ceale, Serafino Giuseppe, Rente
B. e pro, Cof. de. Alirandio, Blise Giuseppe, Conseri Nicola,
Molteni Antonio, Antonante Ugo, Furco Cosimo, Coputo
Om. cento

E

A M A T

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Mette le domande a con fine
le spese di lite.

Taranto, 14/10/2003

IL GIUDICE
Dott. Raffaele CIQUERA

Taranto, li **25 FEB. 2003**

Prot. n° : Pr./ 183/AP

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
Ufficio Provinciale
della MCTC
Quartiere Paolo VI
74100 **TARANTO**

e p.c. Al lavoratore
Albano Michele
SEDE

OGGETTO: Comunicazione inidoneità ex art. 2 L.n° 270/1988

Si comunica che il ns. agente Albano Michele, nato a Taranto il 09/01/1958 e residente in Leporano al Viale delle Pernici n° 3, in possesso della patente di guida categoria D e Certificato Abilitazione Professionale di tipo K, a seguito di visita medica effettuata presso il Centro Sanitario delle F.S. di Bari è risultato inidoneo alle mansioni di guida, in quanto "non in possesso dei requisiti di cui al D.M. n° 88/99 e successive modifiche ed integrazioni".

Tanto per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

~~A.R.~~

avviso di ricevimento
o di riscossione

☐

Vaglia

☐

Raccomandata

☐

Assicurata

11753819247

Numero

2

Euro

TARANTO

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

A cura del mittente

Destinatario

Via

Ufficio Provinciale della MCTC
Quartiere Paolo VI

74100

TARANTO



[Handwritten signature]

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Posteitaliane

AFFRANCATURA
PAGATA

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

mod. 23-1 Cod. 8401



Da restituire a

A.M.A.T.

AZIENDA PER LA MOBILITA'

NELL'AREA DI TARANTO

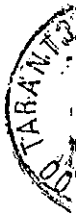
Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO



Località

Provincia



Taranto.li

Spett/le
PRESIDENTE AMAT
SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto ALBANO Michele, dipendente di codesta
Azienda con la qualifica di 02. Elettro con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- ☐ - dipendenza
- ☐ - I.N.P.S.
- ☐ - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- ☐ - Dimostrativo della retribuzione

01/11 anni 92 e 95

In attesa, porgo distinti saluti.

Taranto li. 04. 08. 2003

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° <u>11095</u>	
del <u>05 AGO. 2003</u>	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acc-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Agente	☐

J. C. 05.0.0.03
Mauri Scialoja

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e nome

Luogo di nascita

data di nascita

residente a

via

nr.

stato civile

professione

tel.

DENUNCIAsotto la propria responsabilità penale e civile di aver smarrito i seguenti documenti e/ooggetti:-

SMARRIMENTO PORTAFOGLIO - CONTENENTE 4 ASSEgni NON
FIAMMATI, E NON COMPLETATI CON SERIE - 655056297 -
655056298 - 655056299 - 655056300 -
BANCA, MONTE DEI PASCHI SIENA - LEPORANO,
INTESA A ALBANO MICHELE - E SABONARA MARIA NATAN
PALAZZO SAN GERVASIO (PZ) IL 20/03/1961 E RESIDENTE
A LEPORANO ALLA VIA PERNIEI 3 -
PATENTE DI GUIDA CATEGORIA D. - FOGLIO K. -
TESSERINO D'INGRESSO AZIENDALE AMAT

Data e luogo dello smarrimento (se conosciuti)

Leporano, 29/04/2003

Il denunciante

**REGIONE CARABINIERI "PUGLIA"****Stazione di Leporano**

-Tel./Fax 099*5316174 c.a.p.74020-

VISTO:- Per gli usi consentiti dalla legge e per l'avvenuta presentazione alle ore 11:00
del 29.04.2003 :-

L'Ufficiale e/o l'Agente di P.G.

L'COMANDANTE

(Mar. Asupj P. OLIVA)

cor. 250762

RICHIESTA EMISSIONE FATTURA N. 44-03 IVA : 0% DEL 11-03-2003

Sede ordinatrice **SERVIZIO SANITARIO**
SA.T.01

(*) Scadenza pagamento fattura 90 gg. data fattur

LEGALE

VIA C.BATTISTI,657

(*) FATTURA' N.

DEL

(*)

CODICE
CLIENTE **AMAT**

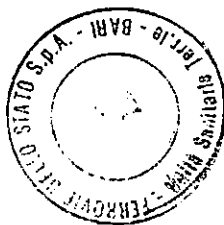
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME	AZIENDA MOBILITA'AREA DI TA
VIA E NUMERO CIVICO	VIA C.BATTISTI,657
CITTA' CAP	TARANTO 74100PROV.TA
CODICE FISCALE O PARTITA IVA	C.F.00146330733

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	Partitario di entrata	IMPORTO DELLA PRESTAZIONE	Aliquota IVA o titolo di inapplicabilità	IMPORTO IVA	TOTALE
LABORATORIO ANALISI	445	41,76	DPR 633/72	-----	41,76
CARDIOLOGIA	"	23,92	ART.10	-----	23,92
OTORINO	"	20,44	COD.IVA 522	-----	20,44
SALA VISITE	"	43,38	-----	-----	43,38
RADIOLOGIA	"	18,57	-----	-----	18,57
PSICOLOGIA	"	31,20	-----	-----	31,20
		179,27	TOTALE		179,27

BOLLO	40905			1,29
-------	-------	--	--	------

Alf. Castelli
Alf. Michele
Cherelli

STAFF CARO UFFICIO
Sagg. Sup. 1° *cl. Maria* PROCOPIO



IL RESPONSABILE ad interim
dell'UNITA' SANITARIA TERRITORIALE
Dott. Giovanni CATTANO

AMAT S.P.A. - TARANTO
5442
4 APR 2003
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr. App. Acq. Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Ripartizione GG. Sanetti
Ufficio Personale del Traffico
Ufficio Reg. e Arch.

Posteitaliane

AFFRANCATURA
PAGATA

A.R.

mod. 23-I Cod. 8401

avviso di ricevimento
o di riscossione



A.M.A.T.

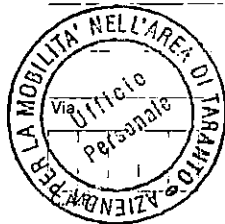
Da restituire a

AZIENDA PER LA MOBILITA'

NELL'AREA DI TARANTO

Via C. E. Biondi, 137

74100 TARANTO



Località

Provincia

A.R.avviso di ricevimento
o di riscossione

Vaglia



Raccomandata

11753819303

0

Numero



Assicurata

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

A cura del mittente

Destinatario

Via

25-3-03

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Prot. n°: Da 1366/03

Taranto, li **21 MAR 2003**

Raccomandata A.R.

Al dipendente

Albano
Michele
Viale delle Pernici 3
74020 Leporano
Alla R.S.A. U.G.L.

e, p.c.

SEDE

OGGETTO : Controversia "tempi accessori" : recupero spese legali.

Si fa seguito alla nota già inviata nel marzo 2002, con la quale Le fu comunicato che l'Azienda avrebbe recuperato in tre rate l'ammontare delle spese dei giudizi da Lei promossi relativamente alla materia specificata in oggetto, per comunicarLe quanto segue.

Su richiesta di numerosi dipendenti, rappresentati dalla Organizzazione sindacale UGL, questa Presidenza aveva ritenuto di sospendere la ritenuta dell'ultima delle tre rate dell'importo comunicatoLe e di avviare la restituzione di quanto trattenuto in precedenza.

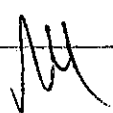
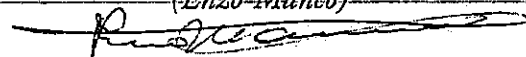
Tuttavia, poiché il legale officiato dall'Azienda per la difesa nei giudizi, legittimato a richiedere il pagamento delle spese liquidate in suo favore dal Pretore o dal Tribunale, ha fatto pervenire un sollecito in tal senso, è divenuto non più procrastinabile il recupero delle somme non ancora versate.

Questa Azienda, pertanto, procederà improrogabilmente al recupero di quanto ancora dovuto con le competenze di marzo e aprile, in due rate di pari ammontare.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo-Manco)



Taranto, li **3 FEB. 2003**

Corrispondenza Interna prot. n° 99/AP
Oggetto: Esito visita medica d'idoneità

Al dipendente
Albano Michele
e p.c. Area Personale
SEDE

Si comunica che con referto pervenuto il 24 gennaio 2003, prot. az. n° 1217, i medici della Direzione Sanitaria delle F.S. di Bari l'hanno giudicata "non idoneo" all'espletamento delle mansioni relative al profilo rivestito di operatore d'esercizio, in quanto non in possesso dei requisiti ex D.M. n° 88/999.

In applicazione del 2° comma dell'art. 29 del Regolamento All."A" al R.D. n°148/1931, entro 10 giorni dalla data di notifica Lei può richiedere un ulteriore accertamento presso il predetto Centro, con facoltà di farsi assistere da un sanitario di fiducia.

Decorso il termine senza che Lei richieda un ulteriore accertamento, il predetto giudizio medico diventerà definitivo e quest'Azienda provvederà ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti.

Nelle more lei continuerà ad essere utilizzato nelle mansioni cui attualmente è adibito.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
DIVISIONE INFRASTRUTTURA
DIREZIONE SANITA'
UNITA' SANITARIA TERRITORIALE DI BARI

MOD. SAN.6/A

BARI, 23-01-2003

DI/DS.UBA/CT/

AZIENDA MOBILITA' AREA DI TA
VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

CERTIFICATO DI IDONEITA' FISICA

Si certifica che ALBANO MICHELE OPERATORE D'ESERCIZIO
qui visitato in data 23-01-2003 per REVISIONE
in esito agli accertamenti praticati
/non e' risultato in possesso dei requisiti di cui al
D.M. 88 del 23/02/99

Egli pertanto e' stato giudicato NON IDONEO

ANNOTAZIONI:

N.B. Qualora il dipendente abbia l'obbligo dell'uso di lenti
durante il servizio, il Capo Impianto e' interessato per la
notifica e l'annotazione anche sulla tessera ferroviaria
dell'interessato specificando - al caso - l'obbligo di tenere
sempre di riserva un altro identico paio di occhiali.-

BARI, 23 01 03 (data definizione visita medica)

~~*cancellare la parte che non interessa~~*partella*

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 1217
del 24 GEN. 2003

Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

98/1

IL MEDICO VISITATORE
D. SSA G. DE VIVO



FERROVIE DELLO STATO S. p. a.
UNITA' SANITARIA TERRITORIALE

Piazza Aldo Moro, 49

BARI

BARI, 07-01-2003
SA/BA/ STAFF

AMAT TA5918/02

Spett. Le AZIENDA MOBILITA' AREA DI TA
VIA C. BATTISTI, 657
TARANTO - TA

74100

OGGETTO: REVISIONE

Si interessa provvedere affinché
ALBANO MICHELE OPERATORE D'ESERCIZIO
si presenti presso :

UNITA' SANITARIA BARI P.ZZA ALDO MORO 29

il giorno 23-01-2003 alle ore 8.30 - A DIGIUNO
munito di documento di riconoscimento, credenziale
e documentazione medica in suo possesso per essere
sottoposto a REVISIONE

Si interessa comunicare i motivi della eventuale
mancata presentazione e NON AVVIARLO SE IN POSIZIONE
DI MALATTIA.

STAFF / 5732568
080/5732568
FS 2568

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	505
del	13 GEN. 2003
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
	☐
	☐

STAFF CAPO UFFICIO
Sag. 1° cl. Maria PROCOPIO



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Prot. n°: Pr/ 122/2003

Taranto, **14 GEN. 2003**

All'agente
ALBANO Michele

e, p. c.

Al Dirigente Tecnico
Resp. Area Personale
Resp. Area Movimento

S E D E

OGGETTO: Visita medica di revisione

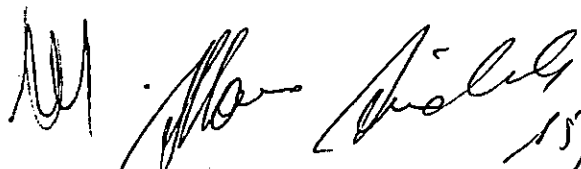
Si comunica alla S.V. che il giorno 23/gennaio/2003 alle ore 08,30 a digiuno, munito di documento di riconoscimento e, della presente si dovrà recare presso l'Ispettorato Compartimentale delle Ferrovie dello Stato – UNITA' SANITARIA BARI – Piazza A.Moro n.29 Bari, per essere sottoposto a revisione medica ex D.M. n.88 del 23/02/1999.

Si fa presente, altresì, che Le verrà rimborsato il costo del biglietto ferroviario di A/R classe 2^a aa seguito presentazione dello stesso all'Ufficio Retribuzioni.

Inoltre, secondo i criteri di cui alla deliberazione n.264 del 1994, Le verranno riconosciute, a piè di lista, le eventuali spese di vitto, con un tetto massimo di euro 20,66= e l'indennità di missione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)


15/01/2003

via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO Tel. (099) 73561 - Fax 7794247
e-mail: amat@amat.ta.it

Taranto, li 27 NOV. 2002

Prot. n°: DIR/5918/2002

RACCOMANDATA A.R.

70100 BARI

e p.c. All'agente
Albano Michele
SEDE

OGGETTO: Visita idoneità ns. dipendente Albano Michele

Si invita codesto spett.le Centro a programmare una visita medica per accertare l'idoneità del ns. dipendente Albano Michele all'espletamento delle mansioni di guida relative al profilo professionale attualmente posseduto di operatore d'esercizio.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

A seguito di un lungo periodo di malattia, su specifica richiesta dell'interessato, nel gennaio del 2002 l'agente è stato sottoposto ad accertamenti sanitari presso il medico aziendale competente che, a seguito di ripetuti giudizi di temporanea non idoneità, ha emesso in data 17 settembre 2002 il giudizio definitivo allegato in copia, in busta chiusa per il medico visitatore.

Avverso il giudizio del medico aziendale competente l'interessato non ha proposto alcun ricorso agli organi competenti, ex art. 17, comma 4° del D. Leg.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

R.A. ATACHMAMOOAR

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

☐

Vaglia

☐

Raccomandata

☐

Assicurata

11753819115

Numero

2

Euro

TARANTO

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

A cura del mittente

Destinatario

ISPETTORATO SANITARIO COMPARTIM.LE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Via

Piazza Aldo Moro 49 - 70100 - BARI

BLASIO
ITALIANE
29.11.02-15
POSTE

CONSEGNA EFFETTUATA

29 NOV. 2002

(Art. 33 D.M. 9/4/2001)

FIDATI GIOVANNI

Bollo dell'ufficio postale
di distribuzione
o di pagamento

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e cognome)

Firma dell'incaricato
alla distribuzione o del pagamento

Posteitaliane



**AFFRANCATURA
PAGATA**

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

mod. 23-1 Cad. 8451

A.M.A.T.

Da restituire a

AZIENDA PER LA MOBILITA'

NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657

~~74100 TARRANT~~

[illegible]

Località

--	--

Provincia

Si chiede, tuttavia, di accertare se l'agente sia idoneo o meno, in modo definitivo, permanente ed assoluto, all'espletamento delle mansioni del profilo rivestito di operatore d'esercizio ex CCNL 27/11/2000, ai sensi e per gli effetti del D.M. 23/02/1999 n° 88 e successive modifiche ed integrazioni.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'invidano distinti saluti


IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Dott. Salvatore Poti

MEDICO CHIRURGO

Spec.: MEDICINA DEL LAVORO

Via Capuano, 8 - 74100 TARANTO - Tel. 0339.8144682

C.F. P.T.O. SVT 57819 L049D - P. IVA 02077200737

TARANTO 17-09-2002

Al Signor Presidente AMAT

Al Signor Direttore

Al R. Area Personale

Al R. S. P. P. Rischio

Oggetto = dipendente ACBANO Michele

Ref. corrisponde int. gest. 252/AP del 16-09-2002

In data odierna, ed all'ora stabilita, il dipendente in oggetto, si è regolarmente presentato presso la scrivania e' stato interrogato e vinte anche ed esaminate le documentazioni societarie pervenute in capo.

esprime il seguente giudizio M.C.

Particolarmente idoneo alle mansioni di "operatore di esercizio". Non idoneo alle mansioni di guida propria, idoneo alle altre mansioni dell'operatore di esercizio.

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo	111381
18 SET. 2002	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

Dott. Salvatore Poti

MEDICO CHIRURGO

Spec.: MEDICINA DEL LAVORO

Via Capuano, 8 - 74100 TARANTO - Tel. 0339.8144682

C.F. P.T.O. SVT 57819 L049D - P. IVA 02077200737

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 9 OTT. 2002

Corrispondenza interna prot. n° 245/AP

Oggetto: Giudizio definitivo del medico competente

Al dipendente
Albano Michele
e p.c. Al Dirigente Amm.vo
Al Dirigente Tecnico
Ai Responsabili
Area Personale
Area Esercizio
SEDE

Con nota del 17 settembre 2002, prot. az. n° 111381, allegata in copia, il medico aziendale competente, Dott. Salvatore Poti, ha espresso, nei suoi confronti, il seguente giudizio definitivo "parzialmente idoneo alle mansioni di operatore d'esercizio. Non idoneo alle mansioni di guida previste, idoneo alle altre mansioni dell'operatore d'esercizio".

Avverso il predetto giudizio medico, Lei può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla notifica, all'organo di vigilanza territorialmente competente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Leg.vo n° 626/1994.

Nelle more, si dispone che Lei continui a svolgere l'attività di consegna, agli operatori di esercizio, dei biglietti da vendere a bordo degli autobus, secondo le modalità già indicate nell'ordine di servizio n° 24/2002.

Distinti saluti

M *p.2.* *Mario Pirelli*
IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Dott. Salvatore Poti

MEDICO CHIRURGO

Spec.: MEDICINA DEL LAVORO

Via Capuano, 8 - 74100 TARANTO - Tel. 0339.8144682

C.F. P.T.O. SVT 57B19 L049D - P. IVA 02077200737

TARANTO 17-09-2002

Al Signor Presidente AMAT

Al Signor Direttore

Al C. Area Personale

Al R. S. P. P. Rischio

Oggetto = dipendente ACBANO Michele

Ref. corrisponde int. gest. 252/AP del 16-09-2002

In data odierna, ed all'ora stabilita, il dipendente in oggetto, si è regolarmente presentato presso la sede. È stato interrogato e viene anche esaminata la documentazione necessaria presente in file.

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n. 1138	
del 18 SET. 2002	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

esprimo il seguente giudizio M.C.

Particolarmente idoneo alle mansioni di "operatore di esercizio". Non idoneo alle mansioni di guida propria, idoneo alle altre mansioni dell'operatore di esercizio.

Dott. Salvatore Poti

MEDICO CHIRURGO

Spec.: MEDICINA DEL LAVORO

Via Capuano, 8 - 74100 TARANTO - Tel. 0339.8144682

C.F. P.T.O. SVT 57B19 L049D - P. IVA 02077200737

Taranto li, 08 NOV. 2002

Alla Direzione A.M.A.T.

S E D E

Oggetto: Accodamento ferie.

Il sottoscritto ALBRAMO MICHELE dipendente di
codesta Azienda, con la qualifica di _____, con la
presente istanza chiede alla S.V. l'accodamento di n° 10 giorni di ferie
della spettanza dell'anno 2002, giusto accordo aziendale vigente,
da usufruire per l'anno 2003.

Certo di un Vostro positivo riscontro coglie l'occasione per porgere
distinti saluti.

AMAT S.p.A. TARANTO	
Prot. Arrivo n° <u>14029</u>	
del <u>11 NOV. 2002</u>	
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☒
Area Personale	☒
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

Il dipendente
Michele Albramo

Taranto, li **16 SET. 2002**

Corrispondenza interna prot. n° 262/AP

All'agente
Sig. ALBANO Michele

e, p.c. Dott. Salvatore POTI

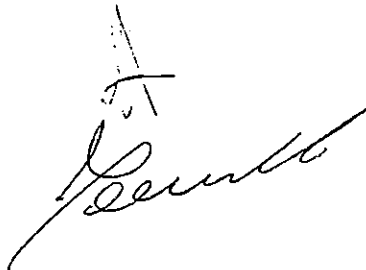
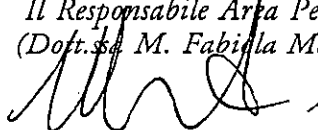
SEDE

Oggetto: richiesta visita medica.

La SV. è invitata a presentarsi il giorno 17/09/2002 alle ore 16,00 presso la sala medica aziendale, per essere sottoposta a visita dal medico competente Dott. Salvatore Poti, come da vostra richiesta del 23/08/2002, prot.n.10112.

Distinti saluti

Il Responsabile Area Personale
(Dott.ssa M. Fabiola Menenti)



Spett. A.M.A.T.
Taranto

Il sottoscritto ALBANO Michele chiede di essere sottoposto a visita medica straordinaria dal medico competente.

Riferimento Art. 17 del decreto legge 626/94.

Saluta distintamente

AMAT S.p.A. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 1011
del 21 10/11/94

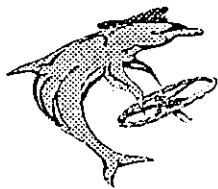
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☒
Dirigente Amministrativo	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Magazzino e Acquisti	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Sinistri	☐

Firma

[Handwritten signature]

[Handwritten initials] *[Handwritten date 29/11]*

*cartelle per
lettere
all'interessato
per comunicare
il provvedimento
vinto
MS*



*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto
S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle Imprese di
Taranto: 00146330733

Taranto, li 27 MAR 2002

Prot. n° : Pr/1071/2002

Al dipendente
Albano Michele
Viale delle Pernici, 3
74020 LEPORANO

e p.c. Egr. Avv.
Maurizio Passiatore
Via G. Falcone sc. B
74024 MANDURIA

Oggetto: Controversia "indennità di vacanza contrattuale" : sentenza n°
2889/01 (liquidazione somme)

Si comunica che, in esecuzione della sentenza n° 2889, emessa dal Tribunale di Taranto -Sezione Lavoro- in data 15/11/2001, in funzione di Giudice d'Appello, quest'Azienda ha provveduto a liquidare a suo favore con le competenze del mese in corso l'importo dovuto a titolo di indennità di vacanza contrattuale, per il periodo da aprile 1994 a novembre 1994, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il predetto pagamento è stato effettuato al sol fine di evitare ulteriori danni, facendo salva, quindi, la facoltà di questa Azienda di proporre ricorso in Cassazione nei termini di legge.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle Imprese di
Taranto: 00146330733

Taranto, li **27 MAR 2002**

Prot. n° : Pr/.....**973/2002**

Al dipendente
Albano Michele
Viale delle Pernici 3
Leporano

RACCOMDATA A/R

74020

Oggetto: Controversia "tempi accessori": recupero spese legali (giudizio primo grado e giudizio d'appello)

Relativamente alla controversia in oggetto, con sentenza n° 1371/2001 emessa il 15/02/2001, il Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro -, in funzione di Giudice d'Appello, ha condannato gli appellanti (n° 84), in solido tra loro, al pagamento delle spese del relativo giudizio, liquidate in complessive £ 8.000.000.

Si evidenzia che anche il Giudice adito in primo grado, con la sentenza n°3072/99 di rigetto della domanda, aveva condannato tutti i ricorrenti (n° 93), in solido tra loro e per quote uguali, al pagamento delle spese del relativo giudizio, quantificate in complessive £ 9.300.000.

Pertanto, avendo lei proposto entrambi i giudizi in esame, in esecuzione delle precitate sentenze quest'Azienda recupererà in tre rate dalle sue competenze mensili la somma complessiva di EURO 100,83, già a decorrere dal mese in corso, fino a totale saldo di quanto dovuto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. *Giovanna Matichecchia*)

TARANTO,.....

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

OGGETTO: richiesta documenti.

Io sottoscritto ALBANO NICOLE dipendente di codesta azienda con la
qualifica di OPERARIO IN SERVIZIO, con la presente chiedo alla S.V. il rilascio della
sottostante documentazione a titolo gratuito per fini pensionistici.

- MOD. O1/M ANNO 8081. 2002 Fino AL GIUGNO 2002

- MOD. ET/09 ANNO

- CERTIFICATO DI CUS 2000 - CUS 2002 - 2001

Distinti saluti.

L'AGENTE

Albano Nicole

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8264
del	12.08.2002
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Magazzino e Acquisti	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Sinistri	☐

P.R.
Albano Nicole
26/07/2002

TARANTO 30/04/2002

Spec. 1 President AMAT
Director AMAT
Capo Area Personale
Resp. S.P.F. Risch. Deep. Rizzo

Offerto = D. Lp 615/94 - Somiglianza Sarcotomii
finanzi d'abbondanza alle uccisioni prefere

De Pasquale Contino

Below

MIDORI	Francesco
PIZZALEO	Francesco
MANCINI	Enrico
DI MAURO	Domenico

Polars
Polars
Polars
Polars

ALBAVO phchele

Temperaturwerte von 20 bis
alle anderen z. für 100 ff.
Pro- oder Temperaturwerte
Commons - werden.

CHIARELLI Augusto Firenze.

Temp. Nov. Dolores all'usc
specific per attenzione 80 pp.
Ris. onne Temp. onne onne onne
all'ufficio informazioni.

CAPPELLANO fresco

Polesse alle vecchie norme per con-
 formità: me addetto per estendere
 l'attività di ufficio e/o redattori.
 Medico Competente
 Dott. Salvatore POTI

Dott. Salvatore POTI

TARAWTO 30/04/2002

30 APR. 2002
AMAT S.P.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICEVUTA

Leatelli
LA 628

Taranto, li 08 MAG. 2002

Corrispondenza interna prot. n° AP/163
Oggetto: Inidoneità specifica: mansioni

All'agente
Albano Michele
e p.c. Al Dirigente Amm.vo
Ai Responsabili
Area personale
Area Contabilità
Area Esercizio
SEDE

Si comunica che con nota del 30 aprile 2002, prot. az. n° 4872, il medico aziendale competente ha confermato la sua non idoneità alla mansione specifica di guida per ulteriori tre mesi.

Pertanto, come già disposto con l'ordine di servizio n° 24/2002 allegato in copia, a decorrere dal 13 maggio 2002, e fino al 31/07/2002, lei sarà impiegato nell'attività di "consegna agli operatori d'esercizio dei biglietti da vendere a bordo degli autobus".

L'attività dovrà essere espletata nella sala movimento, secondo le modalità già specificate nell'ordine di servizio n° 40/2002 allegato.

A rettifica dell'ordine di servizio n° 24/2002, si dispone che l'attività lavorativa dovrà essere prestata da ciascun agente, a settimane alterne, secondo la seguente turnazione:

turno 1) : dalle ore 5:00 alle ore 11:30, dal lunedì al sabato;

turno 2) : dalle ore 14:00 alle ore 20:30, dal lunedì al sabato.

Onde iniziare la rotazione, si stabilisce che nella prima settimana (dal 13 maggio al 18 maggio p.v.) le venga assegnato il turno n° 1.

Ad ogni buon conto, per ogni ulteriore informazione Lei dovrà fare riferimento al Responsabile dell'Area Esercizio.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

M f.2. *Mancini*
09/05/2002

ORDINE DI SERVIZIO N° 24/2002

AL PERSONALE INTERESSATO

A parziale modificazione delle disposizioni vigenti **a far data dal 13/5/2002** l'attività di consegna agli "operatori di esercizio" dei biglietti da vendere a bordo degli autobus è affidata a due agenti che versano in condizioni di inidoneità alle mansioni del proprio profilo professionale.

I turni di lavoro, gestiti dall'Area esercizio, sono così individuati:

- Turno 1 : (05:00-11:00) **dal lunedì al sabato;**
- Turno 2 : (14:00-20:00) **dal lunedì al sabato.**

Gli agenti, periodicamente individuati con nota personale che li autorizza, dovranno assolvere agli adempimenti che, in merito, sono previsti dall'Ordine di Servizio n°40 del 24/12/2001

Per eventuali dubbi operativi dovranno fare riferimento al Responsabile Area esercizio.

In fase di prima applicazione e fino al 31/07/2002 gli agenti inidonei sono individuati negli "operatori di esercizio" Chiarelli Antonio e Albano Michele. Nel caso di loro assenza (qualunque ne sia la causa) potranno essere sostituiti dall'agente Tucci Domenico.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Micichecchia)

Taranto, 7/Maggio/2002

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li **18 APR. 2002**

Corrispondenza interna prot. n° Ap/1111

Oggetto: verifica idoneità specifica all'espletamento delle mansioni di guida

All'agente

Albano Michele

e p.c. Al Responsabile

Area Contabilità

Al Medico Competente

SEDE

La invitiamo a presentarsi dal medico competente, Dott. Salvatore Poti, il giorno 23 aprile p.v. alle ore 16:00, onde definire il giudizio in oggetto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li **21 GEN. 2002**

Corrispondenza interna prot. n° AP/26

Oggetto: destinazioni mansioni diverse per motivi di salute

*Carbelle
uff. P. e
relato
M*

All'agente
Albano Michele
e p.c. Ai Responsabili
Area Personale
Area Movimento
Area Contabilità
RR.SS.AA.
SEDE

Con riferimento alla sua richiesta del 4 gennaio 2002, prot. az. n° 138, di destinazione per motivi di salute a mansioni diverse da quelle relative al profilo professionale posseduto di operatore d'esercizio, vista la nota del 15 gennaio u.s., prot. az. n° 535, con cui il medico aziendale competente ha confermato la sua non idoneità temporanea alla mansione specifica per tre mesi, con possibilità di utilizzo in mansioni di commesso-usciera, si dispone che lei sia impiegato nelle suddette mansioni nell'ambito dell'Ufficio Prodotti del Traffico, dal 22 gennaio p.v. fino al 16 aprile 2002.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Marichecchia)

M

SITUAZIONE PER IL PASSAGGIO DI PARAMETRO ALBANO MICHELE

assunzione dicembre 1982-1998=16 anni di guida

malattia= 989/360 di franchigia=629 gg.

altre mansioni diverse da quelle di guida dal 12/03/88 al 31/10/88=218 gg. $629+218=847$ pari 2 anni e 4 mesi
decorrenza aprile 2001

da aggiungere la malattia del 1999;2000 fino a tutto ~~novembre~~ 2001
pari a 255 gg. pari 8 mesi e 15 gg.

decorrenza 01/01/2002

questi dati sono aggiornati alla data del 26/06/2002

ALBANO

2001

G	F	M	A	M	G	L	A	S	OTT	NOV	DI
5	6	6	7	6	3	6	10	2	4	26	30

INNE

3	6	6	4	0	0	2	3	0	5	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

21

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li ²⁰⁰² 08 GEN. 2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/03
Oggetto: verifica mansioni

Al Medico Competente
Dott. Salvatore Poti
e p.c. All'agente
Albano Michele
SEDE

Con nota allegata in copia il ns. agente, Albano Michele, ha chiesto di essere destinato temporaneamente per motivi di salute a mansioni sedentarie.

Si chiede, pertanto, di accertare o meno l'idoneità specifica dello stesso all'espletamento delle mansioni di guida.

L'agente che legge in copia è tenuto a presentarsi presso la sala medica, il giorno 8 gennaio 2002 alle ore 16:00.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

A.R.

mod. 23-1

avviso di ricevimento
o di riscossione

**AFFRANCATURA
PAGATA**



Da restituire a

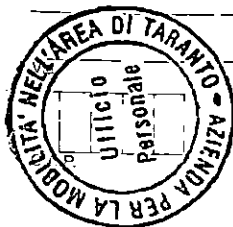
A.M.A.T.

AZIENDA PER LA MOBILITA'

NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657

~~74100 T A R A N T O~~

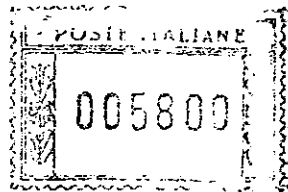
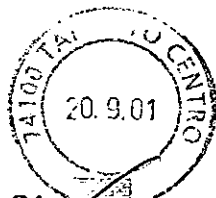


Località

Provincia

P.D. AP/1391

RACCOMANDATA A.R.
CONTI
C: CREDITO



H31170 978461

Al Signor
ALBANO Michele
Viale delle Pernici n.3

AL MITTENTE PER COMPIUTA
GIACENZA. 22/10/01

R



N1

74020 LEPORANO

AVVISATO Moss 26 21-9-01

Taranto, li 04/01/2002

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 128	
4 GEN. 2002	
del V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

[Signature] 2/1

Al Presidente A.M.A.T.
Enzo MANCO

S E D E

Al Direttore Generale
dell'A.M.A.T.

Ing. G.nni Matichecchia

S E D E

e p.c. Capo Area Personale
Dott.ssa M. Fabiola Menenti
S E D E

Oggetto : Mansioni sedentarie.

Il sottoscritto ALBANO Michele, dipendente di questa Azienda con la qualifica di Operatore di Esercizio, chiede alle SS.VV. di essere adibito per motivi di salute a mansioni sedentarie.

Tale richiesta scaturisce a seguito di INFARTO MIOCARDICO subito, dallo scrivente, nel mese di novembre, mentre si accingeva a iniziare il proprio turno di lavoro al capolinea CEP., e di intervento chirurgico ANGIOPLASTICO subito nel mese di dicembre.

Alla luce di quanto su esposto, in attesa di essere sottoposto a visita di controllo del Medico aziendale, chiede di essere adibito a mansioni di usciere.

Certo di Vostro benevole riscontro, affinché lo scrivente possa avere la possibilità di continuare le cure specialistiche a cui si sta sottoponendo, coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

[Signature]

Michele ALBANO

[Signature]

di fiducia/ufficio

rappresentat e difes dall'Avv.:

nel quale (2) hanno assunto la qualità di person offes:

Resp. A.M.A.T. *domanda*

Visto l'art. 552 c.p.p.

D I S P O N E

la citazione di: Predetti

davanti al Tribunale di Taranto - Sezione distaccata: *///////*

Via/piazza Marche

n.civico piano

aula F

alle ore 9 del giorno 8/1/02

per rispondere de reat di cui sopra.

Con avvertimento a imputat che non comparendo senza un legittimo impedimento, sarà giudicat in contumacia;

A V V I S A

che qualora ne ricorrano i presupposti 1 imputat potrà chiedere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) giudizio abbreviato (artt. 555 - 556 - 438 c.p.p.);
- b) applicazione della pena a norma dell'art. 444 (artt. 555 - 556 c.p.p.);
- c) presentare domanda di oblazione (art. 141 D.L.vo 271/89);

che 1 imputat ha facoltà di nominare difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistit dal difensore di Ufficio Avv.:

che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Segreteria di questo Pubblico Ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

consente (4) _____

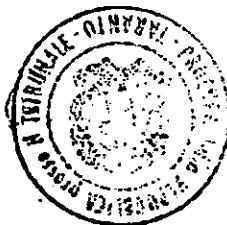
qualora richiesto da _____ imputat _____

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la notifica a _____
imputat _____, a _____ difensor _____ e all _____ person _____ offes _____.

Taranto, li 12-9-01

Il Pubblico Ministero

Rosa CAROLI
cancelliere (C1)



indicare le generalità delle altre parti private specificandone la qualità e indicando i difensori.

identificati, indicare le generalità dei soggetti da ritenersi persone offese dal reato, specificando
eventuale costituzione di parte e indicandone i difensori. Il domicilio della p.o. che abbia nominato
difensore si intende eletto presso quest'ultimo (art. 33 D.L.vo 271/89).

decreto di citazione è notificato all'imputato e al difensore nonché alla persona offesa 60 gg. prima
alla data fissata per il giudizio.

persono per l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

UFFICIO N.E.P. CORTE APPELLO DI LECCE SEZ.DISTACC.TARANTO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE riguardante l'atto i cui estremi sono
riportati di seguito
Reg. Generale :15/126/99 Num.Decr.Penale :
Numero Ordine : 3 Numero Cronologico : 13360
AUTORITA' GIUDIZIARIA RICHIEDENTE :
PROC.REP.TR.V.LE M.GRECIA V.LE MAGNA GRECIA
TARANTO

Cronologico : 13360
Mod. R/AG1

NATURA ATTO :
D.CIT.GIU

UDIENZA Dib. del 08/01/2002 dinanzi a :TRIB. TA COMP.MONOCRATICA
Io sottoscritto UFFI. GIUDIZIARIO B3, in servizio presso l' Ufficio
sopraindicato, dichiaro di aver notificato copia integrale del-
l'atto allegato al Sig. P.O. RESP. AMAT
Via 74100 TARANTO
consegnandola in mani

TARANTO, 12/10/2001
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

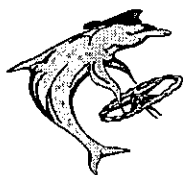
a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

74100 TARANTO

11

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B.3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
UFFICIO UNICO



Prot. AP n° 1658

Taranto, lì 29/05/2001

Egr. Sig.

ALBANO MICHELE

S E D E

Oggetto: Attribuzione della nuova figura professionale e del relativo parametro, in applicazione della nuova classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 27/11/2000.

Le comunichiamo che, ai sensi e per gli effetti delle "Norme di prima applicazione e norme transitorie" di cui all'art. 2), lett. D) dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000, Le viene attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2001, la figura professionale di **OPERATORE DI ESERCIZIO** ed il parametro retributivo **158**, con svolgimento delle mansioni e delle attività previste dal relativo profilo, nei termini precisati dall'art. 2, lett. A), in particolare punti 10) e 13), del predetto Accordo Nazionale 27/11/2000.

Dalla stessa data Le sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dagli art. 3) e 10) del richiamato Accordo nazionale 27/11/2000.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni Marilleggia)

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

A.R.avviso di ricevimento
o di riscossione☐

Vaglia

☐

Raccomandata

☐

Pacco

☐

Assicurata

Numero

Lire

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio di

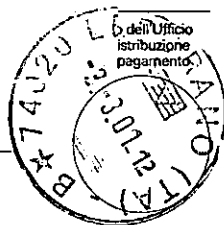
A cura del mittente

Destinatario

Via

Spett.le
ALBANO
MICHELE
V.LE DELLE PERNICI,3
74020 LEPORANO TA

Data

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Posteitaliane

AFFRANCATURA
PAGATA

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

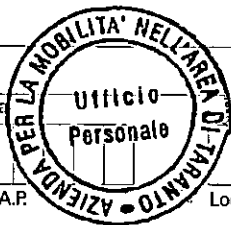
mod. 23-I

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. F. ... 657
TARANTO

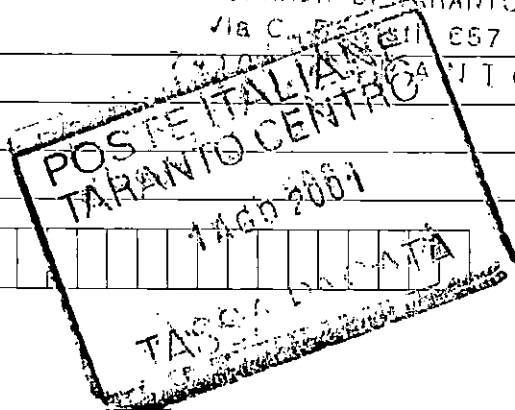
Da restituire a

Via

C.A.P.



Località



Provincia

A.M.A.T.

1022

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 11/07/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/1219

Oggetto: provvedimento disciplinare di 4 ore di multa

RACCOMANDATA A.R.

Carbelle
Suppl.

All'agente
Albano Michele
e p.c. Dirigente Amm.vo
Area Personale
Area Movimento
SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione disciplinare del 13/06/2001, prot. n° 1107/AP, a Lei inviata a mezzo raccomandata A/R e ricevuta in data 19/06/2001;
- viste le sue giustificazioni presentate per iscritto in data 25 giugno 2001, prot. az. n° 7889;
- verificato che, contrariamente a quanto assunto, la richiesta di concessione di ferie, a copertura delle giornate del 5 e 6 giugno u.s., per le quali è stata segnalata dall'Area d'appartenenza l'assenza dal servizio ed elevata la relativa contestazione, non è stata presentata al reparto con "regolare anticipo" rispetto alla fruizione, ma solo a posteriori (ossia in data 10/06/2001);
- evidenziato che, a causa delle sue assenze non autorizzate, i turni a lei assegnati in quei giorni sono stati coperti sia spostando agenti assegnati ad altri turni, sia con l'assegnazione di prestazioni di lavoro straordinario;
- preso atto, da informative assunte presso l'Area Movimento, che lei a giustificazione della richiesta di ferie ha addotto la "cresima del suo secondo genito";
- che, benché trattasi certamente di motivazione non priva di rilievo, non è comunque giustificabile la sua assenza non autorizzata dal servizio

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

per ben tre giorni (risulta, infatti, che lei è stato assente non solo il 4 e il 5 giugno, ma anche il 4 giugno u.s.);

- esaminata la sua cartella personale;
- ritenuto pertanto sussistere gli estremi della mancanza già contestata

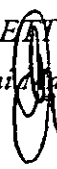
INFLIGGE

la sanzione disciplinare di n° 4 ore di multa, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, 3° comma del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931, avverso il presente provvedimento Lei potrà proporre ricorso gerarchico al Consiglio d'Amministrazione di quest'Azienda, nel termine di 15 giorni dalla notifica.

Si comunica, altresì, che la richiesta di ferie a copertura delle giornate del 4, 5 e 6 giugno non è stata accolta.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanna Matichiechia)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 11/07/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/1219

Oggetto: provvedimento disciplinare di 4 ore di multa

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Albano Michele
e p.c. Dirigente Amm.vo
Area Personale
Area Movimento
SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione disciplinare del 13/06/2001, prot. n° 1107/AP, a Lei inviata a mezzo raccomandata A/R e ricevuta in data 19/06/2001;
- viste le sue giustificazioni presentate per iscritto in data 25 giugno 2001, prot. az. n° 7889;
- verificato che, contrariamente a quanto assunto, la richiesta di concessione di ferie, a copertura delle giornate del 5 e 6 giugno u.s., per le quali è stata segnalata dall'Area d'appartenenza l'assenza dal servizio ed elevata la relativa contestazione, non è stata presentata al reparto con "regolare anticipo" rispetto alla fruizione, ma solo a posteriori (ossia in data 10/06/2001);
- evidenziato che, a causa delle sue assenze non autorizzate, i turni a lei assegnati in quei giorni sono stati coperti sia spostando agenti assegnati ad altri turni, sia con l'assegnazione di prestazioni di lavoro straordinario;
- preso atto, da informative assunte presso l'Area Movimento, che lei a giustificazione della richiesta di ferie ha addotto la "cresima del suo secondo genito";
- che, benché trattasi certamente di motivazione non priva di rilievo, non è comunque giustificabile la sua assenza non autorizzata dal servizio

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

per ben tre giorni (risulta, infatti, che lei è stato assente non solo il 4 e il 5 giugno, ma anche il 4 giugno u.s.);

- esaminata la sua cartella personale;
- ritenuto pertanto sussistere gli estremi della mancanza già contestata

INFLIGGE

la sanzione disciplinare di n° 4 ore di multa, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, 3° comma del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931, avverso il presente provvedimento Lei potrà proporre ricorso gerarchico al Consiglio d'Amministrazione di quest'Azienda, nel termine di 15 giorni dalla notifica.

Si comunica, altresì, che la richiesta di ferie a copertura delle giornate del 4, 5 e 6 giugno non è stata accolta.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



A.R.**AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE**☐ Raccomandata ☐ Vaglia

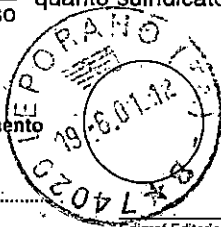
N.

6832

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedit il dall'Agenzia di

indirizzat a **Al Signor ALBANO Michele****Viale delle Pernici n.3 74020 LEPORANO**da compilare
a cura del mittenteDichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il 19.6.01Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

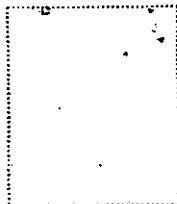
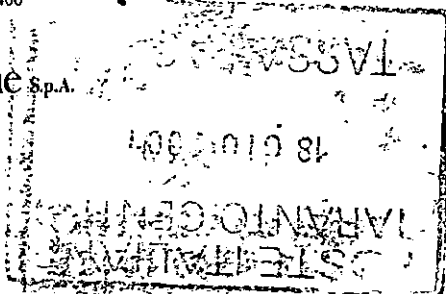
Firma

Bollo dell'Agenzia
di distribuzione o di pagamento



Poste
Italiane S.p.A.

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**



DA RESTITUIRE A:

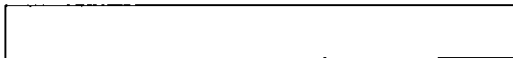
A.M.A.T.

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

VIA



LOCALITA



SIGLA PROV

7
B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



prot. AP/1107

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 13/06/2001

Corrispondenza interna prot. n° AP/1407

OGGETTO: Contestazione disciplinare ex R.D. n° 148/1931

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Albano Michele
SEDE

Questa Direzione,

- Vista la nota dell'11 giugno 2001, prot. az. n° 7228, con cui il Responsabile dell'Area Movimento ha trasmesso il rapporto redatto dal superiore di turno che ha segnalato che il giorno 4 giugno u.s. lei comunicava la sua assenza dal servizio per il giorno successivo, adducendo "motivi di famiglia;
- preso atto che il giorno 5 giugno 2001, comandato al turno 033, linea 8, con orario di lavoro 5:35-11:52, lei non si è presentato in servizio, pur non essendo stato espressamente autorizzato;
- atteso che con la precitata nota il responsabile dell'Area movimento ha trasmesso, altresì, il rapporto redatto dal superiore di turno che ha segnalato che il giorno 6 giugno u.s. lei comunicava ulteriormente la sua assenza dal servizio;
- preso atto che il giorno 6 giugno 2001, comandato al turno 229, linea 7, con orario di lavoro 17:48-23:50, lei non si è presentato in servizio, pur non essendo stato espressamente autorizzato;
- visto l'art. 21 del Regolamento All. A) al R.D. che prevede che "nessun agente può restare assente dal servizio senza regolare autorizzazione del superiore";
- rilevato che le semplici comunicazioni di non poter prestare servizio, pur se effettuate preventivamente, non sono sufficienti di per sé a non far ravvisare gli estremi delle "assenze arbitrarie" laddove, come nel caso di specie, non vi sia stata alcuna autorizzazione ad assentarsi;
- ravvisato nel suo comportamento una violazione dell'art. 41, sub 3 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931

contesta

la violazione dell'art. 41, sub 3 del Regolamento citato.

E' invitata a produrre le sue giustificazioni esclusivamente per iscritto, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Micichicchia)



10

**Spett/le Direzione di
Esercizio
AMAT SEDE**

In riferimento alla contestazione preliminare protocollo n. AP/ 1107 datata 13/06/2001 ritirata in data 21/06/2001 a mia giustificazione espongo quanto segue:

avendo un problema familiare da risolvere avevo ~~prodotto regolare~~ domanda di ferie, la quale come sistematicamente avviene, mi veniva negata.

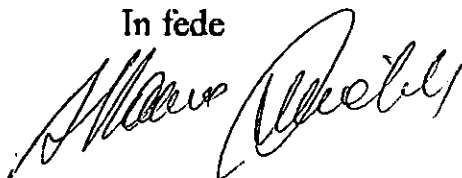
Non potendo annullare, nè rimandare tale impegno mi vedevo costretto a farmi sostituire per motivi di famiglia.

Pertanto chiedo alla S.V. di voler applicare l'articolo 55 R.D. 148/31 ultimo comma secondo Sua coscienza.

Certo di un benevolo accoglimento della presente, porgo distinti saluti.

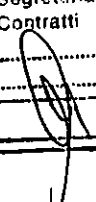
In fede

Taranto, 24/06/2001



25/6

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Stat. Arrivo n. 7889	
25 GIU. 2001	
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragionaria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐



A.M.A.T.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Area Movimento

Prot. n. _____

AL DIRETTORE GENERALE
SEDE

L'AGENTE ALBANO MICHELE COMANDATO AL TURNO 229
LINEA 7, CON ORARIO DI SERVIZIO 1748-2350, COMUNICAVA
LA SUA ASSENZA ALLE ORE 12.30 CREANDO DISSERVIZIO.

ASSENZA ARBITRARIA

RITARDATO AVVISO

MOTIVI DI FAMIGLIA

Taranto, li

6/6/2001

IL SUPERIORE DI SERVIZIO

Pizzolo F.

A.M.A.T.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Area Movimento

Prot. n. _____

AL DIRETTORE GENERALE
SEDE

L'AGENTE ALBANO MICHELE COMANDATO AL TURNO 033
LINEA 8, CON ORARIO DI SERVIZIO 535/1152, COMUNICAVA
LA SUA ASSENZA ALLE ORE 1305 CREANDO DISSERVIZIO.

ASSENZA ARBITRARIA

RITARDATO AVVISO

MOTIVI DI FAMIGLIA

Taranto, li

04/06/01

IL SUPERIORE DI SERVIZIO

[Signature]



N.B.: Il riconoscimento del diritto alle ferie, è subordinato alla disponibilità delle stesse ed alle esigenze di servizio.

DOMANDA
DI FERIE

Nº 18681

sottoscritto ALBANO MICHELE con la
qualifica di CONDUCENTE

chiede che gli vengano concessi n. 3 FERIE ferie riferite al
gg. 04/06/2001 - 05/06/2001 - 06/06/2001

Data 10/06/2001 Firma Michele Albano

IL CAPO UFFICIO	IL CAPO AREA	AREA PERSONALE		V. IL DIRETTORE
		Disp. Ferie	N. VISTO	

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Richiesta Ferie Retroattiva

Il sottoscritto ALBANO MICHELE dipendente di codesta
azienda con la qualifica di CONDUCENTE

CHIEDE

che gli venga concessa la ferie per il giorno 04/06/2001 - 05/06/2001 - 06/06/2001

Medaglia 101696

Uscita - ☒ 2

Rilevante - ☒ 1

Frazionato - ☐

Intermedio - ☐

Disponibile - ☐

Riserva Tecnica - ☐

BARRARE IL TURNO INTERESSATO

Motivazione dell'assenza CRESIMA 2° GENITO

Taranto, li _____

IN FEDE

RISERVATO ALL'UFFICIO

04.06.2001 IL TURNO E' STATO COPERTO DALLA RISERVA + 1^ SS' IN STRAORDINARIO
05.06.2001 IL TURNO E' STATO COPERTO DA UN AGENTE PROVENIENTE DAL V. 501, QUESTO SUCCESSIVAMENTE
COPERTO A STRAORDINARIO.
06.06.2001 IL TURNO E' STATO COPERTO CON LA RISERVA + 1^ SS' IN STRAORDINARIO.

Capo Ufficio
Turni e Programmi

Capo Mov.to e Traffico

Capo Area
Movimento

1022

Taranto, li 19 SET. 2001

Corrispondenza interna prot. n°

Oggetto: accoglimento

AP/1391

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Albano Michele
SEDE

Questa Direzione,

- vista la contestazione disciplinare del 20/06/2001, prot. n° 1262/AP, a Lei inviata a mezzo raccomandata A/R;
- viste le sue giustificazioni presentate per iscritto in data 07/08/2001, prot. az. n° 10186
- visto il certificato medico da lei presentato in data 30 giugno 2001 accoglie

le giustificazioni.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A.

Area Personale

Taranto, li 20/08/2001 ⁷

Corrispondenza interna prot. n° AP/4262

OGGETTO: Contestazione disciplinare ex R.D. n° 148/1931

RACCOMANDATA A.R.

All'agente
Albano Michele
SEDE

Questa Direzione,

- Vista la nota del 3 luglio 2001, prot. az. n° 8416, con cui il Responsabile dell'Area Movimento ha trasmesso il rapporto redatto dal superiore di turno che ha segnalato che lei il giorno 29 giugno 2001, di servizio dalle ore 18:20 alle ore 24:30, linea 4, comunicava alle ore 17:55 la sua assenza dal servizio per lo stesso giorno;
- Visti gli ordini di servizio n° 14/1990 e 12/2001, con cui sono stati indicati i termini di preavviso per comunicare le eventuali assenze dal servizio, per qualsiasi motivo;
- atteso che il giorno in questione, poiché Lei ha comunicato con ritardo la sua assenza, pur se per motivi di salute, presentando successivamente certificazione di malattia, non potendo programmare la sua sostituzione, parte della corsa non è stata effettuata, con danno all'immagine aziendale ed alla qualità del servizio gestito, parte invece è stata effettuata con ricorso a prestazioni di lavoro straordinario di altro agente;
- ravvisato nel suo comportamento una violazione dell'art. 42, sub. 1 del R.D. n° 148/1931

contesta

la violazione dell'art. 42, sub 1 del Regolamento All. "A" del R.D. n° 148/1931.

E' invitata a produrre le sue giustificazioni esclusivamente per iscritto, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente.

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni Marichecchia)

M

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di
Area movimento

**AL DIRETTORE
SEDE**

RAPPORTO DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 21 dell'Allegato A, al R.D. n.148.

L'AGENTE ALBANO MICHELÈ COMANDATO AL TURNO 225

LINEA 4, CON ORARIO DI SERVIZIO 1820-2430, COMUNICAVA

LA SUA ASSENZA ALLE ORE 1755 CREANDO DISSERVIZIO.

LINEA FERITA UNA CORSA. IL RESTO DEL TURNO È STATO COPERTO CON
PRESTAZIONE A STRAORDINARIO

ASSENZA ARBITRARIA	
--------------------	--

RITARDATO AVVISO	X
------------------	---

MOTIVI DI FAMIGLIA	
--------------------	--

Taranto lì

29/06/01

Il Superiore di servizio

[Firma]

14
LB NH HL 58 A 0 9 L 0 4 9 P

Albano Lucile TA

v. Penna 3 Refranto



11601121



4022507187

1

< <

< < < <

L. certificato di morte solenne
ho unito il mio Albano Lucile
che presenta due anni e mezzo
perché recente di farsi
uno (1) di riposo per una malattia.

Don. CARPAGNANA, RAFFAELLA

Milano, 30 giugno 2001

290601

30 GIU. 2001 h 14,50

ACMANT s.p.a. - TARANTO

Procl. Arrivato: 12186

del 7 AGO 2001

W. Presidente

Consiglio

Direttore Amministrativo

Direttore Economico

Direttore dell'Espresso

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Montaggio

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del Traffico

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

718

Spettabile
A.M.A.T - Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto s.p.a.

74100 TARANTO

Taranto, 7 agosto 2001

Con riferimento alla Vs/nota del 20.6.2001, ricevuta il successivo 3.7.2001 desidero portare a conoscenza di Codesta Direzione quanto segue:

- in data 26.6.2001 alle ore 17,45 il sottoscritto era presente in azienda intendendo prestare regolarmente servizio dalle ore 18,20 alle ore 24,30 sulla linea 4;
- durante l'attesa dell'autobus che lo avrebbe portato sul posto di montaggio, è stato colto da improvviso malore, perdendo parzialmente i sensi;
- non essendo più in grado di guidare, garantendo l'altrui incolumità, ha ritenuto opportuno chiedere la sostituzione;
- il giorno seguente il sottoscritto ha regolarizzato l'assenza tramite presentazione di certificato di malattia.

Pare evidente lo scarsissimo rilievo dato a quest'ultimo da parte della Direzione.

Tale contestazione sarebbe stata ovvia di fronte ad un altro tipo di diagnosi oppure riferita ad un secondo giorno di malattia.

Peraltro non è possibile addebitare al sottoscritto il presunto danno all'immagine aziendale che ne sarebbe derivato per mancato servizio, in quanto lo stesso avrebbe potuto essere espletato dal personale regolarmente presente, all'uopo previsto per cause di forza maggiore come quello in questione.

Sperando in una attenta considerazione delle circostanze descritte, porge distinti saluti.

Albano Michele



ALBANO TICHESIS

29/06/2001 Tramo n° 225

Relle 18.20 Alle 24.30

↓

Operato e Montato foglio Relle
della 19.30 Alle 24.20.

PAGLIA NISSO

29/06/2001 Tramo n° 108

Relle 11.55 Alle 18.34

Totale su Montato 5.29

ELENCO PERSONALE ASSENTATOSI IN DATA ODIERNA

X 89

6. 2001.

AGENTE	Ora comunic.	COMANDATA		Assenza	Telefonista	Superiore
		N.	Orario			
MUSCETTA	1500	508	610-1005 1210-1545	Simgac	"	Quirici
MASTROLEO PILO	1500	424	510-900 1214-1510	Simgac	PERSONALM.	Quirici
CARFORIO GAETANO	2330	810	600 (1230)	FAMIS	PERS	NASCO
DI MAGGIO SAV.	755	085	400 1030	IND	"	Quirici
AUGENTI	505	436	500 910 1200 1500	INDISP	PERS	Quirici
CAROFROSSA	720	051	455 1100	INDISP	PERS	Quirici
CARRIERO FR	805	054	505 1055	IND	"	Quirici
IANZELLI	775	046	510 1155	INDISP	"	Quirici
AUOLINO	N.C.	509	520 845 1150 1500			Quirici
DE PAESE FR	830	26	550 1215	INDISP	PERS	Quirici
SALAMINA GIOV	805	412	620 1020 1228 1548	SVATARICI		Quirici
RAIPIROLO	830	278	1415 2315	INDISP	PERS	Quirici

ELENCO PERSONALE ASSENTATOSI IN DATA ODIERNA

29.6.2001

AGENTE	Ora comunic.	COMANDATA		Assenza	Telefonista	Superiore
		N.	Orario			
FORLIANO	835		21.30	RICORDO	21.25	-cord
ZACCARIA ANG	800	532	1345	INDIS?	"	-cord
			2015			
FERRI GIOV	850	633	1600	ATTESA	"	-cord
			2230			
TAQUIENTE	1005	487	1155	INDIS?	"	-cord
			1825			
DE BARTOLOMEO	1210	84	1700	INDIS?	"	-cord
			2330			
PERANZI NIC	1225	623	1600	INDIS?	"	-cord
			2230			
FONTANA	1245	245	1729	INDIS?	"	-cord
			2400			
LILLI .	1245	255	1600	INDIS?	"	-cord
			2250			
SACCONI	1355	277	1700	IND	"	h/k
			2300			
CREDIDLO	1440	522	1900	IND	"	h/k
			0130			
CENA	1500	238	1825	IND	"	h/k
			2425			
ALBANO M.L.	1755	225	1820	IND	"	h/k
			2430			

[illegible]

x 30 / 6 / 2004

x 30 / 6 / 2004

60
A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Area Movimento

Corrispondenza interna protocollo n°

Taranto, li 04/08/2001

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10160
da	7 AGO 2001
V. Presidente	
Cons.re	
Dirigente Amm.vo	
Dirigente Tecnico	
Direttore dell'Esercizio	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	
DI RENORE	

AI PRESIDENTE
AI DIRETTORE
AI CAPO AREA MOV.
Sede

7/8
Ogni persona che
manca alle ore
fornisce di
spiegare
Oggetto: Elenco del personale di Movimento assente in data 04/08/2001.

Si trasmette, l'elenco in tabella degli agenti assenti con la relativa motivazione:

COGNOME	NOME	MOTIVAZIONE	ORARIO DI SERVIZIO
ALBANO	GIUSEPPE	CERT. MEDICO	GIA' AMM. SUL F.SERV.
ALBANO	MICHELE	INDISPOSTO	12:10/18:05
ANTONACI	ALBERTO	CERT. MEDICO	11:49/17:50
ANTONUCCI	FRANCESCO	INDISPOSTO	10:56/17:43
ANTONUCCI	DOMENICO	CERT. MEDICO	GIA' AMM. SUL F.SERV.
ATTOLLINO	FRANCESCO	INDISPOSTO	05:30/08:30-11:46/15:03
BOTTIGLIONE	ANTONIO	CERT. MEDICO	11:10/17:20
CALDERONE	ADOLFO	D. SANGUE	16:00/22:30
CARRIERO	FRANCESCO	CERT. MEDICO	16:35/23:15
CARRINO	FRANCESCO	CERT. MEDICO	GIA' AMM. SUL F.SERV.
CASTELLANO	GIUSEPPE	INDISPOSTO	11:56/17:48
CASULA	NICOLA	CERT. MEDICO	04:00/10:30
CHIARELLI	ANTONIO	RICOVERO	13:40/20:15
D'ALO'	ANGELO	CERT. MEDICO	GIA' AMM. SUL F.SERV.
DE MARCO	GIUSEPPE	CERT. MEDICO	05:45/12:00
DE PACE	FRANCESCO	CERT. MEDICO	10:35/16:45
DEBARTOLOMEO	PIERANTONIO	CERT. MEDICO	17:00/23:30
ESPOSITO	GENNARO	CERT. MEDICO	11:40/17:32
FEROLA	EUGENIO	CERT. MEDICO	04:45/11:49
FISHETTI	AUGUSTO	CERT. MEDICO	17:40/00:00
FORNARO	VINCENZO	FAMIGLIA	17:00/23:20
FRACCASCIA	EUGENIO	CERT. MEDICO	12:25/18:50
GENTILE	FRANCESCO	INDISPOSTO	12:20/18:40

A.M.A.T.

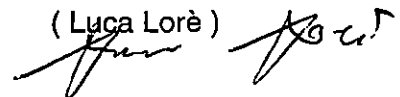
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Area Movimento

LACAVA	FRANCESCO	CERT. MEDICO	06:25/12:25
MANCO	COSIMO	CERT. MEDICO	16:00/22:30
MINZERA	SANTE	CERT. MEDICO	12:20/18:20
MITRANGOLO	GIOVANNI	FAMIGLIA	17:27/01:00
NIGRO	ANTONIO	RICOVERO	GIA' AMM. SUL F.SERV
PACIFICO	FRANCESCO	CERT. MEDICO	19:00/01:30
PASSALACQUA	GIACOMO	CERT. MEDICO	GIA' AMM. SUL F.SERV
PASSIATORE	ANTONIO	CERT. MEDICO	07:30/14:00
POLITO	QUINTINO	CERT. MEDICO	17:32/24:30
PUTINO	NICOLA	CERT. MEDICO	11:30/17:30
ROCHIRA	AMEDEO	CERT. MEDICO	07:30/14:00
RUSSI	GIUSEPPE	INDISPOSTO	17:10/23:35
SCIALPI	GREGORIO	INDISPOSTO	07:30/14:00
SPINOSA	PAOLO	CERT. MEDICO	GIA' AMM. SUL F.SERV
TANGREDI	GIANFRANC	RICOVERO	05:40/11:40
TODARO	COSIMO	CERT. MEDICO	12:25/18:25

PER OPPORTUNA CONOSCENZA.

IL COORDINATORE

(Luca Lorè)



10/159

7 AGO. 2001

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del Frattico

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

SI SETTORE

7/8 *Enzo presenzi:*

movimenti sulle
attività moliniche

06 AGO. 2001

di ufficio

AL PRESIDENTE DELLA C.A.

Sig. Enzo MANCO

S E D E

7/8

Si porta a conoscenza della S.V. i nominativi del personale di movimento,

Che risulta assente dal servizio il giorno 06/05/2001 con a fianco la specifica

5/08

Dell'assenza:

- MASI Giovanni	Indisposto
- D'ORONZO Bruno	" "
- CITO Claudio	" "
- TUDISCO Salvatore	" "
- ALBANO Michele	" "
- SCIALPI Gregorio	" "
- ANTONACI Alberto	" "
- BIDOLI G/PAOLO	" "
- FERRI Giovanni	" "
- GRANIO Nicola	" "
- IACCA Giuseppe	" "
- CALELLA Leonardo	(non comunicava) ?
- LANZA Fedele	(Ass.) Utilizzato ai magazzino
- ALBANO Roberto	Ammalato (il 5/08)
- CARRINO Francesco	" "
- TANGREDI G/FRANCO	" "
- SPINOSA Paolo	" "
- MINZERA Sante	" "
- FISCHETTI Augusto	" "
- PUTINO Nicola	" "
- D'ALO Angelo	" "
- DE BARTOLOMEO Piero	" "
- ROCHIRA Amedeo	" "
- TODARO Cosimo	" "
- CHIARELLI Antonio	" "
- PACIFICO Francesco	" "
- CASTELLANO Giuseppe	" "
- CARRIERO Francesco	" "

Tanto per opportuna conoscenza

Il Coordinatore
Alfredo GIORGINO

Ch. Giorgio

1027

TARANTO, /03/2001

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T. S.p.A
S E D E

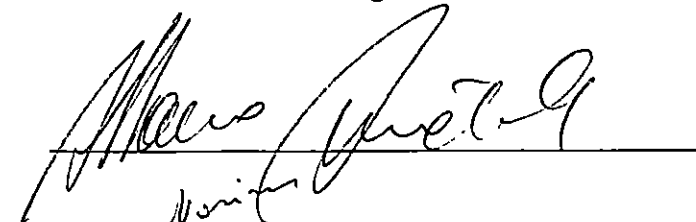
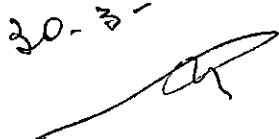
Oggetto: accettazione accordo aziendale.

Io sottoscritto Albano Pichesi dipendente di codesta azienda, con la presente dichiaro di accettare le condizioni dell'accordo sottoscritto tra l'AMAT e le OO.SS. aziendali in data 12/03/2001 riguardante il differimento godimento delle ferie residue.

Come sancito dallo stesso accordo, sarà mia cura far pervenire entro e non oltre il 15/04/2001 il programma delle ferie residue di competenza degli anni precedenti al 2001.

Distinti saluti.

L'Agente


20-3-2001


A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n:	4084
27 MAR. 2001	
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Uditore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☒
Area Tecnica	☒
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A

Codice Fiscale Partita IVA - Reg. Imprese di TA n° 00146330733

Taranto, li 6 GIU. 2001

Prot. n.: Dir/ AP/AS

Del _____

All'Agente

ALBANO

MICHELE

Oggetto: analisi delle giornate di assenza per malattia fatte registrare nel periodo 1999/2000/1° trimestre 2001.

Da un'analisi operata su tutto il personale dipendente è risultato che la S.V. nel periodo in oggetto ha totalizzato, in complesso, n° 155 giornate di assenza per malattia.

Una simile circostanza lascia supporre l'esistenza di uno stato di salute che le impedisce di svolgere con regolarità il normale servizio presso l'azienda da cui dipende.

L'AMAT S.p.A valuterà se una simile tendenza ad ammalarsi troverà conferma nel quadrimestre maggio/agosto 2001 o se, auspicabilmente, essa farà registrare una sua minore necessità ad ammalarsi per motivi di salute.

Nel caso in cui il livello di assenza non dovesse registrare una flessione l'azienda sarà costretta a sottoporla a visita sanitaria tendente ad accertare il possesso dei requisiti fisici richiesti per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale posseduto.

Tutto ciò al fine di salvaguardare il suo stato di salute unitamente all'obbligo aziendale del rispetto delle norme poste a tutela della salute dei dipendenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni Matidocchia)

1098

DATI TELEGRAMMA:

CTR di origine: 180
Telegramma nr. 080/3A
del 30/04/2001 ore 12:09
importo (IVA inclusa) in Lire 7200
importo (IVA inclusa) in Euro 3.72
(diritto di fonodettatura escluso)

MITTENTE:

AGYC01120100838011
12
AGY01-1-838/1
LETTERE

AMAT
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

||| |||| | |||| || || ||| |

COPIA DEL TESTO DEL TELEGRAMMA

Pag.01 di 01

ZCZC 080/3A
70100 BARIFONO 18/17 30 1209

ALBANO MICHELE
VIALE DELLE PERNICI 3
74020 LEPORANO

LA S.V. EST CONVOCATA MERCOLEDI 02.05.2001 ALLE ORE 09.00
PRESSO DIREZIONE AMAT.
IL DIRETTORE ING. MATICHECCHIA GIOVANNI

NNNN

AVVISO ALLA CLIENTELA

Grazie per avere usato il nostro servizio telegrammi.

La informiamo che telefonando al 186 dal suo telefono fisso (o al 9186 se ha un abbonamento TIM) puo' richiedere VISURE o CERTIFICATI di una qualsiasi Camera di Commercio: i documenti le saranno recapitati all'indirizzo che indichera'.

Il servizio e' attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali. A seconda del documento richiesto il costo del servizio varia tra le 15.000 lire e le 25.000 lire con l'addebito sulla bolletta telefonica; le spese per eventuali marche da bollo e per contrassegno saranno pagate direttamente al portalettere.

Per reclami relativi al servizio e' possibile rivolgersi al numero telefonico 800-160-000 fornendo i "Dati telegramma" stampati in alto a sinistra di questo foglio.

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Personale

81/3A

1384/01 di Prot.

Taranto, li 30/04/2001

Al Sig.

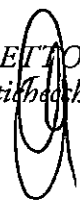
Albano Michele

V.le delle Pernici, 3

74020 Leporano

La S.V. è convocata mercoledì 02/05/2001 ore 09:00, presso Direzione
AMAT.

IL DIRETTORE
(Ing. Matichedchia Giovanni)



A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO

Post. Arrivo 4839

09 APR. 2001

del

V. Presidente ☐

Cons. re ☐

Dirigente Amm. vo ☐

Dirigente Tecnico ☐

Direttore dell'Esercizio ☐

Area Informatica ☐

Area Legale ☒

Area Personale ☒

Area Movimento ☐

Area Tecnica ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Ufficio Prod. del Traffico ☐

Ufficio Segreteria ☐

Ufficio Contratti ☐

[Signature]

➤ AL DIRETTORE GENERALE

AMAT-VIA CESARE BATTISTI, 657-TARANTO

➤ AL MINISTERO DEL LAVORO -
ROMA

➤ ALL'IN.P.S.

LORO SEDI

OGGETTO : RECLAMO GERARCHICO

Il sottoscritto ALBAIO MICHELE nato a TARANTO (TA...)
il 09/01/1958 Cod. Fiscale LBNHHL58A09LO49P Residente a LEPORANO
(TARANTO) alla via PERNICI n° 3 dipendente dell'azienda
AMAT-TARANTO n° Matricola 101696 qualifica CONDUCENTE
DI LINEA (liv. 6), settore MOVIMENTO

PREMESSO

- Che dal 1° Gennaio 1996 il fondo di Previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ha perso il carattere sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria ed è stato riassorbito nella stessa, anche se a gestione separata, (giusto Digs. 414/96);
- Che per i nuovi assunti dal gennaio 1996 i contributi sono dovuti nella misura prevista dal regime generale;
- Che per il personale già in servizio al 31.12.1995 è stata mantenuta l'aliquota contributiva maggiorata in assenza di maggiorazione pensionistica per gli anni "post" 1995;

Tanto permesso, **CHIEDE**

Che gli vengano rimborsate tutte le quote trattenute gli dal 1996 a titolo di maggiorazione contributiva, oltre gli interessi o svalutazione monetaria, come per legge o in subordine periodi assicurativi. Delego inoltre la O.S. S.I.N.A.I. a trattare la problematica in tutte le sedi competenti anche per una eventuale transazione.

06-04-2001

Firma

[Signature]

A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n. 4781	
09 APR 2001	
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Oggetto: ~~Ricorso-Reclamo~~

Al Sig. Presidente A.M.A.T.
Al Sig. Direttore A.M.A.T.
S E D E

Il sottoscritto Agente

ALBANO P. DELL'EC

matr. 101696 con il presente propone ricorso-reclamo ai sensi delle Leggi ed accordi vigenti e chiede:

che venga rifatto il conteggio relativo al calcolo del lavoro straordinario per mancate prestazioni in quanto, quello applicato, è totalmente errato.

Inoltre, che mi vengano corrisposte le relative differenze retributive del salario spettante detrattemi come per Legge con relativi interessi e svalutazione.

Mi riservo sin da ora nel caso in cui la presente non sortirà l'accoglimento di procedere mio malgrado nelle sedi competenti.

Distinti Saluti.

Taranto li 04-04-2001

06 APR. 2001

Il Lavoratore

Albano P. Dell'EC

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° 3949
 23 MAR 2001
 V. Presidente ☐
 Cons.re ☐
 Dirigente Amm.vo ☐
 Dirigente Tecnico ☐
 Direttore dell'Esercizio ☐
 Area Informatica ☐
 Area Legale ☐
 Area Personale ☒
 Area Movimento ☐
 Area Tecnica ☐
 Ufficio Ragioneria ☐
 Ufficio Prod. del Traffico ☐
 Ufficio Segreteria ☐
 Ufficio Contratti ☐

➤ **AL DIRETTORE GENERALE**

➤ **AL MINISTERO DEL LAVORO -
ROMA**

➤ **ALL'IN.P.S.**

LORO SEDI

chelle

OGGETTO : RECLAMO GERARCHICO

Il sottoscritto ALBANO MICHELE nato a TARANTO (.....)
 il 09/01/1958, Cod. Fiscale BNMHL58A094049P Residente a CCORANO
 alla via PERNICI n° 3 dipendente dell'azienda
AMAT n° Matricola 101696, qualifica CONDOMENTE
 (liv.), settore

PREMESSO

- Che dal 1° Gennaio 1996 il fondo di Previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ha perso il carattere sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria ed è stato riassorbito nella stessa, anche se a gestione separata, (giusto Digs. 414/96);
- Che per i nuovi assunti dal gennaio 1996 i contributi sono dovuti nella misura prevista dal regime generale;
- Che per il personale già in servizio al 31.12.1995 è stata mantenuta l'aliquota contributiva maggiorata in assenza di maggiorazione pensionistica per gli anni "post" 1995;

Tanto permesso, **CHIEDE**

Che gli vengano rimborsate tutte le quote trattenutegli dal 1996 a titolo di maggiorazione contributiva, oltre gli interessi o svalutazione monetaria, come per legge o in subordine periodi assicurativi. Delego inoltre la O.S. S.I.N.A.I. a trattare la problematica in tutte le sedi competenti anche per una eventuale transazione.

22/03/2001

Firma *[Signature]*

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Area Personale

Taranto, li 19/dicembre/2000

Corrispondenza interna prot. n. AP/11/2000

Al dipendente
Albano Michele

SEDE

e p.c.



Dirigente amministrativo
Capo Area Personale
Capo Area Movimento
SEDE

Oggetto: accoglimento parziale ricorso.

Questa Direzione

- Vista la sanzione disciplinare di 4 ore di multa, a lei irrogata con nota del 9 maggio 2000 dal Capo Area Movimento, ai sensi dell'art.41 del Regolamento All. A al R.D. n°148/1931, per i fatti accaduti in data 14/12/1998;
- Visto il ricorso da Lei inoltrato avverso il predetto provvedimento, al Consiglio d'Amministrazione di questa Azienda;
- Atteso che nella seduta del 07 giugno 2000, il CdA, incompetente a decidere ex art.58 del regolamento citato, lo ha trasmesso d'ufficio al sottoscritto, quale autorità competente a decidere avverso i provvedimenti del funzionario delegato;

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Area Personale

- Ritenuti i presupposti che hanno indotto all'irrogazione della sanzione e ritenute le motivazioni addotte nel ricorso insufficienti ad escludere una sua responsabilità in merito ai fatti contestati;
- Tenuto conto, tuttavia, del lasso temporale intercorso tra la fase preliminare della contestazione e quella successiva della comminazione della sanzione disciplinare;
- Visto il regolamento All. A al R.D. n°148/1931

ACCOGLIE

Parzialmente il ricorso da lei presentato e, pertanto, la sanzione comminata viene ridotta da 4 ore a **una ora di multa**.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giudiziario all'autorità competente.

Gli uffici che leggono in copia disporranno per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucifora)

11/01/2001
Mario Lucifora

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 20/07/2000

Corrispondenza interna prot. n° AP/785
Oggetto: Accoglimento parziale ricorso

Al dipendente

ALBANO MICHELE

SEDE

e p.c. Dirigente Amm.vo

Capo Area Personale

Capo Area Movimento

SEDE

Questa Direzione,

- vista la sanzione disciplinare di 4 ore di multa, a Lei irrogata con nota del 9 maggio 2000 dal Capo Area Movimento, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, per i fatti accaduti in data 14/12/1998;
- visto il ricorso da Lei inoltrato, avverso il predetto provvedimento, al Consiglio d'Amministrazione di quest'Azienda;
- atteso che nella seduta del 7 giugno 2000, il CdA, incompetente a decidere ex art. 58 del Regolamento citato, lo ha trasmesso d'ufficio al sottoscritto, quale autorità competente a decidere avverso i provvedimenti del funzionario delegato;
- ritenuti sussistere i presupposti che hanno indotto all'irrogazione della sanzione e ritenute le motivazioni addotte nel ricorso insufficienti ad escludere una sua responsabilità in merito ai fatti contestati;

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Personale

- tenuto conto, tuttavia, del lasso temporale intercorso tra la fase preliminare della contestazione e quella successiva della comminazione della sanzione disciplinare;
- visto il Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931

A C C O G L I E

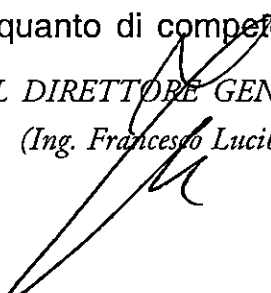
parzialmente il ricorso da Lei presentato e, pertanto, la sanzione comminata viene ridotta da 4 ore a **due ore di multa**.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giudiziario all'autorità competente.

Gli Uffici che leggono in copia disporranno per quanto di competenza

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Corrispondenza interna prot.n° Provv. 30/2000

Taranto lì 9/05/2000

All'agente

Sig. ALBANO MICHELE

e p.c. Capo Area Personale

SEDE

OGGETTO: Provvedimento Disciplinare.

Il Capo Area Movimento

- visto il rapporto Prot. N°2839/98 del 15/12/98;
- vista la contestazione Prot. N°19/1999 del 11/01/99;
- viste le giustificazioni prodotte con nota prot. N°283/99 del 22/01/99 relative all'infrazione contestata;
- visto il parere negativo espresso dalla la commissione di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali
- tenuto conto dei suoi precedenti in servizio, il provvedimento previsto, di Destituzione viene derubricato;

I N F L I G G E

alla S.V. la multa di 4h della retribuzione ordinaria.

Gli uffici che leggono in copia disporranno per quanto di loro competenza.

p.2.
18 MAG. 2000

Capo Area Movimento
(Ing. Gabriele Passeretti)

Mano Destituti



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto 11 GEN. 1999

Corrispondenza interna prot. n° 19/99

All'Agente

Sig. Albano Michele

SEDE

Dagli atti esistenti in questa Azienda, risulta che il giorno 14/12/98, la S.V., unitamente ad altri dipendenti, ha impedito l'uscita dei mezzi dal deposito aziendale bloccando il servizio pubblico di trasporto nella città di Taranto.

Dei fatti è stata informata la Procura della Repubblica e la Commissione di Garanzia per l'attuazione della L. 146/90.

In attesa delle decisioni delle suddette Autorità, si contestano formalmente alla S.V. le violazioni dell'art. 42, comma 10 (per volontario inadempimento dei doveri di ufficio con danno al servizio e agli interessi dell'azienda) e comma 16 (per mancanza da cui è derivato irregolarità nell'esercizio), dell'art. 43 comma 3 (per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti il servizio) e dell'art. 45 comma 11 (per atto di grave insubordinazione), dell'allegato "A" del R.D. n°148/31.

La S.V. potrà fornire adeguate giustificazioni scritte entro 10 gg. dalla data di ricezione della presente.

L'Azienda si riserva di assumere i provvedimenti disciplinari del caso, anche in relazione alle conclusioni cui giungeranno la Magistratura e la Commissione di Garanzia.

Distinti saluti.

IL CAPO AREA MOVIMENTO

(Ing. Gabriele Passeretti)



Carfelli
di
di

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari – Costituzione in giudizio – Mandato difesa Avv. Olimpia Cimaglia

L'anno duemila, il giorno 12 (dodici) del mese di Dicembre, alle ore 10:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO (assente giustificato)

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Domenico ABRESCIA (f.f. Presidente)

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO

MEMBRI SUPPLENTI

9. Antonio RANUCCI (con diritto a voto)

9. Francesco IPPOLITO

Assiste il Direttore Generale Ing. Francesco Lucibello

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Calderoni, con i quali i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l'AMAT, l'INPS e l'INAIL al fine di ottenere una pronuncia che, previo accertamento della circostanza che ciascun ricorrente è stato esposto all'amianto per tutto il periodo in cui ha prestato attività lavorativa presso l'AMAT, dichiarare il diritto di ognuno al riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n° 257/1992, così come modificata dal D.L. n°169/1993, convertito con modificazioni nella Legge n° 271/1993 e, conseguentemente, condannare l'INPS alla rivalutazione dell'intero periodo lavorativo presso l'AMAT e alla ricostituzione dell'anzianità contributiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 8°, Legge n° 257/1992, con espressa riserva di azione per il risarcimento del danno biologico:
- | | | |
|------------------------|---------|------------|
| • Basile Emanuele | udienza | 27/02/2001 |
| • Lincesso Nicola | " | 11/05/2001 |
| • De Gregorio Giuseppe | " | 11/05/2001 |
| • Armento Salvatore | " | 10/10/2001 |
| • Chiatante Salvatore | " | 11/05/2001 |
| • Fraccascia Stefano | " | 10/10/2001 |
| • Mingolla Vincenzo | " | 10/10/2001 |
| • Lamarina Gino | " | 10/10/2001 |
| • Pulito Saverio | " | 11/05/2001 |
| • Bianchini Luigi | " | 11/05/2001 |
| • Albano Michele | " | 10/10/2001 |
| • Schifone Vincenzo | " | 10/10/2001 |
- ritenuta la necessità di costituirsi negli indicati giudizi;
 - visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
 - visto il bilancio preventivo 2000;
 - visto lo Statuto Aziendale;
 - a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- a) di costituirsi nei giudizi promossi dai dipendenti in premessa elencati, affidando il mandato per la difesa dell'Azienda all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- b) di porre la presuntiva spesa di £ 1.200.000, salvo conguaglio, a titolo di fondo spese, a carico del bilancio di previsione economico per l'anno 2000, alla voce di mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL SEGRETARIO
F/to : (Cosimo Rochira)

IL PRESIDENTE F.F.
F/to : (Domenico Abrescia)

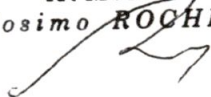
IL SEGRETARIO
del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Cosimo ROCHIRA)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **18 DIC. 2000**

Resa esecutiva il **12 DIC. 2000**

IL SEGRETARIO
del Consiglio di Amministrazione
A.M.A.T.
(Cosimo ROCHIRA)

IL DIRETTORE



TRIBUNALE DI TARANTO - GIUDICE DEL LAVORO

652/00

Ricorso ex art.414 C.P.C.

PER ALBANO MICHELE nato a TARANTO il 09/01/1958
rappresentato e difeso, come da mandato a margine
del presente atto, dall'AVV. FRANCESCO CALDERONI
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Taranto alla Via Minniti n.144

11/12/99
Cronologia
atto 2.
1510. 2400

Ricorrente

CONTRO

1)AMAT (Azienda per la Mobilità nell'area di
Taranto) in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore con sede in Taranto Via G.Battista
n.667 - TARANTO

Vi delego a rappresentarmi e
difendermi nel presente giudi-
zio e nelle fasi successive di
impugnazione ed esecuzione,
conferendoVi ogni più ampia
facoltà di legge, comprese
quelle di chiamare il terzo in
causa, spiegare domande ri-
convenzionali, rinunziare agli
atti ed al giudizio, accettare le
altrui rinunzie agli atti, conci-
liare, transigere, riscuotere e
quietanzare, con promessa di
rato e valido. Vi autorizzo a
nominare in Vs. vece altro
procuratore con gli stessi
poteri. Eleggo domicilio nel
Vs. studio in Taranto.

Taranto

2)INPS in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il
Grande n.21;

è autorizzato

3)INAIL, in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore con sede legale in Roma alla Piazza IV
Novembre n.144

A.M.A.T. - TARANTO

4 DIC. 2000

Dirigente-Ammin.vo

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Ragioneria

Ufficio Prod. del Traffico

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti

Convenuti

FATTO

Depositata in cancelleria

1)Il ricorrente è dipendente dell'AMAT a far data
dal 16/12/82.

11 APR. 2000

CANCELLIERE

1022

entelle

	Lo stesso ha sempre svolto le proprie prestazioni	stessi
	lavorative all'interno dello stesso reparto della	subo
	azienda, senza soluzione di continuità, in qualità	che
	di <u>ANTISTA</u> .	nell
	Le mansioni svolte continuativamente dallo stesso	2) In
	sono sempre state quelle di <u>CONDUCENTE DI LINEA</u> .	rico
	2) L'attività svolta dall'odierno istante ha	Auto
	comportato una continua e costante esposizione	brev
	dello stesso alle polveri di amianto essendo tale	util
	materiale abbondantemente impiegato dall'AMAT sia	anch
	direttamente che indirettamente attraverso	amie
	l'utilizzo di materiali contenenti la detta	1992
	sostanza.	auto
	3) Nonostante tale esposizione si sia verificata a	pres
	far data del 16/12/82 l'INAIL di Taranto,	E' ar
	richiesta con ricorso del 15/12/98 dall'odierno	cir
	istante, non ha fornito risposta positiva.	sinc
	MOTIVI	FIA
	1) Le mansioni cui il ricorrente era addetto per	part
	modalità ed ambiente di lavoro comportavano la	moto
	continua e prolungata presenza di polveri di	fian
	amianto all'interno dell'automezzo dove la	lav
	prestazione veniva offerta con la conseguente	ina
	esposizione al rischio suddetto. Rischio che si	amb
	realizza non tanto nella manipolazione dello	not

stesso quanto nella concreta possibilità di essere
subdolamente aggrediti da questi silicati fibrosi
che attraverso la vaporizzazione navigano
nell'aria.

2) In concreto le mansioni esercitate dal
ricorrente consistevano nella conduzione degli
Autobus aziendali. E a questo proposito giova una
breve panoramica sulle tipologie di autobus
utilizzate dall'azienda dal 1976 ai giorni nostri
anche perché la notevole presenza di polveri di
amianto sugli stessi è stata massiccia sino al
1994-95 data in cui sono stati acquistati nuovi
automezzi (Menarini e Setra) con una ridotta
presenza a bordo del materiale inquinante.
E' appena da notare, che seppur scomparsi dalla
circolazione i modelli FIAT 411 e 642 in uso però
sino al 1990, resistono in circolazione i mezzi
FIAT 418 e 410. Tutti questi mezzi, i primi in
particolare (FIAT 411 e 642), avevano il coperchio
motore rivestito in amianto e posizionato di
fianco all'autista che, durante tutto l'orario di
lavoro e di straordinario (anche allora cospicuo)
inalava le sostanze tossiche presenti in un
ambiente chiuso (PULLMANN) sprigionate dalla
notevole temperatura che il motore raggiungeva

	durante il percorso. Spesso, ed ancor oggi,		L.27/3/92
	inoltre i tubi di scarico dell'automezzo,		pensio
	rivestiti con fibre di amianto scaricavano		di cont
	all'interno dell'automezzo il proprio prodotto		specie
	gassoso aggravando la densità di fibre di amianto		periodo
	presenti. E ciò anche a causa dei pannelli di		obblig
	rivestimento della vettura, dei pavimenti della		derivar
	stessa, e dell'impianto frenante. Tutti in		rivalu
	amianto! Ancor oggi gli autisti, poi, si recano a		all'as
	ritirare i propri mezzi all'interno del capannone		per il
	officina, accendendo i motori in un ambiente		09/06/9
	chiuso e coibentato in Eternit!		all'as
	3)Per questo si può affermare che il ricorrente è		5)Va
	stato esposto all'amianto sin dal 16/12/82 avendo		ricorr
	operato sempre all'interno dell'automezzo con le		INAIL
	medesime mansioni. Ingiustificato pertanto appare		presta
	il diniego espresso dall'INAIL al riconoscimento		16/12/8
	di suddette esposizioni anche perché tutt'oggi		In.ogni
	negli stessi automezzi AMAT, ove continua ad		all'ar
	offrirsi la prestazione del ricorrente, l'amianto		indiper
	è presente in quantità massicce.		ricono
	DIRITTO		rivalu
	4)Per questi motivi non può negarsi l'applicazione		pensio
	del beneficio previsto dall'art.13, comma 8 della		coeffi
	L.27/3/92 n.257, così come modificato dalla		alle d

gi. C. 274/93. Applicazione che comporta, ai fini,
 zzo. pensionistici il riferimento, non al solo periodo
 vano di continua esposizione (che peraltro nel caso di
 otto specie di, oltre 10 anni) bensì all'intero
 ento periodo lavorativo, soggetto all'assicurazione
 di obbligatoria contro le malattie professionali
 alla derivanti dalla esposizione all'amianto. Dunque va
 in rivalutato l'intero periodo lavorativo soggetto
 no a all'assicurazione contro le malattie professionali
 none per un coefficiente 1,5. (cfr. Pretura di Padova
 ente 09/06/92) e senza aver esplicito riguardo
 al mesotelioma, stitico.
 te è 5) Va pertanto riconosciuto il diritto del
 endo ricorrente all'attestazione di certificazione
 n le INAIL ex art. 274/93 per l'intero periodo di lavoro
 opare prestato alle dipendenze dell'AMAT, e cioè dal
 ento 16/12/82 a tutt'oggi.
 oggi In ogni caso, in ossequio alle disposizioni di cui
 a ad art. 13 comma 8° della predetta legge,
 tanto indipendentemente dall'accertata esposizione, va
 riconosciuto il diritto del ricorrente alla
 rivalutazione dell'anzianità contributiva, ai fini
 zione pensionistici, mediante applicazione del
 della coefficiente 1,5 dell'intero periodo di lavoro
 dalla alle dipendenze della società AMAT.

	Per tali motivi, il ricorrente come sopra	ricorrenza
	rappresentato e difeso	comma
	RICORRE	d.l.
	al Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice	modificando
	del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di	01/06/83
	comparizione parti e di discussione della causa,	4) in
	voglia accogliere le seguenti	punto
	CONCLUSIONI	1) INPS
	1) Accertare e quindi dichiarare, ove occorra	Grande
	all'esito di C.T.U. tecnico e medico/legale, che	rappresenta
	nel periodo dal 16/12/82 a tutt'oggi presso la	dell'azienda
	società convenuta sono state svolte lavorazioni ed	dipendenti
	attività comportanti l'esposizione ad amianto	5) cons
	nonché la diffusione delle fibre negli ambienti di	del su
	lavoro dove ha operato e opera il	ricost
	ricorrente;	ricorr
	2) Accertare e quindi dichiarare, conseguentemente,	comma
	che il ricorrente è stato esposto all'amianto per	6) con
	tutto il periodo in cui ha prestato attività	giudiz
	lavorativa presso gli automezzi dell' AMAT, o per	da dis
	quello che risulterà in corso di causa;	antici
	3) per l'effetto, previo accertamento	Espress
	dell'illegittimità e infondatezza del	dell'e
	provvedimento emesso dall'INAIL di Taranto,	In via
	dichiarare il diritto del ricorrente al	A) DEFE

sopra riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13
comma 8 della legge 257/92, come novellata dal
d.l. n. 162 del 05/06/1993, convertito, con
modifiche, nella legge 271/1993, dal
01/06/1994 a tutt'oggi;
4) In ogni caso, anche per le ragioni di cui al
punto 2) dei motivi che precedono, Condannare
l'INPS, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
grande, 24, all'unica persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, alla rivalutazione
dell'intero periodo lavorativo del ricorrente alle
dipendenze dell'AMAT;
5) conseguentemente Condannare l'INPS in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore, alla
costituzione dell'anzianità contributiva del
ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 13
comma 8 della legge 257/92;
6) condanna di spese, diritti ed onorari di
giudizio, oltre CAP ed IVA nelle misure di legge,
da distrarsi in favore del deducente procuratore
antagonista;
Espressa riserva di azione per il risarcimento
del eventuale danno biologico subito.
In via istruttoria si chiede:
A) DEFERIRE l'interrogatorio formale ai legali

4) sc	1980-	1) "vero che durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della suddetta società, il ricorrente ha svolto le seguenti mansioni: CONDUCENTE DI LINEA".	2) "vero che queste ultime consistono soprattutto nella conduzione di autobus aziendali".	3) "vero che le maestranze con tale qualifica hanno condotto autobus del tipo FIAT 411 e 642, FIAT 418 e 410; Menarini e Setra";	B) in caso di esito negativo o di mancata comparizione:	1) ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze, sempre premesso "vero che" a mezzo dei testi da indicare nell'assegnando termine.	C) ordinare all'AMAT in persona del legale rappresentante pro-tempore l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti:	1) bolle di consegna dei materiali acquistati nel periodo dal 1980 a tutt'oggi;	2) scheda di richiesta materiale dal 1980 ad oggi;	3) cataloghi materiali di consumo relativi ai macchinari o automezzi periodo 1980-1999;	tribunale
-------	-------	--	---	--	---	---	--	---	--	---	-----------

eguenti 4 schede ricambi relative agli automezzi periodo

1980-1995

ro alle copie delle relazioni annuali inviate ex

orrente al 25/7/2 alla Regione Puglia ed alla U.S.L. di

NTE DI

BYA (nata) al CONTARP ovvero all'INAIL (sedi

attutto con presenza di persona del legale rappresentante

pro tempore, l'esibizione in giudizio della

ualifica relazione concernente la situazione dei lavoratori

indipendenti dell'AMAT;

BYA (nata) all'INAIL, in persona del legale

mancata rappresentante pro tempore, l'esibizione in

giudizio di tutta la documentazione relativa al

medesime

BYA (nata) con tecnico ambientale e medico legale

segnando al fine di accertare il periodo di esposizione

nonché l'esibizione in giudizio di tutta la

legale documentazione relativa alle strutture pesanti e

one in strutture pericolose dell'AMAT;

BYA (nata) con tecnico ambientale e medico legale

tati nel Al fine di accertare: 1) il periodo in cui si sia

utilizzato amianto e materiali friabili nei

ad oggi; topografia e sugli automezzi dell'Azienda AMAT; 2) se

tivi ai nella stessa esistono ancora materiali e/o

friabili in amianto; 3) se e quando l'azienda ha

provveduto alla eliminazione di tutte le parti dei
capannoni e degli automezzi compromesse dalla
presenza dell'amianto, e/o materiali
friabili; 4) se, come e quando sono state eseguite
tutte le prescrizioni dettate dalla legge 257/92 e
271/93. Quanto alla seconda, sulla scorta di
quanto accertato dalla prima, redigere parere
medico sugli effetti presumibili della esposizione
ambientale del ricorrente sul proprio stato di
salute.

Con riserva all'esito di richiesta di ogni altra
documentazione eventualmente occorrente.

Si produce:

1) Certificazione INAIL attestante la mancata
esposizione all'amianto del ricorrente.

Taranto, 11

AVV. FRANCESCO CALDERONI

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede;

vista la legge 633/1993

Fissa

l'udienza del 10/10/2010 ore con la
continuazione per la discussione del ricorso
ordinando alle parti di comparire personalmente

ti dei e l'originale se e dispone che copia del presente

dalla e che sia notificata alla controparte entro

teriali e la data odierna a cura del ricorrente.

seguite 112-5-2000

57/92 e

rtà di

parere

sizione

ato di

i altra

mancata

ALDERONI

con la

ricorso

nalmente

IL GIUDICE

conforme all'originale

11.2.2000

IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al Sig. ANAT

in pers. del lp. rapp. Te pro Tempore
Causale
abitante in Taranto - Via C. Battisti n. 65F

mediante consegna di copia conforme all'originale
a mani.

a mani dell'impiegato Conte Roberto
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti
- 4 DIC 2000

VITO TAMBURO
UFFICIO O.B.3
CORTE DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Al Consiglio di Amministrazione

A M A T - S E D E

Oggetto: Ricorso-reclamo.

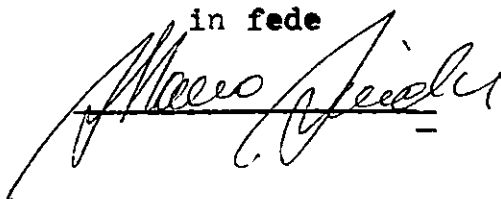
Il sottoscritto Agente... ALBANO MICHELE
dipendente AMAT matr. 101696 qualifica... CON LINGUA
in riferimento al procedimento di cui alla nota Aziendale
prot. 30/2000 del 09.05.2000 ricevuta il 18.05.2000
con il presente propone ricorso ai sensi dell'art. 58 del
R.D. 148/31 al Consiglio di Amministrazione di codesta
Azienda.

Ribadisce che, per quanto imputatogli, non ha respon-
sabilità alcuna.

A tal fine chiede che venga annullato il procedimen-
to di cui sopra.

Distinti saluti.

in fede



2^a MAG. 2000
Taranto,

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arriva n°	<u>5054</u>
del	<u>29 MAG 2000</u>
Dirigente Ammin. v.o	
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Taranto, li **06 APR. 2000**

Corrispondenza interna prot. n° AP/106

Al dipendente
Sig. ALBANO Michele
e p.c. Capo Area Personale
SEDE

OGGETTO: Liquidazione ferie

Si riscontra il suo ricorso gerarchico avente pari oggetto, per significarLe quanto segue.

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo di congedo annuale ex art. 22 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, va risolta alla stregua della disciplina collettiva applicabile, attesa l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione...".

In particolare, secondo l'art. 10 del CCNL 12/03/1980, durante il periodo annuale di ferie, agli agenti deve essere corrisposta la retribuzione normale, così come determinata dall'art. 1, ultimo comma, dello stesso CCNL.

Il precitato articolo 1 esclude espressamente dal computo della retribuzione normale tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legati alle effettive e/o particolari prestazioni.

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

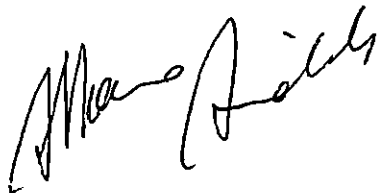
Le indennità da Lei elencate nel ricorso sono, invece, riconducibili alla succitata qualificazione.

Infine, con riferimento al compenso per il lavoro straordinario, si evidenzia che lo stesso non è computabile nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, neanche qualora la prestazione straordinaria sia prestata in maniera fissa.

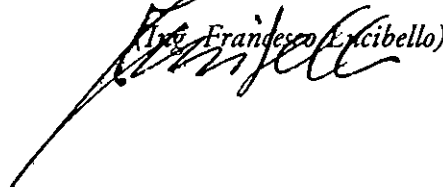
Ad ogni buon conto, si rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente a parte del diritto di credito da Lei rivendicato e da quest'Azienda contestato anche nel merito.

Pertanto, per le motivazioni addotte, il ricorso promosso non è accolto.

Distinti saluti



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)


Spett.le Direzione AMAT
Sede

RICORSO GERARCHICO

OGGETTO : Ricorso gerarchico ex articolo 10 R.D. 08/01/1931 legge N.148

Il sottoscritto Dipendente ALBAIO Michele con qualifica di P.M.,
in forza alla azienda AMAT matr. 101656

CHIEDE

Che le giornate di ferie usufruite dal 1989 vengano integrate a seguito dell'errata corrisponsione della retribuzione delle giornate di congedo (ferie) nella remunerazione del valore delle competenze escluse: lavoro straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità progetti specifici, indennità parametrica, indennità per lavoro notturno, in modo che la sua giornata di congedo sia retribuita come fosse sul posto di lavoro.

Così come una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, che la retribuzione dovuta al Lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali, deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto normalmente al Lavoratore durante l'espletamento della normale attività lavorativa, conformemente alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, 3° comma della Costituzione.

Tale istanza viene sottoscritta a tutti gli effetti di legge e contratto anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Con la presente inoltre delego la O.S. S.I.N.A.I. a trattare la problematica di cui sopra in tutte le sedi, ivi compresa una eventuale transazione.

Taranto,

29 DIC. 1999

A. M. A. T. TARANTO	
022667	
29 DIC. 1999	
del	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

In fede





Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

*acquisti
della dei 31
dell'Avv.
Anglio*

Direzione Provinciale del Lavoro
Piazzale Bestat n°27 - 33 tel.099/7353557 fax 099-7352986
TARANTO

Si prega di citare nella risposta l'intera
sigla e i numeri di protocollo

Prot. 9612

OGGETTO:

CONVOCAZIONE

per il giorno 17 marzo 2000

per le ore 09,30

col seguito:

A.M.A.T. - TARANTO	
29 FEB. 2000	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☒
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

25 FEB. 2000

Alla DITTA AMAT

VIA C. BATTISTI, 657 - TARANTO

Al Lavoratore **ALBANO MICHELE + 31 (V. ELENCO ALL.)**

C/O FILT/CGIL-FIT/CISL-UILTRASPORTI E

Alle ASS/ZIONI SINDACALI:

FILT/CGIL-FIT/CISL-UILTRASPORT

Quest'Ufficio ha indetto la riunione indicata in oggetto, allo scopo di tentare la conciliazione della controversia di lavoro promossa da: **ALBANO MICHELE + 31 (VEDI ELENCO ALLEGATO)**
su richiesta: **FILT/CGIL-FIT/CISL-UILTRASPORTI E SINAI/CON**
ed avente per oggetto:
RISARCIMENTO DANNO PER MANCATA FRUIZIONE RIPOSO SETTIMANALE A PARTIRE DAL 1992

Le parti e le Associazioni in indirizzo sono pertanto invitate a partecipare, nel giorno e nell'ora fissati, con l'avvertenza che sia il datore di lavoro, sia il lavoratore potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di lettera di delega autenticata, a transigere e conciliare comunque la controversia.

E' superfluo aggiungere che il mandato in parola potrà essere affidato, sempre per scritto, anche al rappresentante le Associazioni in indirizzo.

IL DIRETTORE
(DOTT. E. V. ANDRISAN)

10 22

estellu
mu



Prot. n°: Dir/.....

357/2000

Taranto, 09/02/2000

Spett.le

Direzione Provinciale del Lavoro
di Taranto

Piazzale Bestat n°33

74100 TARANTO

OGGETTO: Richiesta di convocazione per tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.

Con la presente si chiede di essere convocati dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione, unitamente ai segretari territoriali responsabili di categoria della FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SINAI CONFSAL, al fine di esperire il tentativo di conciliazione della controversia relativa alla richiesta di risarcimento del danno per mancata fruizione del riposo settimanale a decorrere dal 1992 con i dipendenti di cui all'allegato elenco.

Si precisa che i dipendenti sono domiciliati presso le OO.SS. indicate, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lyfello)

17/3/2000



*A*zienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Albano Michele

Antonucci Domenico

Avitabile Rocco

Bobbio Francesco

Calabretti Cosimo

Calia Giuseppe Nicola

Cantando Giuseppe

Cazzato Antonio

Convertino Pietro

Chiarolla Giuseppe

De Giorgio Michele

Fornaro Vincenzo

Gentile Girolamo

Granio Nicola

Latagliata Luigi

Massafra Sebastiano

Angiulli Ettore

Armento Salvatore

Bellavista Claudio

Buccolieri Giuseppe

Calella Leonardo

Caliandro Vinicio

Cardellicchio Giuseppe

Cellamare Vincenzo

Cristallo Paolo

D'Aprile Giuseppe

De Pace Francesco

Forliano Antonio

Fraccascia Stefano

Gianfrate Francesco

Lamarina Gino

Mastronardi Francesco

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
MOD. 100 T A R A N T O
L. - D.R.F.L. - 123

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE DEL LAVORO DI TA

AGCOMANDATA

A/R

Prot 9612

A. R.

Ditta A N A T

Via C. Bellotti, 657

Torino

Tab. 1 - I.P.Z.S. (c. 2.650.000)
14 x 16,2

R



10375294777-9



9 - 1022

N° 33 del Registro



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

cartelle degli interessi
indicate in
verso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi in appello dipendenti vari - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.

L'anno duemila, il giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti gli atti di appello promossi dai dipendenti Bellavista Claudio + 2 e Carriero Francesco + 7, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Passiatore, intesi ad ottenere la riforma delle sentenze n° 5781/98 e n° 5809/98 emesse dai Giudici del Lavoro di Taranto in favore dell'A.M.A.T. e, conseguentemente, la dichiarazione del diritto degli appellanti a percepire l'indennità di vacanza contrattuale, oltre interessi e svalutazione, nonché la condanna dell'Azienda al pagamento delle spese del doppio grado dei giudizi;
- ritenuto doversi costituire in giudizio affidando il mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso i ricorsi in appello in narrativa specificati, promossi dai dipendenti Carriero Francesco + 7 e Bellavista Claudio + 2, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Passiatore, affidando l'incarico di difesa dell'Azienda all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la spesa di £ 200.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE

F/to : (dott. Mario Razzini)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale -
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il 14 FEB. 2000

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semeraro Raffaele)

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - Tel/Fax 099/8712628
74024 MANDURIA (TA)

STUDIO LEGALE
AVV. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - Tel/Fax 099/8712628
74024 MANDURIA (TA)

C. p. e

R.G. 244/99

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO - GIUDICE DI APPELLO -

Atto di appello

per CARRIERO Francesco, ALBANO Michele, ORSO Cosimo, PAGANO Fedele,
SPAGNULO Giuseppe, CHIAROLLA Giuseppe, BIANCO Vito, CUFARI Benito,
elettivamente domiciliati in Taranto alla via Sorcinelli 53 (studio avv. Giuseppe
Macri) presso e nello studio dell'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore che
congiuntamente li rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso
introduttivo di primo grado RG. 15224/95 Pretura Lavoro Taranto, da valere anche
nella presente fase, appellanti.

Contro

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità di Taranto - rappresentata e difesa dall'avv.

Olimpia Cimaglia, appellata

per la riforma integrale della sentenza n. 5809 depositata il 21/9/1998, non
notificata, emessa dal Pretore del Lavoro di Taranto Dott. Vito Vozza

Diritti

trasferita

- Con ricorso notificato in data 22/11/1995 gli appellanti, tutti dipendenti dell'AMAT - Totale L.

Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in qualità di conducenti di linea
chiedevano la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di vacanza
contrattuale sulla base del punto 2 del Protocollo d'intesa del 23/7/1993, stipulato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tra OO.SS. dei lavoratori e datori di
lavoro, il quale prevede che allo scadere del terzo mese di vacanza contrattuale ai
lavoratori spetta una indennità mensile pari ad una percentuale pari al 30% del tasso di
inflazione programmato, computato sui minimi tabellari, aumentata del 50% alla
scadenza del sesto mese, la cui erogazione è destinata a cessare dal momento di
decorrenza dell'accordo di rinnovo.

- firmataria di detto Protocollo era anche la CISPEL, a cui aderiva la convenuta.

- In data 31/12/1991 era scaduto il CCNL degli autoferrottranvieri del 2/10/1989
mentre il nuovo contratto era stato stipulato solo in data 11/4/1995, recependo l'ipotesi

URGENTE

V. Si. 15224/95
SEZIONE LAVORO
Taranto, 24/11/99
IL PRESIDENTE

Totale L.

Dirigente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20 SET 1999
IL CANCELLIERE
(MONTATO)

giurisprudenza formatasi sul punto è univoca (sentenza Pretura Manduria n. 166/96 del 8/11/1996, confermata dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 1086 del 29/4/99 - 29/7/1999) - dalla quale si è immotivatamente discostato il Pretore di Taranto - nel senso di attribuire all'indennità in parola natura di diritto quesito della quale il sindacato non può disporre attraverso contratti collettivi che modifichino retroattivamente la disciplina da cui quel diritto quesito ha tratto origine. Quindi nell'interpretare la clausola in questione dell'ipotesi dell'accordo di rinnovo del 13/12/1994 (e poi dell'accordo di rinnovo del 11/4/1995) non è possibile attribuire all'aggettivo " integrale " il significato voluto dal Pretore.

Per le stesse ragioni non è informato a coerenza con il dato normativo la comparazione economica tra le due erogazioni - operata dal Pretore - per attribuire carattere migliorativo alla somma per una tantum rispetto all' importo dovuto a titolo di indennità di vacanza contrattuale, tale da escludere il connotato di rinuncia e/o transazione, in quanto si tratta di istituti che operano su piani diversi, affatto sovrapponibili tra loro. Parimenti affatto persuasivo l'argomento ermeneutico tratto dal co. 5 dell'accordo di rinnovo del 13/12/1994, laddove si prevede che al personale cessato o sospeso tra il 1/1/1994 ed il 30/11/1994 spetta non l'intero importo dell'una tantum bensì una somma riproporzionata al periodo di effettiva prestazione del servizio. Se è pur vero che per effetto del disposto dell'art. 7 L. 438/1992 si è operata ex lege la proroga del contratto collettivo degli autoferrotranvieri - scaduto il 31/12/1991 - sino al 31/12/1993, ciò non toglie che le parti una volta libere in sede di rinnovo contrattuale, determinando l'importo della somma forfettaria una tantum, abbiano necessariamente tenuto presente il lungo periodo di vacanza contrattuale che aveva depauperato non poco i livelli retributivi, di tal guisa per un giusto principio di parità di trattamento tra i lavoratori si intese proporzionare l'attribuzione dell'erogazione al periodo di effettivo servizio unicamente per i neo assunti dal 1/1/1994: diversamente costoro avrebbero ingiustificatamente beneficiato dello stesso trattamento economico dei lavoratori più anziani. Tale non può che essere il

indisponibilità per via di rinuncia e/o transazione della indennità di vacanza contrattuale in assenza di uno specifico mandato alle parti collettive, giunge tuttavia ad un approdo interpretativo erroneo ed inaccettabile laddove ricomprende nell'importo una tantum attribuito " a copertura integrale del periodo pregresso" previsto dall'art. 13 co. dell' ipotesi di rinnovo del 13/12/1994, poi consacrata nell'Accordo del 11/4/1995, quanto dovuto a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Non v'è dubbio che la somma una tantum attiene alla mancata retroattività degli aumenti retributivi stabiliti nell'accordo di rinnovo a far data dal dic. 1994, affatto sovrapponibile con l'indennità di vacanza contrattuale prevista dal richiamato protocollo di intesa del 23/7/1993, la quale al contrario ha natura non propriamente retributiva dal momento che ha una esclusiva finalità di copertura almeno parziale della perdita del valore di acquisto delle retribuzioni durante la carenza contrattuale e nel contempo una funzione di deterrenza per le parti collettive a proseguire le trattative ad oltranza, tant'è che il dies a quo del diritto all'indennità è correlato alla scadenza del trimestre successivo alla presentazione delle piattaforme contrattuali. Il diritto del lavoratore pertanto si perfeziona durante il periodo di vacanza contrattuale, mentre l'importo una tantum di norma è disciplinato nel successivo rinnovo contrattuale, fatto giuridico che opera come evento estintivo ex nunc del correlativo diritto del lavoratore alla predetta indennità. Di tal guisa l'importo una tantum non può affatto ricomprendere l'indennità in parola per essere quest'ultima già entrata nel patrimonio del lavoratore, a meno che le parti collettive non ritengano di esplicitare espressamente l'assorbimento dell'una nell'altro: di questo tuttavia non vi è traccia nel chiaro disposto del rinnovo contrattuale del 13/12/1994, contrariamente a quanto previsto nei rinnovi contrattuali di altre categorie di lavoratori (vedi l'ipotesi di rinnovo CCNL del 12/4/1995 settore Autotrasporti e Spedizioni, sottoscritto dalla FILT-CGL-FIT-CISL e UIL TRASPORTI, e cioè le stesse organizzazioni che hanno sottoscritto l'ipotesi di rinnovo del CCNL. Autoferrotranvieri del 13/12/1994 e 11/4/1995). La

che le parti stipulanti volessero ricomprendere la indennità di vacanza nell'importo forfettario una tantum determinato in relazione a ciascun livello. Premesso che la decorrenza degli aumenti retributivi è fissata a far tempo dal dic. 1994, la norma prevede la corresponsione di somme " a copertura integrale del periodo pregresso" precisando che al personale cessato o sospeso tra l' 1/1/1994 ed il 30/11/1994, id est tra la scadenza del CCNL precedente e la decorrenza del nuovo, spettava non l'intero importo bensì una somma riproporzionata al periodo di effettiva prestazione del servizio. E' chiaro dunque che si tratta di compensi destinati a coprire il periodo intermedio tra la scadenza del vecchio CCNL e la stipula del nuovo, periodo al quale non trovavano applicazione gli aumenti retributivi La volontà di attribuire a tali compensi funzione esaustiva di ogni pretesa rispetto alla fase precedente deriva dall'inequivoco uso dell'espressione " a copertura integrale del periodo pregresso", che altrimenti non avrebbe significato alcuno".

Aggiunge il Pretore: " E' vero che, in difetto di specifico mandato, è precluso alle OO.SS. disporre dei diritti ormai entrati nel patrimonio degli aderenti producendo effetti per essi sfavorevoli. Nel caso di specie però l'importo una tantum fissato contrattualmente è sensibilmente superiore a quello derivante dall'applicazione della percentuale prevista dal punto 2 del Protocollo 23/7/1993..... A ben vedere, quindi, le parti collettive non hanno disposto del diritto quesito all'indennità di vacanza contrattuale in via di rinuncia o transazione ".

La sentenza del Pretore è erronea, indi deve essere riformata per i seguenti MOTIVI

1 - Violazione e falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 e segg. C.c. e dei principi che presidono la materia, motivazione carente ed illogica.

Il Pretore pur muovendo dal postulato, indubbiamente esatto, della natura cogente e non meramente programmatica dell'accordo interconfederale del 23/7/1993, dove nulla viene rimandato alla contrattazione collettiva di settore, nonché della

di rinnovo formulata tra le parti in data 13/12/1994: detto accordo di rinnovo all'art. 13 prevedeva la corresponsione di una somma forfettaria una tantum pro capite lorda, da corrisondersi in due rate, a titolo di aumenti retributivi arretrati " a copertura integrale del periodo pregresso".

- Tale somma ritenevano gli appellanti non poteva considerarsi comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale maturata dall'aprile 1994 sino alla data del rinnovo o, quanto meno, sino al 31/12/1994, tantopiù che una diversa previsione contrattuale sarebbe inevitabilmente viziata da nullità per violazione di un diritto quesito del lavoratore attenendo ad una fase del rapporto già esaurita, come tale intangibile ed indisponibile dalle parti collettive in assenza di un espresso mandato.

- Rimaneva vano il reclamo gerarchico promosso dai ricorrenti.

**

- Costituitasi in giudizio, l'Amat contestava il fondamento della domanda: pur non contestando la decorrenza ed il quantum dell'indennità richiesta, deduceva la natura meramente programmatica dell'Accordo Interconfederale del 23/7/1993 con riguardo all'indennità in parola, da regolamentare in sede di rinnovo degli accordi collettivi di categoria. Di tal guisa l'importo una tantum dell'art. 13 del rinnovo del contratto degli autoferrottranvieri attribuito " a copertura integrale del periodo pregresso" doveva necessariamente ricomprendere l'importo a titolo di indennità di vacanza contrattuale richiesto dai ricorrenti.

- In via subordinata la convenuta, nell'ipotesi di declaratoria di nullità della clausola contenente la previsione di corresponsione di somme una tantum, chiedeva la restituzione della differenza tra quanto corrisposto e quello dovuto a titolo di vacanza contrattuale sulla base del Protocollo d'intesa del 23/7/1993, oltre accessori.

**

- Con la sentenza in epigrafe il Pretore del Lavoro rigettava la domanda con la seguente motivazione: " Nel caso di specie va innanzi tutto chiarito che l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 13, co. 4 e 5, cit. conduce a ritenere

significato fatto palese dalle parole del testo, coerentemente con la finalità tenuta presente dalle parti collettive stipulanti.

Per quanto innanzi, gli appellanti ut sopra rappresentati e difesi CONCLUDONO:

- 1) in totale riforma della sentenza del Pretore di Taranto in epigrafe, previa declaratoria di nullità di ogni disposizione pattizia successiva al protocollo di intesa del 23/7/1993, limitatamente all'indennità per cui è causa,
- 2) dichiarare il diritto degli appellanti a percepire l'indennità di vacanza contrattuale dal periodo di paga aprile 1994 sino alla data della prima ipotesi di rinnovo del 13/12/1994, nella misura del 30% della inflazione programmata per l'anno 1994 calcolata sul minimo retributivo e contingenza, elevata al 50% con decorrenza dallo scadere del sesto mese di vacanza contrattuale, ovvero dal 1/7/1994;
- 3) per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle somme spettanti a tale titolo ad ogni singolo lavoratore per il medesimo periodo, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali calcolati sull'importo dell'indennità mensile non percepita;
- 4) condannare l'appellata alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato/procuratore antistatario.

Si deposita fascicolo di primo grado; copia sentenze Tribunale di Taranto.

Taranto li 18/9/1999

avv. Arcangelo Maurizio Passiatore

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Visto l'art. 110 del D.Lgs. 11-6-1973
n. 533, nonché l'art. 11 del Dott.
F. SEBETTI - Posa per la
discussione l'udienza del 9-3-2000
TARANTO, li 14-9-99

IL PRESIDENTE

Giuseppe Fazio

UNOLITE

Copia conforme originale di n° _____ fascina, rilasciata
a richiesta avv. Faticchia
per uso uffice

Taranto, 08 FEB 2000

IL DIRETTORE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZ. DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al Sig. AMAT

~~presso il suo procuratore~~ Avv. OLIMPIA GIACCHIA

abitante in Taranto - Via C. BATTISTINI n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale.

A. MARI

Avv. Olimpia Giacchia
10 febbraio 2000

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

AL Direttore Generale
dell' A.M.A.T.
Ing. Francesco Lucibello
SEDE

OGGETTO: Transazione T.F.R.

Il sottoscritto ALBANO MICHELE, dipendente di
codesta Azienda con la qualifica di CONDUCENTE, visto
l'accordo aziendale sottoscritto il 21/gennaio/1999 con le OO.SS. CGIL,
CISL, UIL, FAISA-CISAL e U.G.L., relativamente all'inclusione del lavoro
straordinario nella base di calcolo del T.F.R.

DICHIARA

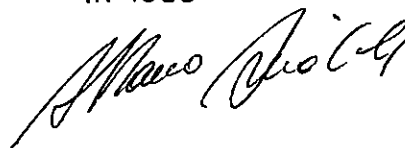
di voler aderire alla relativa transazione, i cui conteggi dovranno essere
effettuati secondo i criteri indicati ai punti a) e b) dell'art. 2 del citato
Accordo.

Taranto li, 16/3/99

no 22

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. arrivo n°	3306
del	17 MAR. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	

In fede





Prot n°

AP/184

Taranto, li 18/03/1999

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il Sig. ALBANO Michele, nato a Taranto il 09/01/1958 é stato assunto alle dipendenze dell'AMAT il 16/12/1982 con la qualifica di Conducente di linea reparto movimento.

Da un esame della cartella personale del dipendente risulta il seguente sviluppo di carriera:

dal 12/03/1988 al 01/11/1988 servizi ausiliari a seguito di inidoneità temporanea.

dal 01/01/1989 a tutt'oggi Conducente di linea livello 6°

Tanto si rilascia, per usi consentiti dalla Legge, a richiesta dell'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

SPETT.le

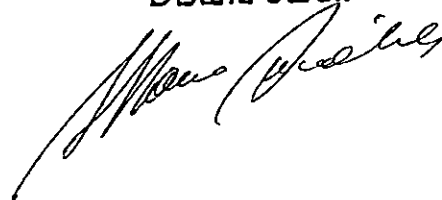
AMAT
Ufficio Personale

Oggetto CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto ALBANO MICHELE chiede il curriculum professionale
con l'indicazione, per ogni periodo, delle mansioni effettivamente svolte per richiesta

Ex art. 13 c. 7 e 8 L.N. 257/92 modificata dalla L.N. 271/93

Distinti Saluti



Spett/le Direzione Generale

AMAT - SEDE

Il sottoscritto ALVARO NICOLE

dipendente di codesta Azienda, con la qualifica di.....

CONFERENTE matr. 101696

chiede:

di poter effettuare una transazione in riferimento alla
controversia dei mancati riposi per gli anni 92 in poi;

distinti saluti.

in fede

Mauro Perillo

Taranto li 3-11-99

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Andromeda <u>20226</u>	
04 NOV 1999	
Direzione Amministrativa	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Affari	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Regionale	☐
Ufficio Reg. del Traffico	☐
Ufficio Spese	☐
Ufficio Contratti	☐

1022

cartelle p
data copia p.d. 2000
in replica e
incontrato
M

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Corrispondenza interna AP/365

Taranto, li **20 APR. 1999**

All'Agente

Sig. ALBANO Mario

SEDE

Oggetto: documentazione giustificativa anticipazione di T.F.R. transazione straordinario sul T.F.R.

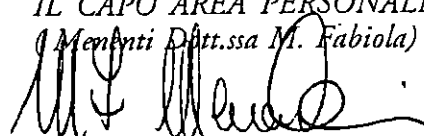
Con l'accordo Aziendale del 21/gennaio/1999, in materia di inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo del T.F.R. (ratificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 14/99), all'art. 3 le parti hanno precisato, che con la sottoscrizione dell'atto transattivo individuale, si devono intendere acquisite definitivamente dai dipendenti "tutte le anticipazioni di T.F.R. erogate alla data di ratifica dell'accordo, senza necessità che venga prodotta la documentazione giustificativa".

L'agente in questione ha sottoscritto la transazione in oggetto e, pertanto, nessuna documentazione può essere richiesta.

1022

IL CAPO AREA PERSONALE

(Mententi Dott.ssa M. Fabiola)



Taranto, li **23 LUG. 1998**Corrispondenza interna prot. n° AP/1287**Oggetto** : Anticipazione T.F.R.

Al dipendente
Sig. ALBANO Mario
e p.c. Dirigente Amm.vo
Capo Area Personale
SEDE

**Questa Direzione,**

- atteso che, nel corso dell'anno 1995, Lei ha usufruito dell'anticipazione di T.F.R. per acquisto 1ª casa per sé;
- rilevato che già con la nota con cui le veniva comunicata la concessione dell'anticipazione, Le si rammentava l'obbligo di presentare, entro il termine previsto dall'A.N. in materia e dal regolamento aziendale vigente, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta (copia dell'atto di acquisto);
- preso atto che a tutt'oggi la suddetta documentazione non é stata presentata;
- visti gli artt. 5 e 6 dell'Accordo Nazionale del 04/02/1983 e gli artt. 6 e 7 del Regolamento aziendale vigente in tema di concessione di anticipazione di TFR;

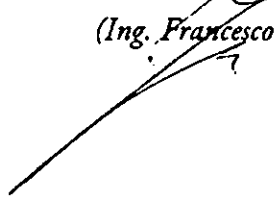
DISPONE

che Lei presenti la documentazione di cui sopra all'Ufficio Gestione del Personale, entro e non oltre il 30 settembre 1998.

In caso negativo, l'Azienda dovrà recuperare l'importo erogato a titolo di anticipazione di TFR, secondo le modalità indicate negli Accordi citati e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Francesco Lucibello*)



A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

V.P.
nelle cartelle personali
copie delle note di
transmissioni + copie delle
transmissioni *U*
Taranto, 01/06/1999

Corrispondenza interna prot. n° _____

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5820
01 GIU. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: contenzioso relativo alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto.

10922
Le trasmetto l'originale del verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, in data 14/05/1999, dai dipendenti Mancini Emilio, Chiarelli Antonio, Palattella Giovanni, Calò Giuseppe, Marinelli Egidio, Albano Michele, Pellicani Antonio, De Roma Tommaso, Graniglia Domenico, Maiorano Emilio, Maldarizzi Francesco, Ruggiero Antonio, Gianfrate Francesco, Franco Giuseppe ed Immune Giovanni.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Olimpia Cimaglia

Viggiuoli nelle
castello di Mottola
Emilio
M

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno quattordici del mese di maggio 1999 dinanzi alla
Commissione provinciale di Conciliazione, composta dai seguenti sigg.

PRESIDENTE : dott. ROBERTO SOLITO

COMPONENTI DATORIALI : RAG. COSIMO COMBARDI (UPA)

COMPONENTI DEI LAVORATORI : SIG. FERNANDO LUMINO (CGIL)

si sono presentati:

- 1) L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n°657, in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente transazione giusta accordo aziendale ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°14 del 21/01/1999, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;
- 2) Mancini Emilio, nato a Statte il 06/04/1951;
- 3) Chiarelli Antonio, nato a Mottola il 12/09/1955;
- 4) Palattella Giovanni, nato a Mottola il 23/11/1959;
- 5) Calò Giuseppe, nato a Collepasso (LE) il 18/03/1944;
- 6) Marinelli Egidio, nato a S. Giorgio Jonico (TA) il 21/08/1959;
- 7) Albano Michele, nato a Taranto il 09/01/1958;



- 8) Pellicani Antonio, nato a Taranto il 30/04/1954;
- 9) De Roma Tommaso, nato a Taranto il 28/03/1955;
- 10) Graniglia Domenico, nato a Taranto il 28/11/1950;
- 11) Pacifico Francesco, nato a Taranto il 03/09/1957;
- 12) Maioranò Emilio, nato a Maruggio il 15/11/1962;
- 13) Maldarizzi Francesco, nato a Mottola il 05/04/1962;
- 14) Ruggiero Antonio, nato a Faggiano il 23/02/1959;
- 15) Pacciana Lorenzo, nato a Taranto il 28/05/1951;
- 16) Gianfrate Francesco, nato a Locorotondo (BA) il 05/07/1941;
- 17) Franco Giuseppe, nato a S. Marzano il 13/09/1956;
- 18) Immune Giovanni, nato a Taranto il 16/07/1952;



assistiti dalle seguenti OO.SS.

FILT-CGIL, in persona di Mastroleo Paolo;

~~FIT-GISL, in persona di Imperio Michele,~~

UILT, in persona di Muscetta Pietro;

U.G.L., in persona di Tomasi Patrizio;

FAISA-CISAL, in persona di De Vita Lucio;

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: mancata inclusione del compenso percepito per il lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.

PREMesso

a) che, su richiesta delle OO.SS., é stata affrontata la problematica in ordine al diritto dei dipendenti dell'AMAT a veder incluso nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di anzianità il compenso percepito a

titolo di lavoro straordinario;

b) che in data 21 gennaio 1999 è stato sottoscritto un accordo tra l'AMAT e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL e UGL, ratificato dal C.d.A. dell'AMAT con deliberazione n°14 del 21/01/1999, accordo che qui di seguito si riporta:



L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 del mese di gennaio, fra l'AMAT rappresentata dal Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, e le rappresentanze sindacali:

CGIL, in persona del sig. BRAMO Francesco

CISL, in persona del sig. IMPERIO Michele

UIL, in persona del sig. DE GREGORIO Luciano

FAISA-CISAL, in persona del sig. DE VITA Lucio

UGL, in persona del sig. ATTOLLINO Francesco

premesso :

- *che con decorrenza 1° giugno 1982 la legge n° 297/82 ha riformato l'istituto dell'indennità di anzianità trasformandola in trattamento di fine rapporto;*
- *che, stante la variegata articolazione della struttura retributiva del CCNL autoferrotramvieri, con diverse varianti a livello locale, nonché con diversificate modalità di erogazione della prestazione, non è stato mai raggiunto a livello nazionale un accordo sulla determinazione della base di calcolo del suddetto TFR, avuto riguardo in particolare agli istituti contrattuali da includervi;*
- *che in varie aziende, e da ultimo presso l'AMAT, è sorto contenzioso, con gli ex dipendenti, per quanto riguarda l'inclusione dello straordinario ed in particolare di quello continuativo e strutturale;*
- *che, tuttavia, per quanto riguarda il personale ancora in forza, è opportuno ricercare una soluzione transattiva che valga ad*

- eliminare in radice ogni possibile contenzioso, anche al fine di salvaguardare l'armonia nell'ambiente di lavoro;*
- che l'accordo sull'inclusione dello straordinario nella base di calcolo del TFR deve riguardare il periodo dal 1° giugno 1982 al 31/12/1998, nonché la regolamentazione per il futuro;*
 - che, inoltre, il sindacato ha chiesto che il presente accordo ponga fine alle discussioni, in atto con molti dipendenti, circa le certificazioni da esibire a fronte delle anticipazioni di TFR erogate negli ultimi anni;*
 - che attualmente i dipendenti in forza, interessati al suddetto accordo, sono 503;*

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Art. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro sono state svolte pressoché integralmente per fronteggiare esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste.

Art. 2

A) L'AMAT, a mero titolo transattivo, senza con ciò voler riconoscere alcuna delle pretese avanzate dai dipendenti ed esclusivamente in considerazione, da un lato, della necessità di conservare un clima di serenità sia nelle relazioni sindacali, sia nell'ambiente di lavoro e, dall'altro, al fine di prevenire o comporre eventuali controversie, aderendo alle richieste sindacali dirette ad ottenere condizioni di miglior favore e limitatamente ai lavoratori che aderiranno all'atto transattivo, allegato al presente accordo, ricalcolerà il T.F.R. secondo la seguente metodologia:

a) per il periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1998 verrà considerato il 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi verrà calcolata la quota TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni anno per anno;



b) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 si calcolerà la media annua delle ore di lavoro straordinario individuali nel periodo 1988/1998 e si applicherà ad ogni anno relativo al periodo 1983/1987.

Per il 1982 si calcoleranno i 7/12.

Per quanto riguarda il valore unitario dell'ora di straordinario si farà riferimento al valore 1988 applicando coefficienti riduttivi derivanti dal rapporto tra retribuzione minima conglobata di ogni anno rispetto a quella del 1988.

Sulle somme così risultanti verrà calcolata la quota di TFR così come al punto a).

c) per il periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1987 i lavoratori potranno optare per il calcolo del 65% di tutto il lavoro straordinario effettuato e su tali importi sarà calcolata la quota TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e relative rivalutazioni; in siffatta ipotesi dovranno produrre in Azienda, entro il 31/01/1999, copia dei cedolini paga del periodo in questione, al fine di documentare l'effettivo lavoro straordinario prestato e la rideterminazione delle somme avverrà esclusivamente sui dati forniti dai lavoratori.

I lavoratori che sceglieranno la metodologia di calcolo sub c) sottoscriveranno le transazioni a partire dal mese di aprile 1999.

B) Le somme così risultanti saranno erogate a titolo di anticipazione TFR straordinaria, assoggettate a ritenuta fiscale, come per legge.

La erogazione delle somme suddette, al netto delle ritenute di legge, avverrà nel periodo di paga del mese successivo alla data di sottoscrizione di ogni transazione.

Art. 3

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi individuali, si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data di ratifica del presente accordo da parte del Consiglio di Amministrazione, senza necessità



che venga prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione degli atti transattivi, i dipendenti rinunceranno a tutti i diritti ed alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie comunque connesse, inerenti o riconducibili alla inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto fino alla data del 31/12/1998, assumendo integralmente l'onere economico delle stesse, ove eventualmente intraprese.

Art. 4

Le costituite parti convengono che, stante l'attuale organizzazione del lavoro e la struttura dei turni, per l'accantonamento delle quote TFR, a partire dal 1999, il lavoro straordinario effettuato sarà considerato nella base di calcolo del TFR nei seguenti limiti:

a) personale turnista su turni di durata variabile: tutte le ore di lavoro straordinario rivenienti dall'espletamento dei turni, alle quali si aggiungeranno ulteriori 10 ore mensili, che giungeranno fino a 20 ore mensili, qualora il totale resti al di sotto di tale ultimo limite;

b) personale non turnista: fino a 20 ore mensili.

Tutte le altre ore di lavoro straordinario prestato saranno da considerarsi non strutturali, cioè necessarie a far fronte a situazioni contingenti e come tali saltuarie e non utili ai fini della determinazione della base di calcolo del T.F.R.

Art. 5

Il presente accordo dovrà essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT.

Successivamente, i lavoratori dovranno sottoscrivere individualmente l'atto transattivo, allegato al presente accordo, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto."

tanto premesso, tra le costituite parti si conviene e stipula quanto



segue:

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2) i dipendenti, così come sopra costituiti, avendo meglio
riconsiderato la propria posizione, danno atto che le prestazioni di
lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro fino al 31/12/1998 sono
state svolte pressoché integralmente per far fronte ad esigenze
organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste;

3) le parti convengono, con il presente negozio di accertamento, che
l'accantonamento TFR alla data del 31/12/1998 è rideterminato nelle
somme affianco di ciascun nominativo indicate, al lordo di legge,
somme comprensive della incidenza del lavoro straordinario, calcolato
secondo le modalità di cui all'accordo sindacale del 21/01/1999,
riportato in premessa (X=TFR al 31/12/98; Y=Incidenza L/S; Z=Totale
TFR rideterminato):

	X	Y	Z
a) Mancini Emilio	£ 49.478.190	+ 5.658.920 =	55.137.110
b) Chiarelli Antonio	£ 46.974.967	+ 5.525.074 =	52.500.041
c) Palattella Giovanni	£ 6.048.129	+ 507.600 =	6.555.729
d) Calò Giuseppe	£ 55.231.181	+ 1.955.279 =	57.186.460
e) Marinelli Egidio	£ 6.050.097	+ 588.760 =	6.638.857
f) Albano Michele	£ 47.673.644	+ 2.860.700 =	50.534.344
g) Pellicani Antonio	£ 55.473.705	+ 3.246.328 =	58.720.033
h) De Roma Tommaso	£ 46.227.851	+ 2.072.423 =	48.300.274
i) Graniglia Domenico	£ 25.022.220	+ 1.490.453 =	26.512.673
l) Pacifico Francesco	£ 47.441.522	+ 2.346.689 =	49.788.211
m) Maiorano Emilio	£ 6.110.816	+ 337.887 =	6.448.703
n) Maldarizzi Francesco	£ 20.334.856	+ 1.274.407 =	21.609.263

o) Ruggiero Antonio	£ 6.101.036 + 339.900 = 6.440.936
p) Pacciana Lorenzo	£ 38.064.446 + 454.410 = 38.518.856
q) Gianfrate Francesco	£ 26.362.356 + 6.413.079 = 32.775.435
r) Franco Giuseppe	£ 67.821.924 + 6.344.563 = 74.166.487
s) Immune Giovanni	£ 47.301.727 + 1.786.805 = 49.088.532

4) i dipendenti, così come sopra costituiti, dichiarano espressamente di accettare la suddetta rideterminazione e, pertanto, la stessa, relativamente all'incidenza del lavoro straordinario, è incontestabile e, conseguentemente, rinunciano a qualsiasi azione connessa alla rideterminazione degli accantonamenti di trattamento di fine rapporto per le causali di cui al presente atto sino al 31/12/1998 e, ove già proposte azioni giudiziarie, dichiarano di rinunciare agli atti delle stesse, assumendo integralmente l'onere economico delle suddette ed autorizzano, sin d'ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione ad eventuali controversie aventi ad oggetto la materia con il presente atto transatta;

5) a seguito della rideterminazione del TFR con la inclusione del lavoro straordinario, secondo le modalità di cui all'art. 2 lett. A) dell'accordo aziendale 21/01/1999, l'AMAT, aderendo alle richieste dei lavoratori e delle OO.SS. ed in esecuzione dell'art. 2 lett. B) del citato accordo aziendale, si impegna a versare, a titolo di anticipazione straordinaria del TFR, con le competenze del mese di giugno 1999, a ciascun lavoratore la somma affianco di ciascun nominativo indicata, al lordo delle ritenute di legge, somma



equivalente al 100% dell'incidenza del lavoro straordinario sul TFR alla data del 31/12/1998, così come convenzionalmente determinato nel precedente punto 3):

a) Mancini Emilio	£ 5.658.920
b) Chiarelli Antonio	£ 5.525.074
c) Palattella Giovanni	£ 507.600
d) Calò Giuseppe	£ 1.955.279
e) Marinelli Egidio	£ 588.760
f) Albano Michele	£ 2.860.700
g) Pellicani Antonio	£ 3.246.328
h) De Roma Tommaso	£ 2.072.423
i) Graniglia Domenico	£ 1.490.453
l) Pacifico Francesco	£ 2.346.689
m) Maiorano Emilio	£ 337.887
n) Maldarizzi Francesco	£ 1.274.407
o) Ruggiero Antonio	£ 339.900
p) Pacciana Lorenzo	£ 454.410
q) Gianfrate Francesco	£ 6.413.079
r) Franco Giuseppe	£ 6.344.563
s) Immune Giovanni	£ 1.786.805

6) con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, le parti si danno atto che si intenderanno acquisite definitivamente dai dipendenti costituiti in atto tutte le anticipazioni di TFR erogate alla data del 21/01/1999, senza necessità che sia prodotta la documentazione giustificativa, e sulle stesse non si procederà ad alcun ricalcolo.

7) l'AMAT, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta tutte le rinunzie di cui al precedente punto n°4 del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located on the right side of the page.

- a) Mancini Emilio
- b) Chiarelli Antonio
- c) Palattella Giovanni
- d) Calò Giuseppe
- e) Marinelli Egidio
- f) Albano Michele
- g) Pellicani Antonio
- h) De Roma Tommaso
- i) Graniglia Domenico
- l) Pacifico Francesco

Emilio Mancini

Chiarelli Antonio

Palattella Giovanni

Calò Giuseppe

Marinelli Egidio

Albano Michele

Pellicani Antonio

De Roma Tommaso

Graniglia Domenico

Pacifico Francesco

- m) Maiorano Emilio
- n) Maldarizzi Francesco
- o) Ruggiero Antonio
- p) Pacciana Lorenzo

Maiorano Emilio

Maldarizzi Francesco

Ruggiero Antonio

Pacciana Lorenzo

- q) Gianfrate Francesco
- r) Franco Giuseppe
- s) Immune Giovanni

Gianfrate Francesco

Franco Giuseppe

Immune Giovanni

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT)

Michelli

Avv. Olimpia Cimaglia

Cimaglia Olimpia

FILT-CGIL, in persona di Mastroleo Paolo

Mastroleo Paolo

~~FIT-CISL, in persona di Imperio Michele~~

UILT, in persona di ~~De Gregorio Luciano~~

MUSCENA PIETRO

De Gregorio Luciano

U.G.L., in persona di Tomasi Patrizio

Tomasi Patrizio

FAISA-CISAL, in persona di De Vita Lucio

De Vita Lucio

LA COMMISSIONE

[Signature]



AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

copie nelle cartelle nei lavori in bianco

copie e

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4348
14 LUG. 1993	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
P.E. <i>CA</i>	
☒	

Corrispondenza interna prot. n°

Taranto, 14/07/1999

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Pizzoleo Pietro + 92 c/ AMAT: tempi accessori.

Le trasmetto, in allegato, copia del dispositivo di sentenza emesso dal Giudice del Lavoro, Dr. Vincenzo Turco, all'udienza odierna, nella causa in oggetto.

Il Pretore ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessive £ 9.300.000, oltre IVA e CAP e spese generali ex art. 10 tariffe professionali.

Il mandato conferitomi con deliberazioni della C.A. nn°195/95 e 263/95, può, allo stato, ritenersi concluso.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Olimpia Cimaglia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Vincenzo Turco, emette



nella causa di lavoro iscritta nel ruolo generale al numero progressivo

4108/95

T R A

Pizzoleo Pietro, Attollino Francesco, Cardetta Giuseppe,

Liuzzi Aldo, De Bartolomeo Pierantonio, De Gregorio

Francesco, Bianco Vito, Zanco Antonio, Montemurro Luigi,

Dragone Vittorio, Cotugno Ciro, Gentile Luigi, Vanzelli

Nunzio, Bellavista Claudio, Rizzuto Pasquale, Calò

Giuseppe, Renò Angelo, Nocera Giuseppe, Bisci Mario,

D'oronzio Cosimo, Chiarelli Antonio, Salamino Giuseppe,

Pacifico Antonio, Buccoliero Gaetano, Convertino Gennaro,

Papari Gaetano, Dilitri Giuseppe, Tedesco Fernando, Frusi

Orazio, Lanza Defele, Orso Cosimo, Loparco Domenico,

Dimatteo Mario, Vernile Raffaele, Flemma Bartolomeo,

Palmisano Giuseppe, D'Angela Cosimo, Campo Fedele, Chiti

Armido, Mingolla Vincenzo, Franco Salvatore, Scialpi
Cataldo, Gallo Damiano, Menza Biagio, Fontana Quinto,
Agrumi Antonio, Cardellicchio Giuseppe, Armento
Salvatore, Depadova Antonio, D'Ignazio Domenico, Ressa
Francesco, Maggio Luigi, Capogrosso Cosimo Antonio,
Verdolino Mario, Latagliata Luigi, Serafino Giuseppe, Fiore
Pietro, Catucci Rosario, Fraccascia Stefano, Bobbio
Francesco, Strada Gustavo, Principale Pietro, Orlando
Eligio, Gigante Benito, Calia Giuseppe Nicola, Chiarolla
Cosimo, Ricci Giuseppe, Cascarano Cosimo, Gentile
Francesco, Fanuli Luigi, Zirilli Natale, Gambardella Emilio,
Gravina Umberto, Spagnulo Giuseppe, Chiloiro Giovanni,
Sciarrone Salvatore, Mele Raffaele, Tartarello Cosimo,
Cardellicchio Antonio, Generali Aldo, Gianfreda Cosimo,
Spinelli Michele, Pellicoro Giuseppe, Franco Giovanni, De
Bartolomeo Emanuele, Palummieri Cosimo, De Marco
Giuseppe, Lacava Francesco, Graniglia Domenico, Albano
Michele, Darcante Carlo, Arena Domenico e Chiaromonte
Filippo tutti elettivamente domiciliati in Taranto alla Via
Principe Amedeo n°78 presso e nello studio del
Dr. Proc. Lorenzo Iacobbi, dal quale sono rappresentati e
difesi.

AMAT - Azienda per la Mobilità nell' Area di Toronto -
 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
 e difesa con mandato in calce alla copia notificata
 del ricorso, in virtù di deliberazione della C.A.
 n° 195/95 e 263/95 dell' Am. Olimpia Cimarosa
 ed elett. dom. in Toronto alla Via Cesare Galati 657
 (Ufficio legale AMAT)

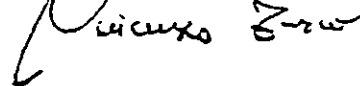
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, con decise.

- 1) rigetta il ricorso
- 2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro e per
 quote uguali, al pagamento delle spese di lite
 da liquidare in complessive lire 9.300.000, di
 cui lire 1.800.000 per diritti di procuratore,
 oltre IVA e CNAP, e spese generali ex
 art. 10 Tariffe professionali.

14/7/1999

IL CANCELLIERE


IL GIUDICE DEL LAVORO
 (Dr. Vincenzo TURCO)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5240
del	7 MAG. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	☐
	☐

Corrispondenza interna prot. n°

Taranto, 17/05/1999

Al

Dirigente Amministrativo

Capo Area Personale

SEDE

Oggetto: transazione relativa al contenzioso rideterminazione del trattamento di fine rapporto.

In data 14/05/1999, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, hanno transatto la vertenza relativa alla mancata inclusione del compenso percepito per il lavoro straordinario nella base di calcolo della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, alle condizioni di cui alla deliberazione n°14 del 21/01/1999, i dipendenti Mancini Emilio, Chiarelli Antonio, Palattella Giovanni, Calò Giuseppe, Marinelli Egidio, Albano Michele, Pellicani Antonio, De Roma Tommaso, Graniglia Domenico, Maiorano Emilio, Maldarizzi Francesco, Ruggiero Antonio, Gianfrate Francesco, Franco Giuseppe ed Immune Giovanni.

L'atto di transazione prevede che il pagamento delle somme di seguito indicate, al lordo delle ritenute di legge, affianco di ciascun nominativo, deve avvenire con le competenze del mese di giugno 1999:

Mancini Emilio	£ 5.658.920
Chiarelli Antonio	£ 5.525.074
Palattella Giovanni	£ 507.600
Calò Giuseppe	£ 1.955.279

AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Marinelli Egidio	£ 588.760
Albano Michele	£ 2.860.700
Pellicani Antonio	£ 3.246.328
De Roma Tommaso	£ 2.072.423
Graniglia Domenico	£ 1.490.453
Maiorano Emilio	£ 337.887
Maldarizzi Francesco	£ 1.274.407
Ruggiero Antonio	£ 339.900
Gianfrate Francesco	£ 6.413.079
Franco Giuseppe	£ 6.344.563
Immune Giovanni	£ 1.786.805

Sarà mia cura trasmettere la copia autentica del verbale di transazione appena la Direzione Provinciale del Lavoro rilascerà la stessa.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Movimento

Taranto, li **- 3 NOV. 1998**

Corrispondenza interna prot. n° 3082/98

All'Agente

Sig. ALBANO Michele

SEDE

Oggetto : Provvedimento disciplinare.

In riferimento alla contestazione del giorno 28/08/98, prot. N° 2569/98 riferita alla infrazione, commessa il giorno 30/07/98 a norma dell'art. 41 comma 1, esaminati i fatti e riscontrato che non sono state addotte giustificazioni, a norma del R.D.L. n.148/31 allegato A, infligge alla S.V. la multa di un'ora della retribuzione ordinaria. Il presente provvedimento viene assunto con delega conferitami con O.S. n. 15/94 dell'11/07/1994.

L'ufficio preposto provvederà all'applicazione del presente provvedimento.

IL CAPO AREA MOVIMENTO
(Ing. Gabriele Passeretti)



Al Capo Area Personale

Al Capo Ufficio Amm/ne del Personale

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Movimento

Corrispondenza interna prot. n° 3083/98

Taranto, li **- 3 NOV. 1998**

All'Agente

Sig. ALBANO Michele

SEDE

Oggetto : Provvedimento disciplinare.

In riferimento alla contestazione del giorno 28/08/98, prot. N° 2570/98 riferita alla infrazione, commessa il giorno 13/08/98 a norma dell'art. 41 comma 1, esaminati i fatti e riscontrato che non sono state addotte giustificazioni, a norma del R.D.L. n.148/31 allegato A, infligge alla S.V. la multa di un'ora della retribuzione ordinaria. Il presente provvedimento viene assunto con delega conferitami con O.S. n. 15/94 dell'11/07/1994.

L'ufficio preposto provvederà all'applicazione del presente provvedimento.

IL CAPO AREA MOVIMENTO
(Ing. *Gabriele Passeretti*)

Al Capo Area Personale

Al Capo Ufficio Amm/ne del Personale

- SITUAZIONE AL 16/12/1998 -
- AGENTE DI MOVIMENTO -

1

1) Alsina Egidio = dal 16.12.1982. al 16.12.1998. -

- Moletrie gg. 425 - franchigia gg. 360 = da recupero gg. 66
- Non vi sono piedi di NOT guida - Decenza: 20 - febbraio 1999. -

2) Alsina Michele = dal 16.12.1982. al 16.12.1998. -

- Moletrie gg. 986 - franchigia gg. 360 = da recupero = gg. 626
- Altre mansioni: dal 12.3.1988 al 30.10.1988: gg. 233
- provvedimenti disciplinari = gg. 2
- RECUPERO: gg. 861

Decenza: 25 - aprile 2001

3) Atollino Francesco = dal 16.12.1982 al 16.12.1998. -

- Moletrie gg. 742 - franchigia gg. 360 = da recupero gg. 382
- Assigi = gg. 4
- 386
- Decenza: 6 - gennaio 2000. -

4) Basile Vito = dal 16.12.1982 al 16.12.1998. -

- Moletrie gg. 374 - Franchigia gg. 360 = da recupero gg. 14
- Non vi sono piedi di NOT guida - Decenza: 20 - dicembre 1998. -
- 1 - gennaio 1999

5) Buccolini Giuseppe = dal 16.12.1982 al 16.12.1998. -

- Moletrie gg. 390 - franchigia gg. 360 - da recupero gg. 30
- Non vi sono piedi di NOT guida - Decenza: 14 gennaio 1999. -

6) D'Amico Arcangelo = dal 16.12.1982 al 16.12.1998. -

- Moletrie gg. 452 - Franchigia gg. 360 - da recupero gg. 92
- Non vi sono piedi di NOT guida - Decenza: 18 - Marzo 1999. -

7) D'Angela Cosimo = dal 16.12.1982 - al 16.12.1998. -

- Moletrie gg. 479 - franchigia gg. 360 = da recupero gg. 119
- Non vi sono piedi di NOT guida - Decenza: 14 - aprile 1999. -

AMAT

pag. 1
06-10-1998

VIA C. BATTISTI - 74100 TARANTO -

Pratica: ALBANO NICHELE contro AMAT

Numero 150/98 - CREDITO ORIGINARIO = 70.407

di cui CAPITALE L. 70.407 / SPESE & ACCESSORI L. 0

CAUSALE DEL CREDITO: RIPOSTI

Credito di lavoro (art. 429 c.p.c. - rivalutazione ed interessi)

APPLICATA RIVALUTAZIONE MONETARIA (indici: SCALA MOBILE : lavoro)

INTERESSI a TASSO LEGALE

interessi su capitale puro (non rivalutato) senza anatocismo - anno:365 gg

DECORRENZA: 31-12-1983 - in totale 12 movimenti contabili

NUM.	DATA	CAPITALE	RIVALUTAZIONE	INTERESSI - TASSO	MOVIMENTO	CAUSALE	SALDO
1)	31-12-1984	70.407	6.830 (8,5646%)	3.530 365 5%	63.510		143.477
2)	31-12-1985	139.947	10.952 (7,8258%)	6.696 365 5%	141.691		302.816
3)	31-12-1986	292.590	15.334 (5,2414%)	13.780 365 5%	513.746		846.676
4)	31-12-1987	822.670	46.232 (5,6198%)	39.460 365 5%	235.874		1.168.250
5)	31-12-1988	1.104.776	64.147 (5,8063%)	51.402 365 5%	84.322		1.368.120
6)	31-12-1989	1.253.245	82.606 (6,5914%)	55.478 365 5%	591.881		2.098.085
7)	16-12-1990	1.927.732	150.382 (7,8010%)	81.575 350 5%	0 tasso legale		2.330.043
8)	31-12-1990	2.078.114	0 (0,0000%)	6.992 15 10%	554.486		2.891.521
9)	31-12-1991	2.632.600	173.036 (6,5728%)	225.592 365 10%	177.207		3.467.356
10)	31-12-1996	2.982.843	730.585 (24,4929%)	1.217.895 1827 10%	0 tasso legale		5.415.835
11)	30-09-1997	3.713.428	30.082 (0,8101%)	90.992 273 5%	-2.433.187		3.103.723
12)	06-10-1998	3.103.723	21.307 (0,6865%)	123.656 371 5%	0 data finale		3.248.686

N.B. utilizzato ultimo ISTAT disponibile mese DIC 1997= 249.33

TOTALI

-2.433.187 (pagamenti) 3.248.686
2.362.717 (nuovi crediti)

Il saldo complessivo alla data del 06-10-1998 è pari a

Lire TRE MILIONI DUECENTOQUARANTOTTO MILA SEICENTOTTANTASEI

1997

note dell'Avv. Cimaglia
nelle cartelle di Cuiro Francesco

N. 5809 SENT

N. 15224/95 R. G.

N. 28251 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del Lavoro, Dott. Vito VOZZA, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 15224/95 R.G. avente per oggetto:

"indennità di vacanza contrattuale"

TRA

CARRIERO Francesco _____, SPAGNULO Giuseppe _____,

ALBANO Michele _____, CHIAROLLA Giuseppe _____,

ORSO Cosimo _____, BIANCO Vito _____,

PAGANO Fedele _____, CUFARI Benito _____,

rappresentati e difesi dall'Avv. A.M. Passiatore

RICORRENTI

E

A.M.A.T. _____, rappresentato e difeso dall'Avv.

O. Cimaglia

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.10.1995 i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano:

che lavoravano alle dipendenze dell'AMAT, Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto,
già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, in qualità di conducenti di linea;

che al punto 2 del Protocollo d'intesa del 23.7.1993, stipulato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri tra OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, si prevedeva che allo
scadere del terzo mese di vacanza contrattuale ai dipendenti spetta una somma mensile pari
ad una percentuale pari al 30% del tasso di inflazione programmato, computato sui minimi
tabellari, aumentata al 50% dalla scadenza del sesto mese, la cui erogazione è destinata a
cessare dal momento di decorrenza dell'Accordo di rinnovo;

che firmataria di detto Protocollo era anche la CISPEL, a cui aderiva l'AMAT;

che in data 31.12.1991 era scaduto il CCNL degli autoferrotranvieri del 2.10.1989 mentre il nuovo CCNL era stato stipulato solo in data 11.4.1995, recependo una ipotesi di rinnovo formulata in data 13.12.1994;

che detto Accordo di rinnovo prevedeva la corresponsione di una somma una tantum pro capite lorda, variabile a seconda del livello posseduto, da corrispondersi in due rate, a titolo di aumenti retributivi arretrati maturati nel periodo pregresso;

che tale somma non poteva considerarsi comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale maturata dall'aprile 1994 sino alla data del rinnovo o, quanto meno, sino al 13.12.1994.

Tanto premesso, convenivano in giudizio l'AMAT, in persona del legale rappresentante, e ne chiedevano la condanna al pagamento in proprio favore della indennità in questione, oltre accessori e spese.

L'AMAT si costituiva e contestava il fondamento della domanda; in via riconvenzionale subordinata, in ipotesi di declaratoria di nullità della clausola contenente la previsione di corresponsione di somme una tantum, chiedeva la restituzione della differenza tra queste e quelle dovute a titolo di vacanza contrattuale ex Protocollo d'intesa del 23.7.1993, oltre accessori.

Alla udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Appare opportuno premettere che il CCNL degli autoferrotranvieri del 2.10.1989, venuto a naturale scadenza in data 31.12.1991, fu prorogato ope legis al 31.12.1993 con D.L. n. 384\1992 (art. 7) conv. in L. n. 438\1992 e che in data 13.12.1994 le parti concordarono un'ipotesi di rinnovo, poi consacrata nell'Accordo dell'11.4.1995.

Detto Accordo, sottoscritto per adesione dalla FAISA-CISAL, a cui sono iscritti gli istanti, all'art. 13, co. 4 e 5, dispone: "Ai lavoratori in forza all'1.12.1994 verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate ed a copertura integrale del periodo pregresso, un importo forfetario lordo pro capite erogato secondo la seguente tabella ..." (co. 4); "Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del periodo 1.1.1994 - 30.11.1994, sarà corrisposto un importo riproportionato con il criterio *pro-rata*, in relazione ai periodi di effettiva prestazione o a quelli ad essa equiparati per forza di legge o di contratto resi dall'1 gennaio al 30 novembre 1994" (co. 5).

Tanto premesso, i ricorrenti pretendono la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale introdotta dal Protocollo d'intesa del 23.07.1993, al punto 2, a far tempo dall'aprile 1994, quarto mese successivo alla scadenza della proroga del CCNL 1989 fissata per legge, sino all'aprile 1995 o, in subordine, sino al dicembre 1994, indennità non ricompresa, a loro avviso, nelle somme da corrispondersi una tantum ai sensi delle norme contrattuali citate, pena la nullità delle stesse in quanto aventi ad oggetto un diritto quesito del lavoratore, non disponibile dalle parti collettive in assenza di specifico mandato.

L'A.M.A.T. contesta la pretesa deducendo che l'importo forfetario concordato al momento del rinnovo non poteva non ricomprendere l'indennità di vacanza contrattuale di cui al punto 2 del Protocollo del 21.7.1993, norma di natura meramente programmatica destinata a trovare concreta attuazione in sede di CCNL.

In primo luogo va disattesa l'interpretazione della disposizione del Protocollo citato in termini di norma programmatica sulla base del criterio letterale e di quello teleologico. La disposizione reca in sé ogni elemento necessario alla sua applicazione e nulla viene rimandato alla contrattazione collettiva di settore. Diversamente opinando, rimarrebbe tradita la sua funzione, consistente nello spronare le parti collettive alla conclusione dei

rinnovi e nel sanzionare comportamenti dilatori. Dal carattere immediatamente precettivo della norma deriva che, dal quarto mese successivo alla scadenza del CCNL in fase di rinnovo, i lavoratori acquistano il diritto ad un'indennità mensile c.d. di vacanza contrattuale destinata a cessare dalla data di decorrenza del nuovo CCNL.

Diversa questione è se, e in quali limiti, le parti collettive possano, in sede di rinnovo, disporre di detta indennità.

Nel caso di specie va innanzi tutto chiarito che l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 13, co. 4 e 5, cit. conduce a ritenere che le parti stipulanti volessero ricomprendere la indennità di vacanza nell'importo forfettario una tantum determinato in relazione a ciascun livello. Premesso che la decorrenza degli aumenti retributivi è fissata a far tempo dal dicembre 1994, la norma prevede la corresponsione di somme "a copertura integrale del periodo pregresso" precisando che al personale cessato o sospeso tra l'1.1.1994 ed il 30.11.1994, id est tra la scadenza del CCNL precedente e la decorrenza del nuovo, spettava non l'intero importo bensì una somma riproporzionata al periodo di effettiva prestazione del servizio. E' chiaro dunque che si tratta di compensi destinati a coprire il periodo intermedio tra la scadenza del vecchio CCNL e la stipula del nuovo, periodo al quale non trovavano applicazione gli aumenti retributivi. Evidentemente le parti hanno scelto, in considerazione del carattere non retroattivo degli aggiornamenti salariali, di assegnare delle somme a forfait per il periodo dal gennaio al novembre 1994. La volontà di attribuire a tali compensi funzione esaustiva di ogni pretesa rispetto alla fase precedente deriva dall'inequivoco uso dell'espressione "a copertura integrale del periodo pregresso", che altrimenti non avrebbe significato alcuno. In proposito deve infatti osservarsi che non vi era necessità di introdurre tale specificazione con riferimento agli aumenti stipendiali posto che le parti erano libere di

fissare la decorrenza degli stessi e che, quindi, il riconoscimento di somme per la fase anteriore costituiva esercizio di una facoltà negoziale.

Rimane da stabilire la liceità della clausola.

E' vero che, in difetto di specifico mandato, è precluso alle OO.SS. disporre dei diritti ormai entrati nel patrimonio degli aderenti producendo effetti per essi sfavorevoli. Nel caso di specie, però, l'importo una tantum fissato contrattualmente è sensibilmente superiore a quello derivante dalla applicazione della percentuale prevista dal punto 2 del Protocollo 23.7.1993 (in ipotesi di dipendente inquadrato nel 6° livello come i ricorrenti, l'importo mensile dell'una tantum è pari a £ 133.636 mentre la percentuale di cui al Protocollo è pari a £ 19.159, tra aprile e giugno 1994, e a £ 31.931 dall'1.7.1994 in poi). Non si vede, pertanto, per qual motivo le parti collettive non avrebbero potuto concordare la corresponsione di somme ulteriori determinando un unico importo comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale. In assenza di una simile previsione, ovvero in caso di inefficacia della stessa, ai lavoratori spetterebbe solo quest'ultima a far tempo dall'aprile 1994 e sino alla decorrenza degli aumenti contrattuali. A ben vedere, quindi, le parti collettive non hanno disposto del diritto quesito all'indennità di vacanza contrattuale in via di rinuncia o transazione.

Non osta a tale ricostruzione la finalità dell'indennità di vacanza contrattuale posto che essa conserva pur sempre, dal punto di vista del lavoratore, natura retributiva.

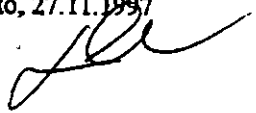
La novità e la particolarità delle questioni trattate consigliano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando,

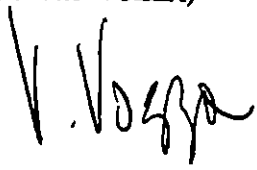
rigetta la domanda; spese compensate.

Taranto, 27.11.1997



IL PRETORE

(Dott. Vito VOZZA)



Depositata in Cancelleria

IL 21 SET. 1998

IL CANCELLIERE

Avv. GIOVANNI LELLA

Via Medaglie d'Oro, 80 - Tel. (083) 324677

74100 TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO.

28 SET. 1995

N. 10415/95 di Prot.

Ill.mo Sig. PRETORE - Giudice del lavoro.

Albano Miele elettivamente domiciliato

in Taranto, via Medaglie D'Oro n.80, presso lo studio

dell'avv. Giovanni Lella che lo rappresenta

giusta procura a. margine,

espone

fatto

1) è dipendente dell'Azienda Municipalizzata Trasporti

Taranto (AMAT) dal 6/12/82 con la qualifica e le

mansioni riportate negli allegati prospetti paga;

2) è stato richiesto, per esigenze aziendali, di lavorare

re il giorno destinato al riposo settimanale;

3) per tale prestazione: a) non ha goduto di riposo com-

pensativo; b) ha percepito la retribuzione per le ore

lavorate con la maggiorazione per il lavoro festivo;

4) in sostanza si è visto sopprimere i riposi settim-

nali nella misura rilevabile dai conteggi, dai prospet-

ti paga, dai fogli di presenza giornaliera tenuti dal

l'azienda, dei quali, in caso di contestazione, chiede

l'esibizione.

Diritto.

Per il personale addetto ai pubblici servizi di tra-

sporto la materia era regolata dagli artt. 16, 21, 26,

31 e 34 del R.D.L. 19/10/1923, n. 2328.

12953/95

Mod. A

25 SET. 1995

Ind. 10415/95

Avv. Giovanni Lella
delego a rappresentar-
mi nel presente
nella fase esecutiva non
giudizio di appello e di av-
ve opposizione, con facc-
scrivere l'atto di tran-
conciliare, con promes-
rato. Autorizzandovi, all'uc-
rilasciare in mio nome que-
liberatoria. Eleggo dom-
presso il vostro studio.

Mario Piro
e l'antefatto
Cui Cui

V. Depositato
IL CANCELLI
23 SET. 1995

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.150 del 15/12/1967, ha dichiarato costituzionalmente illegittime tali norme.

Attualmente la materia é regolata dalla L.n.370 del 22/2/1934 (come depurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 4/2/82), dall'art.2109 c.c., dalla legge n.138 del 14/2/58-limitatamente ai trasporti extraurbani-e dall'art.36 Costituzione.

Tale ultima disposizione stabilisce un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente al riposo settimanale.

L'art.27 della legge n.370 del 1934 dichiara illecito il comportamento del datore di lavoro che non concede ai dipendenti un riposo settimanale di 24 ore consecutive.

Da tale illecito é dalla considerazione che tutta la normativa ha lo scopo di tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente, discende che il mancato riposo gli produce un danno.

Tale danno non puo' che essere rapportato, quanto meno, alla retribuzione di una giornata lavorativa, posto che il diritto al riposo valga almeno quanto il diritto al lavoro.

Quantificazione della domanda:

Il ricorrente, dall'inizio del rapporto, ha lavorato

nei giorni di riposo settimanale indicati nei prospetti paga senza, peraltro, godere di riposo compensativo. Ha diritto di vedersi corrispondere la somma di lire 8.110.625 come meglio specificato nei conteggi che si esibiscono e notificano unitamente al presente atto.

Conclusioni.

Voglia il sig. Pretore condannare l'AMAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Taranto, via C. Battisti, al pagamento, in favore del ricorrente, della sovraspecificata somma di L. 8.110.625 oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi sulle somme rivalutate; voglia condannarla, inoltre, al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario; munire la sentenza di clausola provvisoria. Produce: prospetti paga e conteggi.

In caso di contestazione chiede ordinarsi all'AMAT l'esibizione dei libri contabili, paga, matricola e prospetti giornalieri delle presenze. Ammettersi, se del caso, consulenza contabile.

Taranto li 13/9/95.

avv. Giovanni Lella

Uten: 24030

Il Pretore

let. i. d. n. 100;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 28-3-96

che lo ordinando alle parti di comparire
suddetta. Dispone che il ricorso e il p.
decreto siano notificati al convenuto, a cur.
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 18-3-95

Il Pretore

IL PRETORE

(Marcello Ficoneri)

Il Cancelliere

ANNO 1983 ALBAZIO MICHELE

		UNITARIO	
MESE DI MARZO RIPROVAZIONE CONDOTO	1	38360	38360
APRILE	1	38360	38360
AGOSTO	1	39493	39493
SETTEMBRE	3	39493	118479
		TOT.	234692

ANNO 1984

MESE DI APRILE RIPOSO NON CONDOTO	1	40627	40627
GIUGNO	1	42315	42315
AGOSTO	1	42768	42768
OTTOBRE	1	42768	42768
DICEMBRE	1	43222	43222
		TOT.	212000

ANNO 1985

MESE DI GIUGNO RIPOSO NON CONDOTO	1	45392	45392
LUGLIO	1	45392	45392
AGOSTO	2	47577	95154
SETTEMBRE	1	47577	47577
OTTOBRE	1	47577	47577
NOVEMBRE	1	47803	47803
DICEMBRE	3	47803	143409
		TOT.	672306
			%

ANNO 1986

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	47803	95606
FEBBRAIO	3	47803	143409
MARZO	3	47803	143409
APRILE	4	47803	191212
MAGGIO	4	48473	193892
GIUGNO	4	48473	193892
AGOSTO	4	49876	199504
SETTEMBRE	3	49876	149628
OTTOBRE	4	49876	199504
NOVEMBRE	1	50615	50615
DICEMBRE	3	50606	151818

TOT. 1.712.489

ANNO 1987

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	51552	154656
MARZO	4	51552	206208
APRILE	2	52652	105304
MAGGIO	1	53340	53340
GIUGNO	3	53340	160020
AGOSTO	1	53360	53360
OTTOBRE	1	53360	53360

TOT. 786248

%

ANNO 1988

UNITARIO

③

MESE DI FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO

3

57321

165963

SETTEMANALE

2

57556

115112

TOT.

281075

ANNO 1989

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO

3

59656

178968

FEBBRAIO

3

59656

178968

MARZO

4

59656

238624

APRILE

3

59656

178968

MAGGIO

4

60652

242608

GIUGNO

4

60652

242608

LUGLIO

3

60651

181953

OTTOBRE

2

65585

131170

NOVEMBRE

3

66512

199536

DICEMBRE

3

66512

199536

TOT.

1.972.939

ANNO 1990

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO

3

67761

203283

FEBBRAIO

2

67761

135522

MARZO

2

67761

135522

APRILE

4

67761

271044

GIUGNO

1

68926

68926

LUGLIO

4

68926

275704

%

UNITARIO			④
MESE DI AGOSTO RIPOSO NON GODUTO	3	68926	206778
SETTEMBRE	5	68926	344630
OTTOBRE	3	68926	206778
		TOT.	1.848.187

ANNO 1991

MESE DI FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO	2	73314	146628
MARZO	3	73314	219942
APRILE	1	73314	73314
AGOSTO	1	74787	74787
DICEMBRE	1	76020	76020
		TOT.	590691

RIEPILOGO

ANNO 1983	1	234691	
" 1984	1	212.000	
" 1985	1	472.304	
" 1986	1	1.712.489	
" 1987	1	786.248	
" 1988	1	281.075	
" 1989	1	1972.939	
" 1990	1	1848.187	
" 1991	1	590.691	
TOT.		8.110.625	

Copia conforme all'originale.

22 SET. 1995



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI
Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto al Sig. AMAT
Leone
abitante in Taranto - Via E. BATTISTI n. ...
mediante consegna di copia conforme all'originale a mani.

a mani dell'impiegato Severino Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

28 SET. 1995

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

AMAT.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, 25/09/1998

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Dot. Turi = conteggi

uff. personale = cartella per le diff. (note + sentenze)

uff. Reluzzi (solo note)

testimonianze con le competenze in ottobre in conteggi nella Dot. Sse

Oggetto: Tagliente Giuseppe, Petraroli Pasquale, Tommaselli Antonio, Generali Aldo, Strada Gustavo, Piepoli Leonardo, Albano Michele, Malvani Antonio e Chiloire Giovanni + 3 (Lanza Umberto, Campo Fedele e Savoia Mario) c/ AMAT: mancati riposi.

Le trasmetto in allegato, per gli adempimenti conseguenziali, giusta deliberazione del C.d.A. n°13/1998, copia delle sentenze emesse dal Dr. Voza nelle controversie di cui all'oggetto.

Distinti saluti

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	9423
25 SET. 1998	
Dirigente Amministrativo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Olimpia Cimaglia

1997

N. 4114 SENT.

N. 12955/95 R. G.

N. 19989 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del lavoro, Dott. VITO VOZZA, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al N. 1895-95 Reg. Gen.. avente ad oggetto "risarcimento danno da mancati riposi settimanali"

TRA

ALBANO NICHELE, rappresentato e difeso dall'avv. G. LELLA

- attore -

E

A.M.A.T., rappresentata e difesa dall'avv. D. CIHAGLIA

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che lavorava alle dipendenze dell'AMAT; che nel periodo 1983-1992 l'Azienda gli aveva richiesto di lavorare in un giorno destinato al riposo settimanale, senza poi ottenere il godimento del riposo compensativo; che per il giorno destinato al riposo la retribuzione era stata solo quella giornaliera, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo dal vigente CCNL; che tale normativa collettiva non stabiliva alcun tipo di risarcimento per il danno alla propria integrità psico-fisica riveniente dal mancato riposo periodico, legalmente imposto dopo sei giorni di prestazione; che il modo di operare voluto dall'Azienda, conseguente ad una irrazionale e carente organizzazione del lavoro, costituiva il fatto illecito determinante del danno denunciato;

conveniva in giudizio l'AMAT, in persona del legale rappresentante, perchè fosse condannata al pagamento della somma, quantificata in base agli allegati conteggi e nei limiti della prescrizione decennale, dovuta in forza del titolo anzidetto.

L'AMAT, costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, spiegando articolate deduzioni, non senza eccepire la prescrizione quinquennale.

La causa veniva discussa e quindi decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata per quanto di ragione.

I termini di fatto sono pacifici.

Il ricorrente, quale agente conducente di linea, ha spesso lavorato, nel periodo 1983-1992, per sette giorni consecutivi. Ha cioè prestato la propria opera nel settimo giorno, destinato al riposo settimanale. Non gli è stato, però, concesso il recupero del riposo stesso.

In definitiva, è venuto a determinarsi in questi casi, per un rilevante periodo temporale, la definitiva soppressione del riposo settimanale. E, tanto, quantunque sia stabilito per legge, che dopo sei giorni di lavoro, il prestatore debba fruire di un settimo giorno di riposo; salve talune deroghe, quanto alla rigorosa sequenza del riposo stesso, ma sempre nei limiti della suddetta proporzione.

Per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo, l'Azienda ha corrisposto il trattamento economico, dato dalla retribuzione giornaliera, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 16 e 17 del CCNL 23/7/1976 e successivo.

Tanto premesso in fatto, va ora preso contezza della prospettazione attorea.

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno - quantificabile secondo il criterio di una giornata di retribuzione per ogni giorno di riposo non goduto - e visto come usura psicofisica, subito per aver lavorato nel settimo giorno, senza recupero del riposo.

Il medesimo, denunciando tale condotta come violatrice del precetto di cui all'art.36 della Costituzione, ha mosso dal presupposto che la normativa collettiva non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento del danno anzidetto. Precisando, poi, che le citate previsioni, di cui agli artt. 16 e 17 CCNL, riguardano, appunto, la più ricorrente fattispecie, individuabile nel lavoro prestato nel settimo giorno, ma successivamente recuperato mercè il riposo compensativo.

Tale rivendicazione, infine, basata sulla regola della commisurazione della retribuzione giornaliera rapportata ad un trentesimo della durata mensile, è stata contenuta nel limite della prescrizione decennale, motivando un così esteso ambito, rispetto alla normale prescrizione quinquennale cui sono soggette le pretese retributive, con la natura risarcitoria dell'indennità richiesta.

L'Azienda convenuta, dal suo canto, è della tesi per cui le su menzionate norme contrattuali - artt.16 e 17 - disciplinano, al contrario, proprio la fattispecie del lavoro prestato nel settimo giorno, senza recupero del riposo; talchè, una volta assunta consapevolezza che sono state le parti contraenti collettive a determinare, attraverso la corresponsione del trattamento economico ivi previsto, la misura del compenso destinato a superare la penosità del lavoro, la richiesta attorea si appalesa ultronea e, pertanto, infondata.

La tesi da seguire è quella del ricorrente.

Non è vero che il contratto collettivo contenga la clausola, prevedente la preventiva determinazione del compenso dovuto nel caso di mancato riposo settimanale non recuperato.

Infatti, ove così si opinasse, si trascurerebbe di valutare il dato letterale, riscontrabile nella stesura delle su richiamate norme di cui agli artt. 16 e 17; nonchè il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.).

Fatta, invero, un'attenta lettura dell'art. 16, si ha modo di appurare che questo si riferisce solo indirettamente al riposo di turno, per escluderlo dalle sue previsioni. Esso contiene, più precisamente, solo un riferimento incidentale, nell'ultimo capoverso, al giorno di riposo settimanale, per sancire l'obbligo del datore di lavoro di far godere in altro giorno il riposo non fruito nel settimo giorno.

Quanto all'art. 17, è da osservare che il suo secondo capoverso si limita a ritenere lavoro festivo quello effettuato in un giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel primo comma dell'art. 16.

Pertanto, puntualizzato che siffatta disciplina contrattuale equipara, in termini di trattamento economico, il lavoro prestato nei giorni festivi a quello effettuato nei giorni di riposo di turno, può affermarsi che la medesima, in definitiva, non può considerarsi riferita alla fattispecie dell'espletamento di lavoro nel giorno destinato al riposo, senza recupero dello stesso in tempi successivi.

Si è detto poco sopra che i criteri adottati, onde pervenire a questa conclusione, sono stati quello del dato letterale e quello dell'interpretazione complessiva delle clausole.

Ebbene, che i risultati acquisiti siano validi, lo si può dedurre, anche, da un'altra riflessione, molto significativa.

Si vuole cioè dire che giammai le parti contraenti collettive avrebbero potuto disciplinare, con le norme di cui agli artt. 16 e 17, l'ipotesi in questione - mancato recupero del riposo settimanale - perchè, in caso contrario, avrebbero stipulato una clausola nulla, attesa la sua contrarietà con l'art. 36 della Costituzione, con l'art. 2109 c.c., e con la legge 22/2/1934 n. 370, art. 27, in termini di cadenza di riposo settimanale.

Tanto più che già da tempo - basta por mente alla sentenza n. 146/71 - la S.C. aveva decisamente statuito, come assolutamente inderogabile, la regola della fruizione del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro; talchè è arduo pensare che, in sede di contrattazione

collettiva, le parti avrebbero potuto, tanto disinvoltamente, disciplinare l'ipotesi in esame, senza dubbio illecita.

Una volta ragionevolmente pervenuti a tale conclusione, deve allora dirsi che il ricorrente ha ragione.

Egli infatti, ha diritto alla chiesta attribuzione patrimoniale, collegata al danno - emergente come usura psico-fisica - determinato dalla perdita del riposo, e conseguente ad una chiara inadempienza del datore di lavoro.

Tale titolo di danno, poi, è oggetto di presunzione assoluta, come ormai pacificamente acquisito (v. Cass. 27/4/1992 n. 5015).

Riguardo a tale punto, in definitiva, non vale attardarsi in una analitica disamina, ove si rifletta che la S.c., con più pronunce, anche recenti, ha ormai risolto il problema.

La sentenza 6327/96, infatti, ha così affermato: " La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, primo comma cod.civ.) con l'art. 36, terzo comma, Cost.e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata nè da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c., nè dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) con la perdita definitiva del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad una inadempienza del datore di lavoro; e tale danno - che è oggetto (quanto all'an) di presunzione assoluta - non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice del merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonchè di sue eventuali clausole che - a differenza

di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolamentatrici dell'ipotesi illecita suindicata- disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo".

Tale principio è stato ribadito con la sentenza 7677/96.

Rimane da quantificare il danno.

Va preso atto dei suggerimenti contenuti nelle su richiamate sentenze.

Ma va nel contempo preso atto che nessuno degli stessi è utilizzabile, perchè non rinvenibile in concreto; tranne quello poggiato su una valutazione equitativa. Invero, la contrattazione collettiva del settore non contiene alcuna clausola negoziale di determinazione dell'indennizzo in argomento. Il richiamato criterio equitativo, poi, esclude che possa determinarsi il danno, in ragione dell'importo di una retribuzione giornaliera.

Così operando, invero, verrebbe ad essere adottata, come parametro, un'entità che le parti collettive hanno inteso correlare ad un lavoro prestato in giorno di riposo e visto, di per sé, come penoso; quando, nel caso di specie si è chiamati a valutare, più modestamente, l'incidenza che tale stessa penosità ha determinato nell'organismo dell'agente, con menomazione del bene salute.

Sembra allora opportuno - e corretto - rifarsi alla valutazione equitativa, motivata dalla gravosità del lavoro prestato. E la gravosità deve essere desunta, in linea di massima, dalla frequenza dei richiami in servizio, disposti aziendalmente anno per anno.

Ebbene, ove si esamini ciascun prospetto, al riguardo prodotto dall'istante, riferito ai riposi non goduti e persi definitivamente, anno per anno, è dato constatare che è venuto a mancare il connotato di un'ossessiva ripetitività.

L'agente, infatti, ha potuto anche usufruire del riposo compensativo; e quando questo è stato soppresso, non è passato molto tempo, prima che al medesimo fosse restituita la necessità del riposo settimanale.

Adottando un tale criterio, è agevole considerare che si utilizza uno strumento di valutazione obiettiva, e valido per tutti gli agenti, perchè omogeneo; e tale, pertanto, da non essere influenzato da sensazioni esclusivamente soggettive sul giudicante.

Conclusivamente, la misura che equitativamente rappresenta un appagante risarcimento del pregiudizio sofferto, è quella del 30% della retribuzione giornaliera,, sostanzialmente rapportata, come parametro, alla media dei compensi contrattualmente corrisposti per le varie ipotesi del lavoro straordinario. E allora, sempre con il limite della prescrizione decennale, e non già quella quinquennale (eccepita, ma infondatamente, dalla resistente, data la natura risarcitoria dell'attribuzione - donde l'applicabilità dell'art. 2946 c.c. -) e muovendo dal presupposto dell'esattezza dei conteggi prodotti, - in quanto non specificamente contestati - anche perchè redatti sulla scorta dei listini paga -, si ha che l'azienda convenuta è obbligata a versare all'attore la somma di lire *2.633.187*

Su tale stessa somma è dovuto il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, dal giorno in cui è maturato ogni diritto. Gli interessi, invece, vanno pagati sulla sorte capitale non rivalutata (art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.).

A carico della convenuta soccombente, infine, va posto il pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo e dstratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Sentenza esecutiva.

P.Q.M

Il Pretore

così provvede;

1) condanna l'A.M.A.T. a risarcire al ricorrente il danno conseguente al mancato godimento dei riposi settimanali fruiti in numero inferiore di 52 annuali e non recuperati nel periodo, dal *1986* al *1993* nella misura del 30% della retribuzione giornaliera, *2.633.187*

2.633.187 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata; 2) condanna,

altresì, l'AMAT alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive lire 850.000=
di cui lire 400.000= per onorari difensivi, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore
dell'avv. *G. LELLA.*, anticipatorio.

Taranto *8.9.97*

[Signature]

Il Pretore

[Signature]

--- Depositata in Cancelleria

IL - 2 GIU. 1997

IL CANCELLIERE

SPETT.LE

A. M. A. T.

S E D E

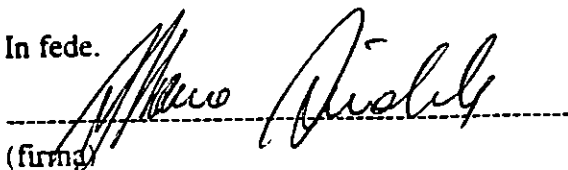
OGGETTO: Legge n. 675/1996 . Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuati all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto ALBANO M. OTTELE
matr. n.
in servizio, alle dipendenze A.M.A.T.
.....

esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie: iscrizioni alle OO.SS., assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali, partecipazione ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori, assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche elettive, accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto, carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti).
Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede.


(firma)

A.M.A.T. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° 4481
 del 11 MAG. 1998
 Dirigente Ammin.vo ☐
 Area Informatica ☐
 Area Legale ☐
 Area Personale ☒
 Area Movimento ☐
 Area Tecnica ☐
 Ufficio Ragioneria ☐
 Ufficio Prod. del Traffico ☐
 Ufficio Segreteria ☐
 Ufficio Contratti ☐

MOD. A

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

OGGETTO : L. 241/90 e D.P.R. n.352/92 - Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il sottoscritto ALBANO MICHELE nato a TARANTO il 9-11-58 e residente in _____
 via _____ n. _____.

C H I E D O

In qualità di DIPENDENTE
 di esercitare il diritto di accesso "formale" ai documenti amministrativi relativi alla sola VISIONE.
MOD 730 - 1996-1997.

Dichiaro che ai sensi dell'art. 22 della Legge n.241/90 e DPR n.352 sussiste un interesse personale e concreto a base della presente richiesta costituito da _____

(come da documentazione allegata).

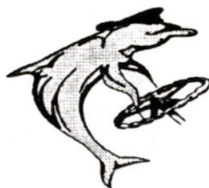
La presente richiesta soggiace anche alle disposizioni contenute nel regolamento proprio dell'A.M.A.T.-

Taranto, 11.5.98

IL RICHIEDENTE

FRANCESCO VISIONE
11/5/98

[Signature]



artelli fedi
COPIA
A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per ricalcolo
indennità vacanza contrattuale - Resistenza - Incarico difesa
AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 3 (tre) del mese di ottobre, alle ore
09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi dai sottoelencati dipendenti, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. A. Maurizio Passiatore, intesi a percepire l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo aprile 1996-giugno 1996, maggiorata del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1°/7/96 e sino alla data di rinnovo del CCNL della categoria, nonché la condanna dell'AMAT al pagamento delle somme spettanti ad ogni singolo dipendente a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da determinarsi in separato giudizio, ed al pagamento delle spese di lite:

- Russo	Michele	Udienza 21/11/1997;
- Buccoliero	Gaetano	Udienza 21/11/1997;
- Cardetta	Giuseppe	Udienza 11/12/1997;
- Chiloiro	Giovanni	Udienza 04/02/1998;
- Granio	Nicola	Udienza 04/02/1998;
- Caricasulo	Michele	Udienza 04/02/1998;
- Albano	Michele	Udienza 25/02/1998;
- Cascarano	Nicola	Udienza 21/04/1998;
- Petraroli	Fernando	Udienza 13/05/1998;
- Calia	Giuseppe Nicola	Udienza 14/05/1998;
- atteso che la domanda dei ricorrenti è infondata e che pertanto va contestata in sede giudiziaria;
- ritenuto, quindi, dover resistere ai ricorsi de quibus affidando l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- visto lo statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere ai ricorsi in narrativa specificati, affidando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.000.000, quale acconto a titolo di fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Del Consiglio di Amministrazione

A. M. A. T.

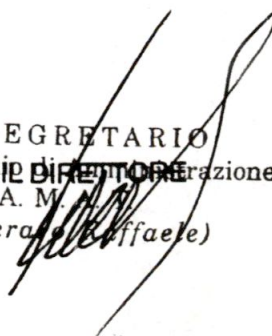
(Semeraro Raffaele)

IL SEGRETARIO

F/to : (Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il - 3 OTT. 1997

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. 
(Semeraro Raffaele)

1325/12
Cafio

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Ill. mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di Lavoro

per Albano Michele, elettivamente domiciliato in Taranto

Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano) presso e

nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo

rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente

atto, Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto) in

persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-

ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., esercente il

trasporto pubblico urbano della città di Taranto, con la qua-

lifica di conducente di linea, VI° livello della declaratoria

contrattuale nazionale delle aziende autoferrotranviarie.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e

dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa

sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti

contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al

sistema produttivo:

al punto 2 di tale documento, epigrafato "Assetti

contrattuali", si istituiva la c.d. "indennità di vacanza

contrattuale" quale emolumento provvisorio della retribuzio-

ne, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un con-

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo e successio-
no, ed in quella circostanza di
concessione, conferendovi ogni
potestà di legge, comparsa
della di transire, comparire
e obbligar in causa terzi
dominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

Falegna 28/7/93
Maurizio Passiatore
E. R. Falegna

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

13314

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	03114/93
29 SET. 1993	
Dirigente Amministrativo	
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

tratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la misura è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli autoferrotranvieri.

F - Dal 31/12/1995 è scaduto nella parte economica e normativa il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 11/4/1995 e non ancora rinnovato.

G - Compete pertanto al ricorrente l'indennità di vacanza contrattuale con decorrenza dal 1/4/1995 secondo le modalità

previste sub C rispetto al tasso di inflazione programmata per l'anno 1996 fissato nella misura del 3,5%, sino alla data di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri. In tal senso si è pronunciata anche la FEDERTRASPORTI Nazionale, cui aderisce la società convenuta, la quale con nota del 24/5/96 ha riconosciuto il diritto all'erogazione della predetta indennità.

Il - Il ricorrente ha inoltrato reclamo gerarchico in data

06/7/96 ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, per ottenere il pagamento della predetta indennità, cui seguiva la correlativa liquidazione con decorrenza solo dal 1/8/1996 e nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, anziché, come previsto dal protocollo d'intesa citato, dal 1/4/1996 (per inciso la Faissa Cisal, cui aderisce il ricorrente, ha presentato la propria piattaforma di rinnovo contrattuale sin dal 25/11/1995).

Ne deriva il diritto del ricorrente alla percezione delle somme derivanti dall'indennità in parola, che residuano dal ricalcolo (decorrenza e percentuale) degli importi già erogati dalla convenuta a tale titolo.

Per quanto innanzi, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso,

CONCLUDE

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito,

1 - dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'inden-

nità di vacanza contrattuale dall'aprile 1996 sino al giugno 1996 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato nell'anno 1996 pari al 3,5%, elevato al 50% dal 1/7/96 e sino alla data di rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri;

2 - per l'effetto condannare l'AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute per il medesimo titolo e percentuale sino alla data del rinnovo contrattuale, con il ricalcolo di quanto a tale titolo già erogato dalla convenuta, da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo mensile dovuto;

3) condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: protocollo d'intesa del 23/7/1993; CCNL scaduto del 11/4/95; ricorso gerarchico del 18/7/1996; nota Federtrasporti del 24/5/96; piattaforma di rinnovo contrattuale Faisa - Cisal, presentata alla Federtrasporti il 25/11/1995.

Taranto 28/7/1996

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella sede della Sezione Lavoro della Pretura di Taranto per il

giorno 25/2/1998 ore 10,00. Ordina alle parti di comparire
MANF. SC. DOTT. MARTEMUCCI

personalmente e che copia del ricorso e presente decreto

sia notificato al convenuto a cura del ricorrente entro gior-

ni 10 dalla data odierna.

Taranto li 12/2/98

[Signature] Il Pretore

[Signature] Il Cancelliere

[Signature] DOTT. EVAN BACCANI

[Signature] PAPERUCCI

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per icgaie
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.l.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione etc.

29 SET 1997

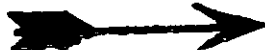
MARCO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Taranto, li 30/09/1997

Corrispondenza interna prot. n° AP/753

Oggetto : Liquidazione somme

Egr. Sig.
Albano Michele
e p.c. Dirigente Amm.vo
Capo Area Personale
SEDE



Si comunica alla S.V. che, in esecuzione del dispositivo di sentenza emesso in data 08/09/1997 dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa promossa dalla S.V. relativamente ai mancati riposi, questa Azienda ha provveduto a liquidare a suo favore con le competenze del mese in corso, a titolo risarcitorio, l'importo di £ 2.433.187 quale sorte capitale.

Sulla somma de qua sono state operate le dovute ritenute di legge.

Il predetto pagamento é stato effettuato al sol fine di evitare ulteriori danni, facendo salva, quindi, la facoltà di questa Azienda di proporre appello al deposito della sentenza.

Al deposito della sentenza si provvederà a calcolare ed accreditare a suo favore anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Gli uffici che leggono in copia disporranno per gli adempimenti necessari.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

chi x Del...
chi x Roch...
artelle
COPIA
M

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Dispositivi sentenze relative alle controversie Mancati Riposi - Liquidazione somme.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 11 (undici) del mese di settembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i dispositivi di sentenza emessi l'8 settembre 1997 dal Pretore del Lavoro di Taranto, Dr. Voza, con i quali sono stati accolti i ricorsi proposti dai dipendenti Chiloiro Giovanni, Latanza Umberto, Campo Fedele, Savoia Mario, Avitabile Rocco, Albano Michele, Malvani Antonio e Piepoli Leonardo, al fine di ottenere il risarcimento del danno per non aver usufruito del riposo settimanale;
- Visto che, in virtù dei dispositivi predetti, l'AMAT é stata condannata al pagamento, in favore di ciascun ricorrente delle somme a fianco di ciascun nominativo indicate:

Chiloiro Giovanni	£ 474.470;
Latanza Umberto	" 1.251.140;
Campo Fedele	" 2.557.120;
Savoia Mario	" 5.380.506;
Avitabile Rocco	" 3.202.240;
Albano Michele	" 2.433.187;
Malvani Antonio	" 7.061.944;
Piepoli Leonardo	" 5.124.105,

oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme non rivalutate, nonchè al pagamento delle spese di giudizio, distratte a favore dei procuratori dei ricorrenti, liquidate in £ 2.550.000, oltre a IVA e CAP, per quanto attiene il dispositivo di sentenza Chiloiro Giovanni + 3 e in £ 850.000, oltre IVA e CAP, per ciascuno dei restanti giudizi, per competenze legali;

- Ritenuto, pertanto, di doversi procedere alla liquidazione delle somme innanzi indicate, limitatamente, per il momento, alla sorte capitale, salvo la facoltà dell'Azienda di promuovere appello, e ciò al fine di evitare aggravio di spese stante la immediata esecutività dei provvedimenti;
- Ritenuto, inoltre, di dover attendere il deposito delle sentenze per poter procedere alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a favore dei ricorrenti;
- Visti gli atti;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto lo Statuto Aziendale
- Visto il bilancio di previsione 1997;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare l' Ufficio Ragioneria, relativamente ai dipendenti Chiloiro Giovanni, Latanza Umberto, Campo Fedele, Savoia Mario, Avitabile Rocco, Albano Michele, Malvani Antonio e Piepoli Leonardo, ad emettere ordinativi di pagamento in favore di ciascun ricorrente, per i motivi in narrativa specificati, per le somme riportate a fianco di ciascun nominativo, al lordo delle ritenute di legge;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a

favore dell'Avv. Giovanni Lella, quale procuratore anticipatario, per l'ammontare complessivo di £ 5.950.000, oltre a IVA e CAP come per legge;

- di autorizzare l'Ufficio Retribuzioni a inserire a ruolo paga, con le prossime competenze, gli importi già anticipati e ad applicare sugli stessi le ritenute di legge, provvedendo ad operare contestualmente i recuperi delle somme anticipate;
- di porre le suddette spese a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri straordinari", per quanto attiene le somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per mancati riposi e alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali", per quanto attiene le somme liquidate a titolo di spese e competenze legali;
- di riservarsi all'atto del deposito delle sentenze di valutare l'opportunità di promuovere appello avverso le stesse, nonché di liquidare gli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria e interessi con successivo provvedimento.

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

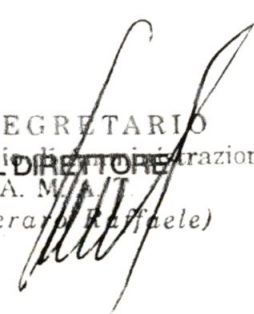
IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **11 SET. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)





N. _____/_____ R.G.

N. _____ Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. V. Verrone

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

Alfonso Michelerapp. e dif. dall'Avv. El. Zella

E

AMATrapp. e dif. dall'Avv. D. Emma

promossa con atto notificato il _____ a _____ convenut _____

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: _____

accoglie la domanda per quanto si espone e considera
l'AMAT al pagamento in favore del ricorrente delle somme
di L. 2.433.187 oltre rivalutazione e interessi sulle
somme capitali non rivalutate. Pone a carico dell'AMAT
le spese processuali che liquida in L. 850.000. in cui
sono L. 400.000 in onorari di avvocato, che restano
in capo all'AMAT.

Tuttavia esentive.

Taranto li 8/9/94

M. F. F. F.

22.11.1995

N. 12479 di Prot.

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

Ill. mo Sign. Pretore - Giudice del lavoro

Ricorso di lavoro

per CARRIERO FRANCESCO, ALBANO MICHELE, ORSO COSIMO, PAGANO
FEDELE, SPAGNULO GIUSEPPE, CHIAROLLA GIUSEPPE, BIANCO VITO,
CUFARI BENITO; residenti in Taranto ed ivi elettivamente do-
miciliati in Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco A-
sciano) presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Pas-
siatore che li rappresenta e difende congiuntamente giusta
mandato a margine del presente atto;

Contro

A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporto Taranto - in
persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Ta-
ranto alla via Cesare Battisti 657.

A - I ricorrenti sono dipendenti dell'A.M.A.T. di Taranto
ivi addetti con mansioni di conducenti di linea.

B - In data 23/7/1993 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro veniva stipulato il protocollo d'intesa
sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo;

al punto 2 di tale documento, epigrafato "Assetti
contrattuali", le parti ridisegnando in maniera organica la
materia della contrattazione collettiva sindacale, istituiva-

Vi si riferisce al ricorso di lavoro
presentato da Francesco Carriero, Michele Albano, Cosimo Orso, Vito Bianco, Giuseppe Spagnulo, Giuseppe Chiarolla, Benito Cufari
contro l'A.M.A.T. di Taranto
in data 22/11/1995

TARANTO 18/4/95

x (Carriero)
Albano
Orso
Bianco
Spagnulo
Chiarolla
Cufari

Francesco Carriero
Michele Albano
Cosimo Orso
Vito Bianco
Giuseppe Spagnulo
Giuseppe Chiarolla
Benito Cufari

x (Carriero)
Albano
Orso
Bianco
Spagnulo
Chiarolla
Cufari

21/12/95
30/12/95
1995

no la c.d. "indennità di vacanza contrattuale." quale emolumento provvisorio della retribuzione, dovuto per rapporti di lavoro disciplinati da un contratto collettivo nazionale scaduto da oltre tre mesi. Tale clausola contrattuale ha posto rimedio alla defatigante pratica di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle parti collettive in data prossima alla loro scadenza.

C - L'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione, destinato a cessare dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato e computato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza; allo scadere dei sei mesi di vacanza contrattuale la percentuale è elevata al 50% dell'inflazione programmata.

D - Con nota in calce al paragrafo le parti firmatarie chiariscono che il capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi generali validi per ogni tipo di rapporto di lavoro, compreso il pubblico impiego, togliendo ogni dubbio sulla immediata obbligatorietà per le parti contraenti del protocollo d'intesa rientrante nel genus contratto collettivo.

E - Tra i firmatari del protocollo d'intesa figurano tutte le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, compresa la Cispel (Confederazione delle imprese municipalizzate), alla quale aderisce la società convenuta, tutte firmatarie della Contrattazione Collettiva nazionale applicabile agli

autoferrotranvieri.

F - In data 31/12/1991 è scaduto l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri sottoscritto il 2/10/1989 e disdetto dalle parti collettive, le quali dopo anni di discussioni delle rispettive piattaforme rivendicative, solo in data 13 dicembre 1994 hanno stipulato una prima ipotesi di rinnovo, sostituita con il definitivo accordo collettivo datato 11/4/1995, allorché la trattativa era stata avocata dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dei Trasporti, secondo quel modello di concertazione e raffreddamento dei conflitti collettivi di tipo trilaterale, ampiamente collaudato nei settori di comparto più conflittuali.

G - L'accordo di rinnovo si limita a prevedere una somma - un tantum pro capite lorda riferita al livello posseduto dall'avente diritto, da corrispondersi in due rate, a titolo di arretrati degli aumenti retributivi per il periodo pregresso.

Non è revocabile il dubbio, al lume dell'inequivoco testo contrattuale, che tale importo forfettario non è affatto comprensivo di quanto dovuto dalle aziende a titolo di indennità di vacanza contrattuale dal periodo aprile 94 sino alla data di rinnovo in forza dell'accordo interconfederale 23/7/1993, tantopiù che una diversa previsione contrattuale sarebbe inevitabilmente affetta da nullità per violazione di un diritto quesito del lavoratore, intangibile ed indisponi-

bile dalle parti collettive in assenza di un espresso mandato .

H - Compete ai ricorrenti, pertanto, tale elemento retributivo con decorrenza dal 1/4/1994, nella misura del 30% della inflazione programmata per l'anno 1994 (prevista nel 3,5%) calcolata sul minimo retributivo e contingenza, percentuale elevata al 50% con decorrenza dallo scadere del sesto mese di vacanza contrattuale, ovvero dal 1/7/1994, sino alla data di stipula dell'ipotesi di rinnovo del Contratto Nazionale degli Autoferrotranvieri (11/4/95 o 13/12/1994).

I - I ricorrenti, hanno inoltrato reclamo gerarchico in data 1/10/94, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.148/1931 come modificato dalla legge 633/1957, tramite l'associazione sindacale

Faisa - Cisl di Taranto, ad oggetto il pagamento della predetta indennità, rimasto senza riscontro .

Per quanto innanzi, i ricorrenti, ut sopra rappresentati e difesi,

CONCLUDONO

reietta ogni avversa deduzione eccezione, conclusione e produzione, Voglia l'Ill. mo Pretore del lavoro adito, previa eventuale declaratoria di nullità ed inefficacia di ogni disposizione pattizia successiva al protocollo di intesa del 23/7/1993, limitatamente all'indennità di cui è causa,

1 - dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di vacanza contrattuale dal periodo di . . . paga a-

prile 1994 sino al 11/4/95, data della stipula definitiva del rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri ovvero, in via subordinata, sino alla data della prima ipotesi di rinnovo del 13/12/1994, secondo le misure e modalità dedotte sub H del ricorso;

2 - per l'effetto condannare l' AMAT in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle somme spettanti a tale titolo ad ogni singolo ricorrente per il medesimo periodo da determinarsi in un separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sull'importo dell'indennità mensile non percepita;

3) condannare la medesima alle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN RITO ogni mezzo istruttorio espressamente riservato. Si allega: prospetti paga gennaio 94 /aprile 95; copia protocollo d'intesa del 23/7/1993; copia ipotesi di rinnovo CCNL autoferrotranvieri del 13/12/1994; CCNL definitivo del 11/4/95; ricorso gerarchico del 1/10/1994 .

Taranto 18/9/1995

Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione innanzi a sè nella Sezione Lavoro della Pretura Ciondariale di Taranto, per il giorno

-19/2/96-

ore 10,00. Ordina alle parti di comparire personalmente e che copia del ricorso e presente decreto sia notificato alla convenuta a cura del ricorrente entro giorni 10 dalla data odierna.

Taranto li

18/10/95

Il Cancelliere

Il Pretore

Dr. Vito Vizza

Copia conforme all'originale

Taranto

30 OTT. 1995



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza

sotto-

scritto

ufficio,

ho notifi. il presente atto a AMAT. in

persona del legale rappresentante p.t.

abitante in Taranto Via CESARE BATTISTI n. 657

mediante consegna

all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

F.A.I.S.A. - C.I.S.A.L.

FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA SINDACATI AUTOFERROTRANVIARI
INTERNAVIGATORI AUTOTRASPORTATORI E AUSILIARI DEL TRAFFICO

74100 Taranto,

Via F. Cavallotti, 50
Telefono (099) 4533906

SEGRETERIA PROVINCIALE **25 FEB. 1995**

Prot. n.

N. 2497 di Prot. Spett/le
Direzione di Esercizio
A.M.A.T. Taranto

O G G E T T O: Arretrati rinvenienti dal
ricalcolo della contingenza sulle pre
stazioni straordinarie. Comunicato A.
M.A.T. del 20/09/1993.

*P.R.
AKAT*

Raccomandata a mano

Abbiamo letto con attenzione i pareri legali allegati
al comunicato di cui in oggetto.

Non condividiamo, tuttavia, le relative conclusioni.

L'Azienda ha erogato le somme in questione non già in
virtù della sentenza del Pretore (meramente dichiarativa di
un diritto non quantificato), ma in virtù di un accordo tran
sattivo il quale prevede, tra l'altro, la restituzione pura
e semplice delle somme.

Ogni ulteriore diritto, ove esistente, risulta, quindi,
implicitamente rinunciato.

Vi chiediamo, in conseguenza, la restituzione delle som
me indebitamente trattenute a titolo di interessi.

Si avverte che non ottemperando alla presente richiesta,
saranno adite, senz'altro avviso, le sedi competenti per una
migliore tutela dei diritti ed interessi lesi.

Distinti saluti

Il Segretario Provinciale

Lucio De Vita

/ La R.S.A. FAISA-CISAL

Francesco De Ben

Firma

del lavoratore interessato

Adriano Priolo

ACBANO MICHELE

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

Taranto, li **24 FEB. 1995**

Corrispondenza interna prot. n° AP/143

Oggetto : riscontro ricorso gerarchico

All'agente

Sig. ALBANO Michele

V.le delle Pernici, 3

74020

LEPORANO

Si riscontra il ricorso gerarchico inoltrato dalla S.V. in data 30/01/1995 avente ad oggetto tempi accessori e pause, per significarvi quanto segue, oltre a quanto già illustrato alla vs. Organizzazione Sindacale ed all'Ufficio provinciale del Lavoro.

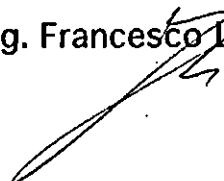
Il contratto integrativo aziendale 1988-90 (v. punto 3.1.4) ha quantificato i tempi accessori e, lasciando invariati i tempi accessori allora in vigore, ha inoltre monetizzato come recupero gli eventuali tempi aggiuntivi, con conseguenti erogazioni economiche al personale.

I tempi accessori, pertanto, non solo sono già compresi nei turni attuali, ma qualsiasi altra rivendicazione è del tutto fuori luogo.

L'eventuale rivisitazione (con variazioni in più o in meno) dei tempi accessori esistenti avverrà, se necessario, in sede di ristrutturazione generale del servizio e del programma di esercizio che comportino una rielaborazione totale dei turni di guida.

Il ricorso pertanto è respinto.

IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Lucibello)



30 GEN. 1995

N. 1266 di Prot.

Spett.le Azienda A.M.A.T.

RICORSO GERARCHICO

Il sottoscritto ALBANO MICHELE,
dipendente di Codesta Azienda con qualifica di CONDUCENTE
a norma dell'art.10 e successive modificazioni del R.D. 8.1.1931
n.148, inoltra ricorso gerarchico per il mancato riconoscimento
dei tempi accessori e delle pause all'interno dell'orario di
guida, così come previsto e disciplinato dalla legge, nonché
dalla contrattazione nazionale di categoria.

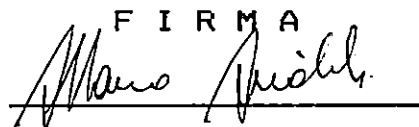
Tale mancanza genera, nei riguardi del sottoscritto, gravi disagi
di natura psico-fisica che, inevitabilmente, si ripercuotono
anche sull'utenza.

Il presente ricorso viene, al sottoscritto, proposto dall'O.S.
CISNAL la quale ha già espletato ogni tentativo per un bonario
componimento della vertenza.

Si fa presente che in caso di non ottemperanza a quanto
richiesto, trascorsi i termini di legge, il sottoscritto farà
valere i suoi diritti in sede giudiziaria con la richiesta di
quanto dovutogli.

Il presente reclamo vale anche come atto interruttivo della
prescrizione.

Taranto,

F I R M A


Il sottoscritto superiore gerarchico _____

dichiara di aver ricevuto il presente ricorso in data _____

F I R M A



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 2685/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA

Taranto, li 27/12/94

Spett.le
ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede Provinciale di
74100 T A R A N T O

e, p.c. All'Agente
Sig. ALBANO MICHELE
Viale delle Pernici, 3
74020 LEPORANO

OGGETTO: Comunicazione.

Vi informiamo che pagheremo con riserva la indennità economica per malattia per il periodo dal 19/12/94 al 19/12/94 al ns. dipendente ALBANO MICHELE il quale in costanza di visita fiscale é risultato assente presso il proprio domicilio.

In allegato trasmettiamo la documentazione relativa al caso in questione allo scopo di conoscere la definitiva determinazione che codesta Sede Provinciale vorrà prendere per il caso in parola.

In tale attesa si porgono distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI
IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO



1022

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

27 SET. 1994

Taranto,

All'agente

Sig. ALBANO Michele

e, p.c. (*)

S E D E

N. di protocollo AP/2040 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO: Richiesta anticipazione 10 gg. di ferie competenza 1995

In riscontro alla Sua del 24/09/94 inerente a quanto in
in oggetto, visto il punto 6.2 del C.I.A. triennio 1988/90, si
concede l'anticipazione richiesta.

Si sottolinea, comunque, che la S.V. potrà usufruire dei
10 giorni con decorrenza successiva alla data della presente.

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO**

M

**(*)-All'Ufficio Amm/ne Personale
All'Ufficio Turni e Programm.**

S E D E

11

AMAT - TARANTO
24.09.94 009189
SEGRETARIA GENERALE

C.A. PERS. M
lle

Spett.le

Direzione di Esercizio

A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto ALBANO MICHELE dipendente
di codesta Azienda con la qualifica di CONDUCENTE
chiede alla S.V. che gli vengano concesse N. 10 (dieci) giorni
di ferie dalle spettanze dell'anno 1995.

Certo di un benevolo accoglimento, della presente por-
ge distinti saluti.

TA/24/09/94

Albano Michele



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì 08/08/94

N. di Protocollo 1074/84 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

RACCOMANDATA

e, p.c.

Spett.le

ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Sede Provinciale di

74100 T A R A N T O

All'Agente

Sig. ALBANO MICHELE

Viale delle Pernici, 3

74020 LEPORANO (TA)

OGGETTO: Comunicazione.

Vi informiamo che pagheremo con riserva la indennità economica per malattia per il periodo dal 17/07/94 al 18/07/94 al ns. dipendente ALBANO MICHELE il quale in costanza di visita fiscale é risultato assente presso il proprio domicilio.

In allegato trasmettiamo la documentazione relativa al caso in questione allo scopo di conoscere la definitiva determinazione che codesta Sede Provinciale vorrà prendere per il caso in parola.

In tale attesa si porgono distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

9109117 ALBANO MICHELE

2196



ATTESTATO DI MALATTIA

(art. 2 D.L. 663/1979 e art. 15 L. 155/1981)

Da recapitare o trasmettere con raccomandata A.R. a cura del lavoratore al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio.

PER IL DATORE DI LAVORO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

221/25841

RISERVATO AL MEDICO

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE)

PROGNOSE CLINICA A TUTTO IL

DICHIARA DI ESSERE AMMALATO DAL

DATA RILASCIO CERTIFICATO

INIZIO CONTINUAZIONE RICADUTA

Dr. SANTI ROBERTO
MEDICO CHIRURGO

DR. TERRONE GIACOMO

000221780091

VIA DANTE

000221780091

74020-LEPORANO (TA)

RISERVATO AL DATORE DI LAVORO

Dott. TERRONE GIACOMO

USL TA 6

Cod. Reg. n. 525238

Cod. Fed. GRL PRT 6791764500

RISERVATO AL LAVORATORE

REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA
(DATI DA INDICARE SOLO SE DIVERSI DA QUELLI DI RESIDENZA)

VIA

PIAZZA

CAP

COMUNE

CODICE FISCALE

COGNOME (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE)

NOME

DATA NASCITA

COMUNE NASCITA

STATO

ESTERO

88-13-08-91
h. 1125

UNITA' SANITARIA LOCALE TA/5
OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA»
74100 TARANTO

B

ARCHIVIO CLINICO

IL DIRETTORE SANITARIO

A richiesta dell'interessato attesta che dagli atti di questo Ospedale, risulta che

ALBANO MICHELE

.....l. Sig.

nat. a **TARANTO** il **01/01/1958**

Visitato al P.S. il 08/08/1994 (h 13,58

è stat. ricoverat. in questo Ospedale Civile dal

al per la seguente infermità **Riferito**

episodio lipotimico da probabile colpo di calore. = Trauma contusivo
escoriato ginocchio sinistro e contusione frontale. = gg. = 4. = dice
quattro. = S.C.)

Si rilascia il presente in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Taranto, **13/08/1994**

IL COMPILATORE

[Handwritten signature]



IL DIRETTORE SANITARIO

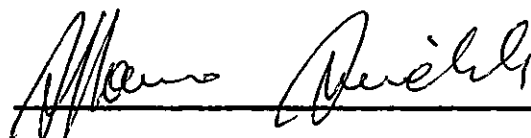
[Handwritten signature]

ALL'UFFICIO PERSONALE AMAT

S E D E

IL SOTTOSCRITTO ALBANO MICHELE DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA CON LA QUALIFICA DI CONDUCENTE DI LINEA DICHIARA QUANTO SEGUE:
IL GIORNO 09/08/94 DI SERVIZIO AL TURNO N° 425 CON ORARIO 12.25 = 18.10 LINEA 9 BUS N° 311, CON LA PARTENZA DELLE ORE 13.05 DA BUFFOLUTO PER VIA COSTANTINOPOLI ARRIVATO AL CAPOLINEA MENTRE MI APPRESTAVO A SCENDERE DAL BUS DALL'ULTIMO GRADINO SCIVOLAVO CADENDO PER TERRA PROCURANDOMI UN TRAUMA CONTUSIVO ALLA GAMBA SINISTRA, PRONTAMENTE MI SOCCOREVANO IL CAPOLINEA DI SERVIZIO SIG.COLETTA E IL COLEEGA ANTONACI ALBERTO CHE MI PORTAVANO ALL'OSPEDALE S.S. ANNUNZIATA DOVE MI VISITAVANO RISCOSTRANDOMI UN TRAUMA CONTUSIVO ALLA GAMBA SINISTRA CON PROGNOSI DI GIORNI 4 S.C.

IN F E D E



TARANTO Li 12/08/94

SEGR. MOVIMENTO
PROT. N° 2976/94

C. A. PERS. ¹
lk

A. M. A. T.
REPARTO MOVIMENTO

AMAT - TARANTO
1208.94 008098
SEGRETERIA GENERALE

AL SIG
DIRETTORE D'ESERCIZIO
SEDE

RAPPORTO ALLA S.V. QUANTO SEQUE:

In data odierna, alle ore 1350 chiamare via radio il Capolinea Coletta della postazione Contuttinopoli riferendo che intorno alle ore 1330 aveva prestato soccorso all'agente Albano Uliokle che improvvisamente si sentiva male sull'autobus in sosta.
Al sig. Coletta dava disposizione di completare tutte le formalità di rito e tornare al Capolinea comunicando al superiore montante in debito l'evolversi della situazione.
Tanto per opportuna conoscenza.

SEGR. MOVIMENTO
PROT N.: 1955/94

Taranto, li 9/8/94

IL SUPERIORE DI LINEA
C. Perrone JM

AMAT - TARANTO
12.08.94 008097
SEGRETERIA GENERALE

ALL' UFFICIO
PERSONALE

ALLE ORE 1330. CIACA. L'AGENTE ALBANO
RICHELE - IN SERVIZIO - SULLA LINEA 9. CON IL
BUS 311. MI ACCORGEVO - CHE L'AGENTE ALBANO -
CADEVA. PER TERRA. INTERVENIVO. PRONTAMENTE
E LO ACCOMPAGNAVO - IN OSPEDALE.
TESTIMONI - DEL FATTO. ~~PER~~ GLI AGENTI
ANTONACI - ALBERTO
PINCA - VINCENZO

TA 9/8/1994

IL CAPO LINEA

Bochetto

SEGR. MOVIMENTO
PROT N: 2054/94



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 11/07/94

N. di Protocollo 1314/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

RACCOMANDATA

Spett.le
ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede Provinciale di
74100 T A R A N T O

e, p.c. All'Agente
Sig. ALBANO MICHELE
Viale DELLE PERNICI, 3
74020 MARINA DI LEPORANO
(TA)

OGGETTO: Comunicazione.

Vi informiamo che pagheremo con riserva la indennità economica per malattia per il periodo dal 27/06/94 al 28/06/94 al ns. dipendente ALBANO MICHELE il quale in costanza di visita fiscale é risultato assente presso il proprio domicilio.

In allegato trasmettiamo la documentazione relativa al caso in questione allo scopo di conoscere la definitiva determinazione che codesta Sede Provinciale vorrà prendere per il caso in parola.

In tale attesa si porgono distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

TARANTO

Provincia di

TARANTO

Comune di

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

A.M.A.T.

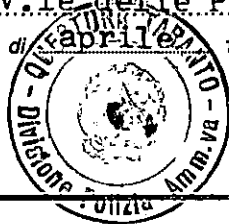
Si dichiara che la Ditta con sede in **C. Battisti, 657 TA**

ha presentato al sottoscritto il giorno **23** del mese di **aprile** 19 **94** denuncia di un infortunio occorso a n. **1** persone

(cognome e nome) **ALBANO Michele V.le delle Pernici, 3 74020 LEPORANO**

il giorno **22** del mese di **aprile** 19 **94** nel Comune di **Taranto**

Timbro
dell'Ufficio



Firma dell'autorità che riceve la denuncia

Pallesano



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1389/UP/94 Rip.

Risposta a N. del.

Allegati N. 1.

RACCOMANDATA

OGGETTO: Invio mod.101.

Taranto, li **12 APR. 1994**

Al Signor

ALBARO Michele

V.le delle Pernici, 3

74020 LEPORANO

Vi trasmettiamo, compiegato alla presente, il modello
101 relativo agli emolumenti percepiti nell'anno 1993.

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO AREA PERSONALE**

(Dott.ssa Maria Fabiola MENENT)

Maria Fabiola Menent



Taranto. - 2 FEB. 1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 360/UP/94 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

ALL'AGENTE
SIG. ALBANO MICHELE
V.LE DELLE PERNICI 3
74020 LEPORANO

RACCOMANDATA A.R.

LA CORTE DI CASSAZIONE, PRONUNCIANDOSI DEFINITIVAMENTE SULLA NOTA CONTROVERSIA RIGUARDANTE LA INCLUSIONE O MENO DELLA CONTINGENZA NELLA BASE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 1986/88, HA RIGETTATO I RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI ED HA ACCOLTO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DI QUESTA AZIENDA, SECONDO LA QUALE LA QUOTA ORARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO ANDAVA DETERMINATA CON LA ESCLUSIONE DELLA CONTINGENZA IN QUESTIONE.

IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, TENENDO CONTO DEL TIPO DI RATEAZIONE DA VOI SCELTO, QUESTA AZIENDA, COME E' GIA' A VS CONOSCENZA, HA INIZIATO, A PARTIRE DALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1993, IL RECUPERO DELLA SOMMA DI L. 1.047.969, A SUO TEMPO DA VOI PERCEPITA PER IL TITOLO DI CUI SOPRA, PER LA QUALE AVETE SOTTOSCRITTO E RILASCIATO APPOSITA QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA DI L. 334.040, PER INTERESSI AL TASSO LEGALE, PER UN TOTALE DI L. 1.382.009.

SU PARTE DELLA CITATA SOMMA, PRECISAMENTE SU L. 908.174, E' STATA OPERATA, CON L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA A TASSAZIONE SEPARATA DEL 21,600%, UNA RITENUTA IRPEF DI L. 196.166. POICHE' LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA ATTUALMENTE VIGENTI NON CONSENTONO ALL'AZIENDA NE' IL RECUPERO, PER CONTO DEI LAVORATORI, DELLA SUDETTA IMPOSTA, NE' LA COMPENSAZIONE DELLA STESSA CON LE RITENUTE FISCALI MENSILI, LA SOMMA DI LIRE 196.166, A SUO TEMPO TRATTENUTA E VERSATA A TITOLO DI IRPEF DA QUESTA AZIENDA, DOVRA' ESSERE RECUPERATA DIRETTAMENTE DA VOI, INOLTRANDO DOMANDA DI RIMBORSO, IN DUPLICE COPIA, AI SENSI DELL'ART. 16, 6° COMMA DEL D.P.R. 26/OTTOBRE/1972 N. 636, ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI TARANTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 27/MAGGIO/1994.

ALL'UCPO, AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DI VOSTRA COMPETENZA, SI ALLEGANO LE ISTANZE DI RIMBORSO DA INOLTARE, PREVIA SOTTOSCRIZIONE, AL SUDETTO UFFICIO FINANZIARIO, RICHIAMANDO ALTRESI' LA VOSTRA ATTENZIONE SULLA NECESSITA', NEL CASO DOVESSE DECORRERE NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SENZA CHE SIA GIUNTO RISCONTRO POSITIVO DAL SUDETTO UFFICIO, DI PROPORRE TEMPESTIVAMENTE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TARANTO.

NELLA SUDETTA EVENTUALITA' I COMPETENTI UFFICI DI QUESTA AZIENDA SI RENDERANNO DISPONIBILI A DARE LE OPPORTUNE INDICAZIONI PER L'ISTRUZIONE DELLA RELATIVA PRATICA.

N. A. T.
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedit il **3 FEB. 1994** dall'Ufficio diindirizzat... a **Al Signor ALBANO Michele****Via Delle Pernici n.3 74020 LEPORANO**Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il **4.2.94**Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamentoFirma **Leporeto Nere**Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



AMMINISTRAZIONE

P. T.

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



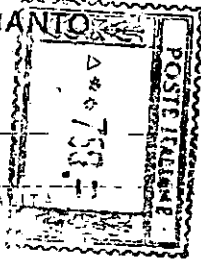
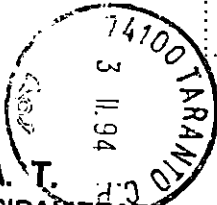
CONTI DI CREDITO

A. M. A. T.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI**

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO



LOCALITÀ

ALTO



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **13 GEN. 1994**

N. di protocollo 44/UP/93 Rip. _____

Risposta a N. _____ del _____

Allegati N. _____

All'agente

Sig. ALBANO Michele

e,p.c. (*) Segreteria Sindacale Aziendale

FAISA- CISAL-

OGGETTO: provvedimento disciplinare.-

Facciamo seguito all'ans. del 24/09/93 prot.n. 1367/UP/93
riferita all'infrazione da Voi commessa il giorno 25/02/1993
a norma dell'art. 41 comma 1^ per negligenza in servizio
per mancato trasferimento dove Vi fu ordinato dal Superiore.-

Pertanto Vi comunichiamo che abbiamo esaminato, unitamente alla
Organizzazione Sindacale che Vi rappresenta, le giustificazioni da Voi
prodotte; le stesse le abbiamo ritenute non sufficientemente valide.

Comunque, tenuto conto dell'intervento della Organizzazione Sinda-
cale, questa Direzione di Esercizio, avvalendosi dei poteri discrezionali
conferitigli dall'art. 55 della stessa legge n. 148, riduce, solo per questa
volta, la multa di f. 5.000= inflitta Vi, in f. 2.500= a norma
dell'art. 41 della legge n. 148.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO

(*)-Al ff. Capo Area Officina
Al ff. Capo Area Mov.to
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio Turni-Programm.

S E D E



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 1561/UP/93 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

26 OTT. 1993

Taranto,

All'agente

Sig. ALBANO Michele

e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Richiesta anticipazione 10 gg. di ferie competenza 1994.

In riscontro alla Sua del 26/10/93, inerente a quanto in
in oggetto, visto il punto 6.2 del C.I.A. triennio 1988/90, si
concede l'anticipazione richiesta.

Si sottolinea, comunque, che la S.V. potrà usufruire dei
10 giorni con decorrenza successiva alla data della presente.

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
IL CAPO UFFICIO**

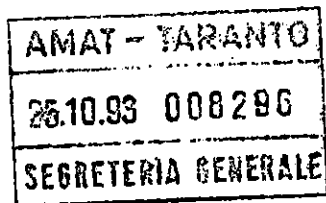
(*)-All'Ufficio Amm/ne Personale
All'Ufficio Turni e Programm.

S E D E

UFF. PERS. *HL*

11

AL DIRETTORE D'ESERCIZIO



S E D E

Il sottoscritto ALBANO Michele dipendente di codesta
azienda con la qualifica di conducente di linea chiede
alla SV, giusto accordo contratto integrativo azienda
le, l'anticipo di dieci(10) giornate di ferie a conto
anno 1994 .

Distinti saluti

Taranto li 26/10/1993

Albano Michele



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

24 SET. 1993

Taranto.

N. di protocollo 1364/vp/as Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. ALBANO Michele

e.p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: provvedimento disciplinare.

Ci riferiamo alla contestazione inviataVi in data 7/05/1993
per la infrazione e da Voi commessa a il giorno 25/02/93 per comu-
nicare che, le Vs/giustificazioni non sono state ritenute sufficien-
temente valide. Pertanto, Vi infliggiamo una multa di f.5.000=
ai sen-
si dell'art. 41 comm 1^ dell'All.A) al R.D.L. 8/1/1931, n.148,
per negligenza in servizio per mancato trasferimento dove vi fu
ordinato dal Superiore.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
SEZIONE PERSONALE

AL CAPO UFFICIO

Albano Giova

(*)-Al Capo Area Movimento
Al Capo Ufficio Turni-Programm.
Al Capo Ufficio Retribuzioni

S E D E



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 6 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **- 7 MAG. 1993**

N. di protocollo Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

DICHIARAZIONE.

Con la presente dichiaro di aver ritirato, in data odierna, dall'Ufficio Personale il proprio libretto Sanitario contenente i risultati della visita medica effettuata presso la U.S.L./TA4.

L'Agente



Taranto,

S E D E

P.R. 20/2/92 SEDE Mo. Pelt

Parilla

TARANTO

Comune di TARANTO

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta **A.M.A.T.** con sede in **C. Battisti, 657 Ta**

ha presentato al sottoscritto il giorno **4** del mese di **agosto** 19 **92** denuncia di un infortunio occorso a n. **1** persone

(cognome e nome) **ALBANO Michele v.le delle Pernici, 3 74020 LEPORANO**

il giorno **3** del mese di **agosto** 19 **92** nel Comune di **TARANTO**

Firma dell'autorità che riceve la denuncia

RM





Codice Fiscale N. 00446370731

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI-TARANTO**
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

14 MAG. 1991

74100 Taranto,

N. di protocollo *192/JP/91* Rif.
Risposta a N. del
Allegati N.

Al Signor
ALBANO Michele
V.le delle Pernici, 3
74020 LEPORANO

Vi trasmettiamo, compiegato alla presente,
modd. " 101 " relativo agli emolumenti perce
piti nell'anno 1990.-

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
SERVIZIO PERSONALE
IL CAPOUFFICIO**

Albano Giobbe



Codice Fiscale N. 00146330733

5 NOV. 1990

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA G. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto,

N. di protocollo Rif. 663/0/819
Risposta a N. del
Allegati N.

A1

Sig. Albano Michele

Via Delle Pernici, 3

LEPORANO TA

RACCOMANDATA A.R.

e, p.c. (*)

OGGETTO: comunicazione.-

Si comunica alla S.V. che è sospesa la prestazione economica di malattia riguardante il periodo dal 18/10/90 al 19/10/90 per motivo di mancato avviso; a norma dello art. 21 dell'allegato A) al R.D.L. 8/1/1931 n. 148 e dell'ordine di servizio n.6/84 del 15/3/1984.

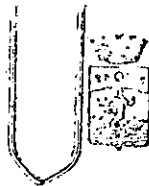
La S.V. è invitata a farci pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data della presente, le proprie giustificazioni scritte.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*) - All'Ufficio Presenza

S E D E



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTINI, 957 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Coraule, 3 - NOV. 1990

N. di protocollo Rif. 615/0/0/90
Risposta a N. del
Allegati N.

Al

Sig. Albeno Michele

Viale Belle Pernici, 3

LEPORANO TA

e, p.c. (*)

OGGETTO: comunicazione.

Si comunica alla S.V. che abbiamo pagato con riserva la prestazione economica di malattia riguardante il periodo dal 17/9/90 al 17/9/90 per motivo di mancato avviso; a norma dell'art. 21 dell'allegato A) al R.D.L. 8/1/31 n. 148 e dell'Ordine di Servizio n. 64/84 del 15/3/1984.

La S.V. é invitata a farci pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data della presente, le proprie giustificazioni scritte.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*) - UFFICIO PRESENZA.



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

L 6 MAG. 1990

74100 Taranto,

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

All'agente

Sig. Albano Michele

e. p. c. (*)

S E D E

N. di protocollo 377/0/6/90 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

OGGETTO: Provvedimento disciplinare.

Facciamo seguito alla ns/del 26/3/90, riferita alla infrazione da voi commessa nei giorni 21/7/89; 2-10/8/89, per confermarvi il provvedimento disciplinare consistente in n.1(uno) giorno di sospensione dal selde e dal servizio a norma dell'Art.42 comma 1 dell'All.A) al R.D.L.8/1/1931,n.148 per ripetuta recidiva -assenze dal servizio-.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*) Al Dirigente Tecnico

S E D E

B/U
Ri

1022

Mitt. Sig.

ALBANO MICHELE
Via DELLE PERNICI 28
LEPORANO GANDOLI (TA)

Spett/le

A. M. A. T.
C. BARRIS F. 657
Philo Gandoli

Raccomandata A.R.

Oggetto: Impugnazione della pre-
scrizione.-

AMAT - TARANTO	
02799	-9 V 90
SEGRETARIA GENERALE	

Vi invito a corrispondermi, per il pregresso rapporto di lavoro, quanto spettantemi a titolo di:

- Differenze per minimo,
- " " contingenza,
- " " scatti di anzianità,
- " " competenze accessorie unificate,
- " " indennità contrattuali ex c.c.n.l.,
- " " indennità contrattuali aziendali,
- " " lavoro straordinario feriali, festivo, notturno,
- " " lavoro in turni, festivo, notturno,
- " " 13.ma e 14.ma mensilità,
- " " calcolo della retribuzione,
- " " ferie e festività,
- " " ~~calcolo della retribuzione,~~
- " " ferie e festività,
- " " indennità malattia e infortunio,
- " " diversa qualifica di inquadramento,
- " " trattamento di fine rapporto,
- " " lavoro prestato in giornate di riposo,
- " " indennità maggiorazione notturna ai fini di:
13.ma e 14.ma mensilità, ferie, festività,
riposi, ex festività, malattia, infortunio,
cure termali, congedo straordinario e permessi retribuiti, congedo matrimoniale e donazione sague, assemblee ecc,
- " " risarcimento del danno da soppressione dei
riposi, giornalieri, settimanali, annuali o
per il loro spostamento.-

La presente costituisce rivendicazione delle differenze e ricorso a termine di legge.-

Data 9-05-90

Firma

Mario Sordani

(N.B. LA PRESENTE IMPUGNAZIONE E' STATA INOLTATA TRAMITE L'O.S. FAISA-CISAL DI TARANTO)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

6 FEB. 1990

74100 Taranto,

All'agente

Sig. Albano Michele

e, p. c. (*)

S E D E

N. di protocollo 30/v/p/90 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Oggett: Provvedimento disciplinare.

Facciamo seguito alla ns/del 24/10/89 prot.n.593/U/P/89, riferita alla infrazione da voi commessa il giorno 7/6/89, per confermarvi il provvedimento disciplinare consistente in n.1 (uno) giorno di sospensione dal soldo e dal servizio a norma dell'Art. 42 comma 3 dell'All.A) al R.D.L.8/1/1931, n.148 per comportamento scorretto verso il superiore.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(*) Al Dirigente Tecnico

S E D E

R/U

Taranto, li 20/Ottobre/1989

M

ANMAT - TARANTO	
07577	21 X 89
SEGRETERIA GENERALE	

Pers. Mey

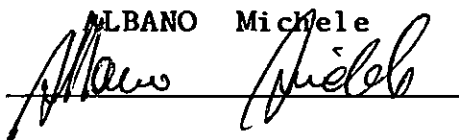
AL SIGNOR
DIRETTORE DI ESERCIZIO

S E D E

Il sottoscritto ALBANO Michele, dipendente di questa Azienda con la qualifica di conducente di linea, dichiara di aver smarrito la propria patente, come si evince dalla denuncia inoltrata al Comando dei Carabinieri della sezione di Pulsano.

Distinti saluti.

ALBANO Michele



all/1

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI

PULSANO

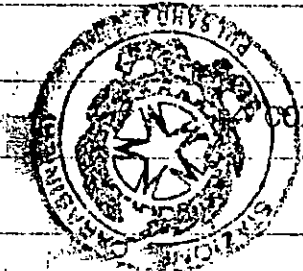
Il sottoscritto ALBANO Michele, nato a Taranto il
9.I.1958, residente a Leporano Via Delle Pernici s.n.
denunzia a Codesto Comando lo smarrimento del proprio
portafogli contente tra l'altro la patente di guida
cat.D rilasciatami dalla Prefettura di Taranto, in
data che non ricordo; Un blocchetto di assegni di cui
già firmate sconosco il numero del libretto emesso
in data che non ricordo Dalla Banca Monte dei Paschi
di Siena di Taranto; Una tessera della stessa Banca
Bancomat; Un tesserino da sub; Codice Fiscale, avvenuto
in data e luogo imprecisato.
Pulsano, li 20.IO.1989.

Con Osservanza

Mano Rucchi

LEGIONE CARABINIERI DI BARI
STAZIONE DI PULSANO

VISTO: - Per l'avvenuto, denuncia in questo ufficio.
Pulsano, li 20.IO.1989.



IL MARESCIALLO-CAPO
COMANDANTE DELLA STAZIONE
-Luigi Cuppone-

[Signature]



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **11 GEN. 1989**

All'Agente

Sig. ALBANO Michele

N. di protocollo 23/UP/89 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

S E D E

OGGETTO: Attribuzione del nuovo livello e qualifica a norma della
Legge 12/7/1988, n° 270.-

Le comunichiamo che " ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Nazionale 13/5/1987 - All. B) " Norme di prima applicazione e norme transitorie del nuovo inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'Accordo Nazionale 20/6/1986", nonché degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/7/1988, a decorrere dal 1°/gennaio/1989, Le sono attribuiti il nuovo livello 6° e la qualifica di conducente di linea. '

Ai sensi e per gli effetti degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/7/1988, la Sua retribuzione sarà determinata, anche in relazione al " 3° elemento salariale" negli importi fissati dai succitati accordi, tenuto conto delle intese che interverranno fra le parti stipulanti in sede di rinnovo del C.C.N.L. di categoria.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

AG/



74100 Taranto, 1/6/988

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

AL DIRETTORE D'ESERCIZIO

04739 02/1/88

SEGRETERIA GENERALE

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Pen
p.h.e
he

OGGETTO: CAMBIO DI MANSIONI

Lo Scrivente Albano Michele dipendente A.M.A.T.
con la qualifica di conduttore di linea,
è risultante in seguito a visita medica non
idoneo a tale mansione sino al 1/11/988,
chiede gentilmente alla S.V. che sino a tale
periodo di poter svolgere le mansioni di
addetto al (Rubbocco OLIO Deposito).

Distinti Saluti

Albano Michele

S. Albano
in fr.
ca



74100 Taranto, **31 MAG. 1988**

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. [REDACTED] (N. 5 LINEE URBANE)

Tel. 791451

N. di protocollo Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dallo
Ufficio Personale, il libretto di rischio e sanitario
relativo alla visita medica periodica effettuata pres
so la U.S.L./TA 4 .-

L' agente

Mario Michel

74100 Taranto, **20 MAG. 1988**

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 295/UP/88 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. ALBANO Michele

e, p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: Comunicazione.

A seguito dell'esito della visita medica di controllo effettuata presso la USL/TA4, Vi comunichiamo che siete risultato inidoneo alle mansioni di conducente di linea per un periodo di n.6(sei) mesi. Pertanto, continuerete ad essere adibito al Servizio Ausiliari fino alla scadenza del suddetto periodo e cioè il 30/10/1988.

Comunichiamo inoltre che il 1°/11/1988, rientrerete al Reparto Movimento a svolgere le mansioni inerenti la Vs/ qualifica senza ulteriore comunicazione.

Il Dirigente del Reparto Movimento cui questa é diretta per norma, é invitato a far prendere opportuna nota della presente.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvano CAVALIERE)

(*) - Al Dirigente Reparto Movimento
Al Funzionario Principale C.E.D.
Al Capo Ufficio Retribuzioni
All'Ufficio Presenza
Al Capouscieri
S E D E

AG/

UNITA' SANITARIA LOCALE TARANTO
TARANTO

AMAT-TARANTO

03984

5 V 88

74100 Taranto

28 APR. 1988

SERVIZIO DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

SEGRETERIA GENERALE

Prot. N.

626/88/PO/pk

AL

UFFICIO PERSONALE

Risposta alla nota del

AMAT

Div.

Sez.

N.

TARANTO

OGGETTO: Dipendente Sig. ALBANO MICHELE

File
e

Si accompagnano i seguenti documenti relativi
al dipendente nominato in oggetto:

- 1) Libretto sanitario e di rischio, in fotocopia,
in plico chiuso perché coperto di segreto profes-
sionale, da consegnare al lavoratore;
- 2) Comunicazione di controindicazioni.

Il Capo Servizio

IL CAPO SERVIZIO

(Dott. Pgsquale IMPERATRICE)

[Signature]

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 11 APR. 1988

N. di protocollo 678/88 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett/le

Unità Sanitaria Locale n.4

Servizio di Igiene Ambientale
e Prevenzione Danni da Lavoro
Contrada Rondinella

74100

T A R A N T OOGGETTO : visita medica di idoneità.

Come da accordi intercorsi ed a seguito di convenzione stipulata con codesta Spett/le USL/TA4, si chiede cortesemente di sottoporre a visita medica di idoneità il ns/agente ALBANO Michele di anni 30 con la qualifica di Conducente di linea .-

Nel precisare che il predetto agente ha inoltrato domanda di essere temporaneamente utilizzato in mansioni diverse da quelle della propria qualifica, si chiede che lo stesso venga sottoposto a visita medica allo scopo di accertare :

- 1)- se le condizioni di salute non sono compatibili con le mansioni della propria qualifica;
- 2)- nel caso di inidoneità temporanea se e quando debba tornare a visita.

Qualora il predetto agente non sia idoneo alle mansioni della propria qualifica, si prega indicare quali mansioni fra quelle elencate di seguito possono essere svolte :

- a)- usciere;
- b)- portiere;
- c)- centralinista telefonico;
- d)- conducente non di linea;
- e)- bigliettaio;
- f)- manovale;
- g)- distributore di magazzino;
- h)- distributore allo spaccio;
- i)- conducente di autoveicoli (autista di direzione o di magazzino)

Le specifiche delle mansioni sono già in possesso di codesta Spett/le USL/TA4.

In attesa di urgente riscontro inviamo distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(Ing. Silvio CAVALIERE)

-9 MAR. 1988

146/UP/88

All'agente
Sig. ALBANO Michele
e, p. c. (*)

S E D E

OGGETTO : comunicazione.-

Vista la Vs/istanza del 22/2/1988 ed il relativo certificato medico allegato, Vi comunichiamo che in linea del tutto eccezionale a decorrere dal giorno 12 c.m. e per il periodo di 30(trenta) giorni, verrete adibito ai servizi ausiliari.

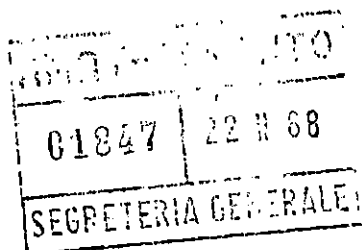
Il Dirigente del Reparto Movimento, cui questa è inviata per norma, è invitato a far prendere opportuna nota della presente.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Silvio CAMALIERE)

(*)- Al Dirigente Reparto Movimento
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capouscieri
All'Ufficio Presenza
S E D E

AG/



SPETT/LE
DIREZIONE DI ESERCIZIO
A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto ALBANO Michele, dipendente di codesta Azienda, con la qualifica di conducente di linea, con la presente istanza chiede alla S.V. di essere adibito, in linea temporanea, a mansioni diverse dalla propria qualifica, nei servizi ausiliari di questa Azienda.

Ciò a norma delle "Premesse" del Regolamento aziendale assunzioni e promozioni vigente.

In attesa di positivo riscontro della presente lo scrivente porge distinti ossequi.

Taranto, 22/2/1988

Con osservanza

Da giorno 12 p.v. per 30 giorni
adibito a servizio ausiliari

Dott. TERRONE GIACOMO
MEDICO CHIRURGO
AB.: Via Sorcinelli, 15 - ☎ 314485 - TARANTO
ST.: Via Dante, 9 - LEPORANO

9/2/88

Certifico che il signor
Albano Micheli affetto da
prossimo tumore cutaneo lombo-
sacrale, presenta fastidiosi dolori
in regione lombo-sacrale e riferisce
che la mobilità autoimmune si
accentua nell'espletamento del
lavoro a cui è preposto (autista ANAT).
Si richiede per gli atti consueti.

Giacomo Terrone

UNITA' SANITARIA LOCALE TA-6

OSPEDALE CIVILE • S. MARCO •

74023 GROTTAGLIE (TA)

Poliambulatorio di _____ Servizio di _____

ASSISTITO

Familiare _____

di _____

Medico proponente : dott. _____

N. dist. _____

Sezione di appartenenza

Documento d'iscrizione

REFERTO DI VISITA SPECIALISTICA

laurea maffei

Chiusura ref.

L. maffei

GP

[Signature]

Conclusioni diagnostiche : _____

Indicazioni terapeutiche : _____

Prescrizioni rilasciate : _____

Sospetto di tbc. - Infortunio - malattia professionale : _____

IL MEDICO SPECIALISTA

Data, _____

(Timbro e firma)

Provincia di Taranto

Comune di Taranto

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta A.M.A.T. con sede in C. Battisti 657 Ta
ha presentato al sottoscritto il giorno 13 del mese di novembre 19 87 denuncia di un infortunio occorso a n. 1 persone
(cognome e nome) ALBANO Michele via delle Pernici 3 74020 LEPORANO

il giorno 23 del mese di ottobre 19 87 nel Comune di TARANTO

Firma dell'autorità che riceve la denuncia



[Handwritten signature]

Parte che l'autorità di pubblica sicurezza deve restituire alla persona che presenta la denuncia



74100 Taranto, 14 GIU 1986

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo Rip.

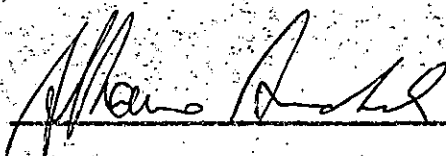
Risposta a N. del

Allegati N.

D I C H I A R A Z I O N E

Con la presente dichiaro di aver ricevuto dall'Ufficio Personale, una busta chiusa contenente il proprio libretto di rischio e sanitario relativo alla visita periodica effettuata presso la USL/TA4.

L'Agente





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 23/5/1985

N. di protocollo h10/UP/85 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N. 1

Raccomandata

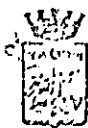
All'agente
Sig. ALBANO Michele
V.le delle Pernici 3
74020 LEPORANO

OGGETTO: invio mod. 101 anno 1984.

Vi inviamo, compiegato alla presente, il modello
" 101 " relativo agli emolumenti percepiti nell'anno
1984.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO UFFICIO PERSONALE



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 237 - TEL. 334101 (11. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 28 DIC. 1983

N. di protocollo 1739/VP/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. ALBANO Michele
e.p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: passaggio in pianta stabile.-

Vi comunico che dal 16/dicembre/1983, ai sensi dell'art.13 dell'All.A) al R.D.L. 8/1/1931, n.148, siete passato a far parte del personale in pianta stabile di questa Azienda.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

- (*)-Al Dirigente Reparto Movimento
Al Dirigente Reparto Amm/ne
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio C.E.C.
Al Capo Ufficio Presenza
Al Dopolavoro Aziendale
Al Magazzino Vestiario

S E D E

AG/

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

AMAT-TARANTO
05.09.1983
N° 5015/83 II PROT.

= A. M. A. T. =

S E D E

Perlo

Il sottoscritto ALBANO MICHELE, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 3-9-1983 ha trasferito il proprio domicilio:

- da ~~viale~~ Largo Gennarini - 3- Taranto
- a viale delle Pernici - 3- Leperano.-

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 3/9/83

L'AGENTE

Albano Michele

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO

AMAT-TARANTO
05. SET. 1983
N° 5015/83 di PROT.

= A. M. A. T. =

S E D E

Perlo

Il sottoscritto ALBANO MICHELE, dipendente di questa Azienda, con la presente comunica a codesta Spett.le Direzione di Esercizio che dal giorno 3-9-1983 ha trasferito il proprio domicilio:

- da ~~viale~~ Largo Gennarini - 3- Taranto
- a viale delle Pernici - 3- Leporano.-

Tanto deve, con l'occasione invia distinti saluti.

Taranto, 3/9/83

L'AGENTE

Albano Michele

Pratica di immigrazione N. —
~~emigrazione~~

COMUNE DI LEPORANO

PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO ANAGRAFE

Il Sig. Albano Michele nato il 9-1-558

ha presentato oggi richiesta di iscrizione nell'
~~cancellazione dall'~~ anagrafe della popolazione

residente di questo Comune, Via l. Pernici

Data, 27 8.88



Ufficiale di Anagrafe

[Signature]



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 15 DIC. 1982

N. di protocollo 2574/OP/82 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

All'agente
Sig. ALBANO Michele
e.p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: assunzione in servizio di ruolo in prova.

Ci preghiamo comunicare che la S.V., a seguito del concorso di conducente di linea - livello 7° - mansioni di autista in prova, bandito in data 11/9/1980 con deliberazione n.143 del 14/5/1980 di questa Azienda approvata dalla Regione Puglia in data 29/7/1980, a decorrere dal 16/dicembre/1982 è assunta in servizio di ruolo in prova con la qualifica di Conducente di linea-livello 7°.

Il rapporto di lavoro e relativo trattamento economico e normativo è quello previsto e disciplinato dal R. D.L. 8/1/1931, n.148 relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni.

La retribuzione mensile sarà quella riveniente dal Contratto nazionale vigente alla data di assunzione.

Copia della presente deve essere firmata dalla S.V. per ricevuta ed accettazione.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

- (*)- Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al Dirigente Reparto Movimento
Al Funzionario Superiore Segreteria
Al Funzionario Superiore Contabilità
Al Funzionario Principale Ufficio Sinistri
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio C.E.C.
Al Capo Ufficio Cassa-Economato
Al Capo Ufficio Presenza
Al Magazzino Massa Vestiaria
Al Dopolavoro Aziendale

S E D E

AG/

- 5 MAG. 1983

924/UP/83

All'agente

Sig. ALBANO Michele

e, p. c. (*)

S E D E

OGGETTO : ferie matrimoniali.-

In riferimento alla Vs/istanza del 2/5/1983, si dispone la concessione delle ferie matrimoniali a partire dal giorno 21/5/1983 e fino a tutto il 4/6/1983.-

Pertanto, la S.V. è invitata a produrre a questa Direzione di Esercizio entro e non oltre il 21/6/1983, il certificato di avvenuto matrimonio rilasciato dal Comune.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

- (*)- Al Dirigente Reparto Movimento.
Al Capo Ufficio Retribuzioni.
Al Capo Ufficio C.E.C.
Al Capo Ufficio Presenza.

S E D E

AG/

AMAT-TARANTO
02 MAG 1983
N. 2682/83 di PROT.

SPETT.LE

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto ALBANO Michele dipendente di codesta Azienda con la qualifica di conducente di linea in prova, con la presente istanza chiede le ferie matrimoniali a datare dal giorno 21/maggio/1983.

Certo che questa mia richiesta venga accolta, colgo l'occasione per inviare distinti saluti.

Taranto, 2/maggio/1983

Con osservanza

Albano Michele

4/gennaio/1983

15/83
di Pro%

30

SPETT.LE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO
PREVIDENZA MARINARA E PREVIDENZA AD
DETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPOR
TO Ufficio 3^a-Sezione 2^a
Via Ciro il Grande, 21- E U R -
00144 R O M A

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: invio mod.ET8 agenti vari.-

Vi trasmettiamo, compiegati alla presente e debitamen
te compilati n.30(trenta) mod.ET8 relativi ad altrettanti
ns/agenti, assunti da questa Azienda con la qualifica di con
ducente di linea - livello 7°.-

Distinti saluti.

AZIENDA ENDOCRALIFATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

ABENA
ALTAMURA
BASILE
CARDELLICCHIO
CONTE
D'ANGELA
DE MITRI
FAZZIO
GENTILE
GALLO
LIUZZI
MASSARI
MAZZARANO
PORTULANO

Egidio
Antonio
Vito
Giuseppe
Roberto
Cosimo
Vincenzo
Giancarlo
Girolamo
Damiano C.
Aldo
Amedeo
Michele
Rodolfo

ALBANO
ATTOLLINO
BUCCOLIERI
CELLAMARE
D'AMURI
DARCANTE
DE PACE
FLEMM
GIGANTIELLO
GRANIO
LOCHI
MASTROVITO
PALUMMIERI
ROTA

Michele
Francesco
Giuseppe
Giovanni
Arcangelo
Franco
Francesco
Bartolomeo
Bartolomeo
Angelo
Vincenzo
Giuseppe
Cosimo
Stefano
SCIARRONE Salvatore
VENNERI Egidio.-

Il sottoscritto ALBANO Michele

dichiara di aver ricevuto il **Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive
modificazioni legislative.**

+ **REGOLAMENTO AZIENDALE**

Data

16/12/1982

Firma

Albano Michele

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*Fondo per la previdenza
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto*
Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

T A R A N T O

La (1)

comunica che l'agente **ALBANO Michele**nato a **TARANTO** il **9-1-1958**domiciliato in **Taranto** via **Largo Gennarini** n. **3**, assuntoin servizio il **16-dicembre/1982**, è soggetto all'iscrizione al Fondo diprevidenza dal **16-dicembre/1982** in dipendenza dell'inquadramentodel medesimo nella categoria del personale (2) « ~~IN SERVIZIO CONTINUATIVO~~ » -« ~~ESECUTIVO~~ » - « **RUOLO** » (prova - ~~prima classe~~ ~~XX AVVENTIZIO~~ ~~XX~~)

Nei riguardi del nuovo iscritto al Fondo di previdenza si precisa quanto segue:

qualifica (mansioni) **Conducente di linea Liv. 7°-**

proviene dalla dove ha prestato servizio

dal al (4).

È titolare di pensione a carico del Fondo di previdenza: certificato n.

con decorrenza dal L'inquadramento in ruolo in de-

roga all'art. 10 - (Reg. all. A) al R. D. 8 gennaio 1931, n. 148, è stato autorizzato

dal Ministero dei Trasporti con nota n. del, è

invalido di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375) dal, è

invalido di servizio (legge 24 febbraio 1953, n. 142) dal,

è invalido del lavoro (legge 3 ottobre 1947, n. 1922) dal

data

4 GEN. 1983

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO**IL DIRETTORE DI ESERCIZIO**

(1) Designazione dell'Azienda.

(2) Dipendenti e agenti non ricorrenti.

(3) Il personale « avventizio » che ha titolo all'iscrizione al Fondo di previdenza è soltanto quello di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1952, n. 628, dipendente, cioè, da aziende esercenti linee per assicurare la regolarità e l'esercizio delle quali è sufficiente, a giudizio del Ministero dei Trasporti, un numero di agenti non superiore a 25.

(4) Indicare l'Azienda solo nel caso che gestisca pubblici servizi di trasporto.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 637 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

18 DIC. 1982

74100 Taranto,

N. di protocollo 2608/01/82 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT.LE DITTA

" M I C C O L I S "

Via Solito 77

74100 T A R A N T O

OGGETTO: invio nulla-osta.

Compiegato alla presente, Vi trasmettiamo per
opportuna conoscenza, il nulla-osta rilasciato dallo
Ufficio di Collocamento di Taranto relativo al lavo
ratore Sig. ALBANO Michele.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL CAPO UFFICIO PERSONALE

Albano Fico



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 5 DIC. 1982

N. di protocollo 2574/PP/82 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. ALBANO Michele

e.p.c. (*)

S E D E

OGGETTO: assunzione in servizio di ruolo in prova.

Ci preghiamo comunicare che la S.V., a seguito del concorso di conducente di linea - livello 7° - mansioni di autista in prova, bandito in data 11/9/1980 con deliberazione n.143 del 14/5/1980 di questa Azienda approvata dalla Regione Puglia in data 29/7/1980, a decorrere dal 16/dicembre/1982 è assunta in servizio di ruolo in prova con la qualifica di Conducente di linea-livello 7°.

Il rapporto di lavoro e relativo trattamento economico e normativo è quello previsto e disciplinato dal R. D.L. 8/1/1931, n.148 relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni.

La retribuzione mensile sarà quella riveniente dal Contratto nazionale vigente alla data di assunzione.

Copia della presente deve essere firmata dalla S.V. per ricevuta ed accettazione.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

- (*)- Al Dirigente Reparto Amm/vo
Al Dirigente Reparto Movimento
Al Funzionario Superiore Segreteria
Al Funzionario Superiore Contabilità
Al Funzionario Principale Ufficio Sinistri
Al Capo Ufficio Retribuzioni
Al Capo Ufficio C.E.C.
Al Capo Ufficio Cassa-Economato
Al Capo Ufficio Presenza
Al Magazzino Massa Vestimenta



74100 Taranto, 15 DIC. 1982

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo 3943/82 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT.LE
UFFICIO DI COLLOCAMENTO
Via Lucania, 78
74100 T A R A N T O

e.p.c.

SPETT.LE DITTA
" MICCOLIS "
Via Solito 77
74100 T A R A N T O

OGGETTO : richiesta di nulla-osta.-

In virtù delle disposizioni vigenti, si prega di rilasciare nulla-osta in data 16/dicembre/1982 per la assunzione in passaggio diretto ed immediato del lavoratore Sig. ALBANO Michele nato a Taranto il 9/1/1958 ed ivi residente Largo Gennarini, 3 in qualità di autista conducente di autobus adibito a trasporto di persone.

Il suddetto lavoratore proviene dalla Ditta "MICCOLIS" dove risulta occupato fino a tutto il 15/12/1980.-

Ciò poichè vincitore di pubblico concorso indetto da questa Azienda con deliberazione n.143 del 14/5/1980 e con approvazione della Giunta Municipale n.164 del 12/6/1980.

Nel mentre assicuriamo che allo stesso saranno praticate tutte le condizioni contrattuali previste per la categoria degli autisti, dichiariamo che nell'anno decorso non vi sono stati licenziamenti per riduzione di personale avente la stessa qualifica.-

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Il Funzionario Superiore



AG/

N U L L A

15 DIC. 1982

L'interrogato addotto

ME/



BUS SERVICES

MICCOLIS

S.R.L.

74100 TARANTO

Via Solito, 77 (Bestat)

Telefono:

Uffici (099) 336624 - 23 PBX

Deposito (099) 409125

Partita IVA 00815630736

Reg. Soc. 5520

C.C.I.A.A. n. 70834

Spett/lo **UFFICIO DI COLLOCAMENTO**
- T a r a n t o -

G.P.C.

Spett/lo **A M A T**
Via C. Battisti 657
- T a r a n t o -

Data: 15/12/82

OGGETTO: PASSAGGIO DI RETTO ED-IMMEDIATO

Si informa codesto spett/lo Ufficio che
il sottoelato personale in data odierna cessa di essere
alle ns/dipendenza per passare alle dipendenza della
A M A T di Taranto.-

1) ALBANO Michele, n. a Taranto il 9/1/58 - Qual. Autista e
conducente di autobus adibiti a trasporto
di persone.-

Distinti Saluti.-

MICCOLIS Srl





AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 14 DIC. 1982

N. di protocollo 2572/UP/82 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett./le Ditta

M I C C O L I S

Via Solito 77

74100 T A R A N T O

OGGETTO : richiesta nulla-osta.-

Si prega di voler rilasciare nulla-osta
del Sig. ALBANO Michele per il passag-
gio diretto ed immediato alle dipendenze di
questa Azienda presso la quale è risultato
vincitore di concorso pubblico.

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
Servizio Personale
Funzionario Superiore

AG/

ME/



SERVIZIO SANITARIO

CERTIFICATO D'IDONEITÀ FISICA

Si certifica che il nominato (1) ALBANO Michele
di anni 24 proposto a (2) Conduttore di linea
ha statura m. 1, 66, perimetro toracico cm. 93 Kg. 66, ed è (3)

Possiede i requisiti fisici e
psico-attitudinali richiesti.

Possiede:

Occhio destro:

Occhio sinistro:

Acutezza visiva { ad occhio nudo 10/10
e rifraz. corretta 10/10

Con lente di ALAT-TARANTO

Campo visivo 02 DEC 1982 NORMALE

Senso cromatico N. 6212/82 di PROT.

Percepisce la voce afona dell'orecchio destro a m. 8 e del sinistro a m. 8

> la voce di conversazione > > a m. > > a m.

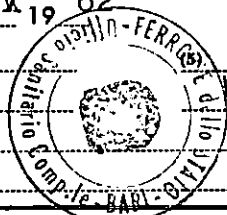
In conseguenza si giudica che E' (4) idoneo { al posto cui è destinato.
~~xx continuare il suo servizio~~

A Bari, 15. NOV 1982

(5)

ru

(5)



IL MEDICO AIUTO
(Dott. Oscar Clemente)

- (1) Cognome e nome del visitato.
(2) Qualifica a cui è proposto, o visita di revisione, o assegnazione ad altre funzioni.
(3) Dotato di sana costituzione fisica, scevro da organiche imperfezioni, ovvero affetto, ecc. ecc.
(4) «è» o «non è».
(5) Qualifica e firma del sanitari che hanno praticato la visita.
N. B. - Il presente certificato sarà trasmesso direttamente all'Ufficio che richiese la visita.



COMUNE DI TARANTO

Ufficio dello Stato Civile N. 1

SEZIONE CENTRO

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI DI NASCITA

(1) Albano Michele
ANNO 1958 N. 113 PARTE I S.a.
L'anno mille novemcentocinquantesimo addì nove
di gennaio a ore — meridiane tre e dieci
e minuti 25 nella casa posta in via Pontecuro
n. 8 è nato (2) Albano Michele

di sesso maschile

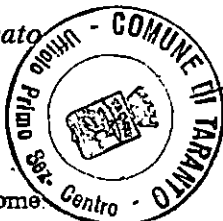
ANNOTAZIONI DI MATRIMONIO

Acciò consti si rilascia il presente a norma della legge 31-10-1955, n.
1064, in carta libera

Taranto li, 9-12-1988

L'Impiegato incaricato

Ciurro



L'Ufficiale dello Stato Civile

Gaspari m. 16/1/89

(1) Solo cognome e nome.

(2) Cognome e nome (ed eventuali altri nomi).



1945 - 10 10 10 10 10 10

100

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

Handwritten signature and date:
10/10/45
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

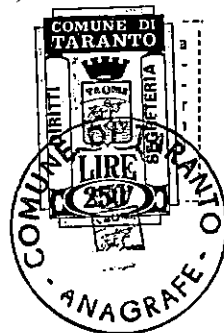
1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000



COMUNE DI TARANTO

Divisione Servizi Demografici



IL SINDACO

Vista l'istanza del Sig. Albano Michele

in data 9.12.88 prot. n. 44 identificato con _____

sulle assunte informazioni:

C E R T I F I C A

Fg. ALBANO Michele

1958

n. Taranto 9/1/1958 (n. 113 p. I s. A)
collobo

FF. 106223

residente dal 20/5/1975 da Leporano
attesa occupazione
largo Gennarini 3

è persona di buona condotta civile, morale e possiede il godimento dei diritti politici.

89 DIC. 82 0622

Taranto _____

Il Redattore

IL SINDACO



COMUNE DI TARANTO
UFFICIO ANAGRAFE

CERTIFICAZIONE CUMULATIVA



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente certifica che:

Fg. ALBANO Michelo

1958

n. Taranto 9/1/1958 (n. 113 p. I s. A)
celibe

RF. 106223

residente dal 20/5/1975 da Loporano
attiva occupazione
lavoro benemerito 3

è residente in questo Comune.

è cittadino Italiano.

esiste tuttora in vita.

è di stato civile come sopra indicato.

Acciò consti si rilascia il presente, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2-8-1957, n. 678.

Taranto li,

L'Ufficiale di Anagrafe delegato



STATO DI FAMIGLIA

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

CERTIFICA

che nell'Anagrafe della popolazione residente risulta iscritta la seguente famiglia:

CF. MARILLI Carmola

1933

n.Taranto 30/1/1933 (n.265 p.I)
nubile

CF.106223

residente dal 20/5/1975 da Leporano
donna di fatica
largo Gennarini 3

Fg. MARILLI Italia

1972

n.Taranto 21/12/1972 (n.1665 p.I s.A)
nubile

Fg. ALBANO Michelo

1958

n.Taranto 9/1/1958 (n.113 p.I s.A)
celibb

Fg. ALBANO Maria

1967

n.Taranto 3/4/1967 (n.714 p.I s.A)
nubile

Fg. ALBANO Antonio

1969

n.Taranto 20/7/1969 (n.1336 p.I s.A)
colibb

Acciò consti rilascia il presente.

Taranto, li

La qualifica di Capo Famiglia, attribuita solo ai fini anagrafici, è irrilevante a tutti gli altri fini. Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il Capo Famiglia ha a

suo carico le persone seco conviventi. Per il riconoscimento di altri diritti, il presente certificato può essere integrato con atto notorio o documento equipollente

* 9 DIC. 02 0922

L'Ufficiale di Anagrafe delegato



PRETURA UNIFICATA DI TARANTO

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Il Cancelliere sottoscritto, esaminati i registri degli affari penal

esistenti presso questo Ufficio, per gli anni dal 1978 a oggi

CERTIFICA

Che al nome di Albano Michele

nato il 9/1/58 in Taranto

Prov. di / e ivi res.

Non risultano procedimenti penali pendenti in corso d'istruzione

o per il giudizio. Si rilascia il presente a richiesta di esso

medesimo per uso assunzione

Taranto 11 Dic. 1982



IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE A.G. DI DIVISIONE

(Dott. Angelo SANTAPPA)



N. 2654

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TARANTO

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Il Segretario sottoscritto, esaminati i registri degli affari penali
esistenti presso questo Ufficio dall'anno 1977 alla data odierna

C E R T I F I C A

nome di ALBANO Michele

9/1/1958 Taranto Province

TA residente IVI non risultano procedimenti

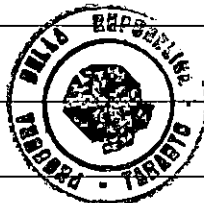
penali pendenti in corso di istruttoria

Si rilascia il presente a richiesta di esso Interessato

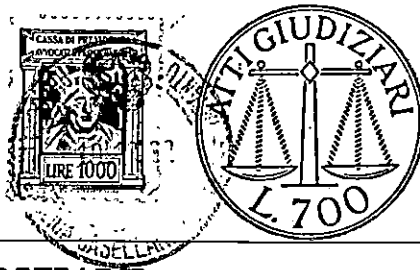
Competente

11/12/82

Taranto



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Rag. Dente PADOVANI)



CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a) GENERALE

29491

(a) Generale, penale o civile.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (b) TARANTO

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.

Al nome di (c) ALBANO MICHELLE

(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

nato il 9/1/1958 in TARANTO

Provincia (o Stato) (d) di /

(d) Per i nati all'estero.

sulla richiesta di (e) ALBANO MICHELLE

(e) Cognome e nome del richiedente.

per (f) USO ASSUNZIONE

(f) Motivo della richiesta.

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: (g)

NULLA

Taranto, 11 DIC. 1982

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Giuseppe (10)

(g) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunciò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abilitazione o professionalità nel reato, e di tendenza a delinquere e la misura di sicurezza applicata; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese o anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbre dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore Generale della Repubblica come potente e dal Ministro per gli affari esteri ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti a un diritto di urgenza nella misura di L. 50 per certificato da corrispondersi esclusivamente mediante marca speciale.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, territorialmente competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il dirigente la segreteria della Procura della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da imposta di bollo.



(1) MINISTERO DELLA DIFESA

DISTRETTO MILITARE DI LECCE

FOGLIO
DI CONGEDO ILLIMITATO

Grado, Cognome e Nome

ALBANO MICHELE

N. di matricola 5 005 58 000507

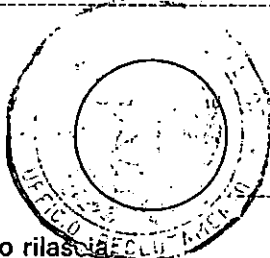
Luogo e data di nascita TARANTO

09/01/58

Data di incorporazione o dell'ultimo richiamo alle armi

DISPENSATO AI SENSI DELL'ART. 100 D.P.R. 237 IN DATA 14/2/64

Data di congedo 22 DIC. 1977

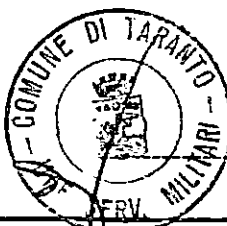
IL COMANDANTE
Il Colonnello Comandante
G. E. CAMPARDELLA

(1) Timbro dell'Ente che lo rilascia

COMUNE DI

Taranto

Visto, addì 15 marzo 1978



IL SINDACO

amministrativo, e, comunque
per gli usi per i quali la leg-
ge non prescrive il bollo

COMUNE DI TARANTO
V. DIVISIONE - UFFICIO CERTIFICATI

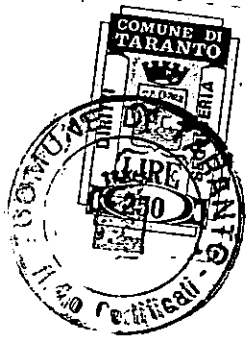
Autenticazione, ai sensi degli articoli 7, 12 e 14
della Legge 4 gennaio 1968 n. 15. Si attesta che
a seguito di confronto effettuato la copia compo-
sta da N. fogli, è risultato conforme
all'originale.

- 9 DIC. 1982

Taranto, li

P. IL SINDACO
Il Funzionario Delegato

ADDETTO UFFICIO



[Handwritten signature]

SCUOLA MEDIA STATALE "MAGNA GRECIA",
TARANTO

SI CERTIFICA

che il Sig. ALDANO NICHELE

nat.º a TARANTO Prov. il 9/1/1958

ha conseguito nell'anno scolastico 1978 - 1979 presso questa Scuola la

Licenza di Scuola Media

C. R. A. C. I. S.

riportando il seguente giudizio complessivo ⁽¹⁾

S U F F I C I E N T E

Prova di Latino ⁽¹⁾

(FACOLTATIVA)

Lingua straniera FRANCESE

Si rilascia il presente certificato su richiesta dell'interessato per uso

consentito dalla legge.

Taranto, 13 agosto 1979

N. 1277/DP reg. certificati.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDE

(1) ottimo - buono - buona - sufficiente.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R.D. 14 aprile 1927 n. 530 e D.M. 20 marzo 1929 e art. 62 T.U. leggi sanitarie, -27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto Sig. _____

che è occupato nel lavoro di _____
presso _____

accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per
essere addetto ai lavori di _____

Data della visita _____

Comune di _____

Timbro

L'Ufficiale Sanitario o il Medico incaricato

Indicazioni particolari per fanciulli minori degli anni 14

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Il fanciullo titolare del presente libretto _____ ha raggiunto il grado
di istruzione richiesto per l'ammissione al lavoro (art. 7 legge 26 aprile 1934
n. 653) _____ avendo _____

in caso di incapacità intellettuale (art. 7 legge 26 aprile 1934 n. 653).

Certificato Scolastico o del Direttore didattico di _____
in data _____

Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha raggiunto il
grado di istruzione prescritto concesso dall' _____

in data _____
Cognome e nome e residenza (e rapporto eventuale di parentela) di chi
esercita la patria potestà o di chi legalmente rappresenta il fanciullo

IL FANCIULLO

IL RAPPRESENTANTE

IL SINDACO

LIBRETTO di LAVORO N. 23647

Legge 10 gennaio 1935 N. 112

Documento provvisorio sostitutivo

COMUNE DI TARANTO

Rilasciato a Albano Michele

nato a Taranto, il 9-1-1958

Residente a Taranto dal 10-1-1958

Via B. Loris N. 24

Grado d'istruzione frequenza 3 classe Scuola

medie inferiori

Lingue estere conosciute _____

E' stato all'Estero? _____

Servizio Militare - Esito di leva _____ Arma, Corpo _____

Specialità _____ Grado _____

Combattente _____ Decorato _____

Mutilato o invalido _____ Orfano di guerra _____

COMUNE DI TARANTO

26 APR 1973

Data del rilascio del libretto _____

IL TITOLARE

IL SINDACO

Timbro e bollo

[illegible]

"fanciulli minori di anni 15 e per le donne minorenni"

(art. 8, legge 26 aprile 1934, n. 653 e art. 268 T. U. leggi riunite, 27 luglio 1934, n. 1265).

Visitato il titolare del libretto di professione

si accerta che esso è idoneo per seguenti motivi (Diagnosi) Andreas

Idoneo
~~Idoneo~~

—pei seguenti motivi (Diagnosi)

over New City - 4m



**L'UFFICIO SANITARIO
PRIMA DEL SANITARIO
(Dott. Alessandro Peres)**

VISITE MEDICHE SUCCESSIVE E PERIODICHE

PER FANCIULLI E DONNE MINORENNI

(art 21, 22 e 23 legge 26-4-1934 n. 658, e art 262 T.U. leggi sanitarie 17-7-1934 n. 1265

Visitato il titolare del libretto

occupato nella lavorazione

si accerta

e si ritiene che egli possa (o non possa) continuare nella lavorazione cui è addetto

Data

L'Ufficiale Sanitario e il Medico incaricato

Commune

Ufficio di Collocamento di

Prov. di **TARANTO**

ISCRIZIONE

[illegible]

VARIAZIONI e ANNOTAZIONI

relative alle pagg. 1 e 2

(Riservato al datore di lavoro)

Via Appennina, 6 - Tel. 051/231111

E. N. P. I.

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

SEDE DI TARANTON
5339Collocazione
di archivioISTITUTO DI MEDICINA INDUSTRIALE
CENTRO DI PSICOLOGIA E DI PSICOSOCIOLOGIA DEL LAVOROCognome Albano Nome MicheleData di nascita 9.1.58 Luogo di nascita TAIndirizzo Via T. Lino

UPLMO di _____ Sezione comunale del lavoro di _____

INTERVENTO DI ORIENTAMENTO

Il soggetto ha scelto di apprendere la
professione di Vetraiomediante { avvicinamento al lavoro
inserimento in CAPData 7.7.73IL MEDICO
IL SANITARIO(Dr. Francesco Martucci)

LO PSICOLOGO

(Dot. Daniela Albano)